

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 3 al 9 novembre 2016)

INDICE

ANITORI, CONTE: su una presunta rivolta avvenuta nel carcere delle "Novate" di Piacenza (4-05868) (risp. ORLANDO, <i>ministro della giustizia</i>)	Pag. 5493	sul progetto di un nuovo canale nella laguna di Venezia (4-05762) (risp. GALLETTI, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>)	5519
BERGER: sulla designazione di siti di importanza comunitaria a Dobbiaco (Bolzano) (4-06009) (risp. GALLETTI, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>)	5496	CASSON ed altri: sul transito delle grandi navi a Venezia (4-00903) (risp. GALLETTI, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>)	5513
BERTUZZI: sulle spese della giustizia anticipate dai Comuni e restituite dal Ministero della giustizia (4-06574) (risp. ORLANDO, <i>ministro della giustizia</i>)	5499	CENTINAIO: sulla soppressione dell'ufficio del giudice di pace di Abbadia San Salvatore (Siena) (4-03998) (risp. ORLANDO, <i>ministro della giustizia</i>)	5523
BUEMI: sulla soppressione dell'ufficio del giudice di pace di Cariati (Cosenza) (4-03958) (risp. ORLANDO, <i>ministro della giustizia</i>)	5506	sulla gestione da parte di una <i>onlus</i> del servizio sociale ai 126 immigrati ospitati in una palazzina di Monza (4-06302) (risp. MANZIONE, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	5526
CASSON: sul transito delle grandi navi a Venezia (4-00994) (risp. GALLETTI, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>)	5509	CONSIGLIO: sulla revisione delle circoscrizioni giudiziarie, con particolare riguardo ai giudici di pace (4-02903) (risp. ORLANDO, <i>ministro della giustizia</i>)	5532
sul transito delle grandi navi a Venezia (4-01144) (risp. GALLETTI, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>)	5512	DE CRISTOFARO: sulla soppressione dell'ufficio del giudice di pace di Acerra (Napoli) (4-01944) (risp. ORLANDO, <i>ministro della giustizia</i>)	5536

sull'inserimento dei tirocinanti del Ministero della giustizia in nuovi uffici del processo (4-04573) (risp. ORLANDO, <i>ministro della giustizia</i>)	5539	PEPE: sulla bonifica del SIN di Tito (Potenza) (4-03428) (risp. GALLETTI, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>)	5586
DE PIN: sull'operatività degli enti parco (4-05074) (risp. GALLETTI, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>)	5542	su interventi di salvaguardia del litorale di Castel Volturno (Caserta) (4-04179) (risp. GALLETTI, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>)	5590
DE POLI: sulla chiusura del calendario venatorio, in particolare per alcune specie di uccelli (4-04857) (risp. GALLETTI, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>)	5544	PETRAGLIA: sul "Progetto Rosignano" della società Edison SpA a Livorno (4-05898) (risp. GALLETTI, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>)	5593
DIVINA: sul brillamento di ordigni esplosivi della prima guerra mondiale a Vallarsa (Trento) (4-02326) (risp. BOCCI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	5546	ROMANI Maurizio ed altri: sul mantenimento dell'ufficio del giudice di pace di Niscemi (Caltanissetta) (4-05247) (risp. ORLANDO, <i>ministro della giustizia</i>)	5598
DONNO ed altri: sulla discarica di Nardò (Lecce) (4-01495) (risp. GALLETTI, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>)	5549	sulla restituzione di somme non dovute ai cittadini di Niscemi (Caltanissetta) non serviti da impianti di depurazione (4-05472) (risp. GALLETTI, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>)	5602
GIARRUSSO ed altri: sulla situazione di grave inquinamento delle province di Caltanissetta, Ragusa e Siracusa (4-01032) (risp. GALLETTI, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>)	5554	SCILIPOTI ISGRO': sul caso di un tunisino accusato di aver rubato rame a Lucca (4-03506) (risp. ORLANDO, <i>ministro della giustizia</i>)	5607
MANCONI: sulle indagini sulla morte di un giovane in provincia di Salerno (4-01789) (risp. ORLANDO, <i>ministro della giustizia</i>)	5561	SERRA ed altri: sulle spese della giustizia anticipate dai Comuni e restituite dal Ministero della giustizia (4-06564) (risp. ORLANDO, <i>ministro della giustizia</i>)	5501
sul caso di Giuseppe Uva (4-02304) (risp. ORLANDO, <i>ministro della giustizia</i>)	5564	STEFANI: sul rischio di contagio da malattie infettive provenienti dai Paesi extracomunitari (4-02913) (risp. MANZIONE, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	5611
sui criteri per l'ammissione al gratuito patrocinio (4-05169) (risp. ORLANDO, <i>ministro della giustizia</i>)	5568	TOSATO: sulla regolarità nel pagamento dell'affitto dei locali della sede del giudice di pace di Verona al proprietario ICISS (4-04714) (risp. ORLANDO, <i>ministro della giustizia</i>)	5614
MANGILI ed altri: sulla non conformità di molti agglomerati italiani in merito al trattamento delle acque reflue urbane (4-05614) (risp. GALLETTI, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>)	5571	VACCIANO ed altri: sulla realizzazione di un mega impianto per lo smaltimento di fanghi da acque reflue tra il comune di Latina e quello di Sermoneta (4-06042) (risp. GALLETTI, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>)	5617
ORELLANA ed altri: sul progetto dell'autostrada Broni-Pavia-Mortara (4-01173) (risp. GALLETTI, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>)	5578	VOLPI: sulle conseguenze negative derivanti dalla soppressione del tribunale di Rossano Calabro (4-05902) (risp. ORLANDO, <i>ministro della giustizia</i>)	5625
PAGLIARI: sulla riorganizzazione delle scuole di formazione e aggiornamento del personale penitenziario, con particolare riferimento a Parma (4-05473) (risp. ORLANDO, <i>ministro della giustizia</i>)	5584		

ZIZZA: sulla bonifica del canale Reale e dell'oasi di Torre Guaceto (Brindisi) (4-03678) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

5629

sul pericolo amianto in Puglia, in particolare nella provincia di Lecce (4-05535) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

5631

ANITORI, CONTE. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

l'attuale condizione delle carceri italiane e le difficoltà del corpo di Polizia penitenziaria ad assicurare il corretto adempimento dei compiti istituzionali ad esso demandati sono stati oggetto di svariati interventi da parte dell'Unione sindacati Polizia penitenziaria (da ora USPP);

i recenti episodi terroristici avvenuti a Bruxelles ed in altri Paesi dell'Unione europea hanno imposto, anche al Governo Renzi, di porre un doveroso *focus* sui rischi connessi alla presenza di cellule terroristiche anche sul suolo italiano ed in particolare sulla possibilità che gli istituti di pena della Repubblica costituiscano possibile luogo di reclutamento da parte di eventuali esponenti dell'ISIS, ovvero possano fornire occasioni di radicalizzazione islamica in favore di detenuti sensibili alle sanguinose istanze del Califfato;

in tal senso pare deporre la notizia di una presunta rivolta nel carcere delle "Novate" di Piacenza avvenuta, secondo alcuni organi di stampa, il 9 maggio 2016 e che avrebbe avuto come protagonisti una ventina circa di detenuti, i quali, inneggiando al Califfato, sembra abbiano messo a ferro e fuoco una sezione del penitenziario, costringendo la direzione all'uso della forza nei confronti dei sedicenti rivoltosi;

oltre ai citati organi di stampa, che hanno ripreso la notizia da un sito piacentino ("Libertà"), anche alcune organizzazioni sindacali hanno fatto da eco alla notizia della sedicente rivolta, favorendo la diffusione di notizie, che andrebbero opportunamente verificate, per evitare di innescare pericolose azioni emulatrici negli altri istituti penitenziari;

a sua volta, la direzione della Casa circondariale di Piacenza, nella persona del proprio direttore, ha affermato che «In data di ieri si sono verificati gravi disordini in una sezione ordinaria di media sicurezza della struttura piacentina ospitante 17 detenuti, che ha riportato danni strutturali e all'impiantistica ad oggi non quantificati e che comunque resta funzionante e di cui non si prevede la chiusura. Promotori dei disordini 3 detenuti che, lamentando le condizioni di restrizione, hanno tentato di fomentare gli altri (...) che non si sono lasciati coinvolgere. Risulta priva di ogni fondamento

la notizia riportata di inneggiamento all'ISIS e non si è registrato alcun riferimento al terrorismo di stampo jihadista» (fonte agenzia Ansa);

la secca smentita della direzione del carcere di Piacenza appare in evidente contrasto con le allarmistiche notizie divulgate da alcuni organi di stampa e sindacati,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda avviare un'indagine ispettiva, al fine di verificare la veridicità dei fatti esposti e la reale dinamica degli stessi, ove avvenuti;

quali iniziative intenda adottare, al fine di intensificare i controlli nelle carceri italiane per prevenire qualsiasi forma di diffusione di idee o azioni legate al terrorismo di matrice islamica.

(4-05868)

(25 maggio 2016)

RISPOSTA. - Con l'atto di sindacato ispettivo si richiama l'attenzione su un tema che il Ministero segue con particolare attenzione. La sensibile questione dei rischi di radicalizzazione all'interno degli istituti penitenziari è, infatti, al centro di incisive politiche avviate già da tempo, e che hanno conosciuto, in questi ultimi anni, ulteriore rafforzamento ed ampliamento.

Con particolare riferimento all'episodio segnalato, accaduto presso l'istituto penitenziario di Piacenza, dalle informazioni richieste al competente Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è stato verificato che l'8 maggio, 3 detenuti extracomunitari, di religione musulmana, hanno posto in essere atti di danneggiamento degli arredi della sezione in cui si trovavano ristretti. Il tempestivo intervento del direttore e del personale di Polizia penitenziaria ha, tuttavia, consentito di contenere efficacemente la rivolta, senza che vi fossero feriti e senza necessità di chiudere la sezione. In ogni caso, l'episodio è stato oggetto di analisi e valutazione in tutti i suoi aspetti, ovvero disciplinari, penali e di prevenzione con speciale riguardo ai rischi di radicalizzazione.

Sotto il profilo disciplinare, 2 dei 3 detenuti, responsabili dei fatti, sono stati trasferiti ad altri istituti penitenziari della regione e sono stati deferiti al consiglio di disciplina. Per il terzo, che era in procinto di essere scarcerato, sono state avviate le procedure per l'espulsione dal territorio dello Stato di cui all'art. 16, comma 5, del decreto legislativo n. 286 del 1998.

La sanzione disciplinare dell'esclusione dalle attività in comune è stata applicata nei confronti del solo Atwi Aimen, perché la diagnosi psichiatrica relativa a Abodeli Sami evidenziava "tratti antisociali e di personalità dimostrati, che potrebbero andare in esasperazione in un regime di chiusura rigida e prolungata" e, per tale ragione è stata ritenuta non opportuna l'applicazione della misura.

Sotto l'aspetto della rilevanza penale dell'episodio, è importante evidenziare che la Procura della Repubblica di Bologna ha avviato indagini che mirano anche a verificare l'esistenza di manifestazioni di sostegno a movimenti estremistici di matrice islamica.

Con riferimento, più in generale, all'attività di prevenzione della radicalizzazione religiosa all'interno degli istituti penitenziari, è stata avviata un'intensa attività nelle carceri, con lo scopo di analizzare, neutralizzare e contrastare quella zona grigia di proselitismo dei terroristi di matrice jihadista, che fa presa soprattutto sulla seconda generazione di immigrati. È questa la fascia che, in altri Paesi, ha subito maggiormente l'influenza delle predicazioni estremiste e che perciò è più esposta al rischio di radicalizzazione.

Il carcere è una realtà in qualche misura privilegiata, in cui è possibile acquisire notizie sulla radicalizzazione con una maggiore facilità. Un aspetto che, pertanto, è curato con attenzione è quello della condivisione delle informazioni acquisite attraverso il monitoraggio. È stato istituito presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria un apposito servizio per il coordinamento delle informazioni che giungono dagli istituti penitenziari e per il collegamento con le altre forze di polizia e l'accesso alle banche dati, nazionali ed estere.

Il fenomeno del proselitismo radicalizzato in carcere è stato individuato sin dal 2004 ed è divenuto oggetto di studio continuativo da parte del Ministero; inoltre, è stato realizzato un sistema informatico, in grado di alimentare il sistema informativo di Schengen.

Viene curata con estrema attenzione anche la disposizione interna dei detenuti, che è funzionale a ridurre i rischi di proselitismo o di pericolosi sodalizi con le altre consorterie criminali: i detenuti per reati di terrorismo internazionale sono, pertanto, inseriti in un circuito penitenziario che prevede la rigorosa separazione dalla restante popolazione detenuta. Ma l'attenzione è alta anche nei circuiti comuni, posto che integralisti di spessore possono essere arrestati per reati minori e trovarsi detenuti a stretto contatto con una larga schiera di soggetti deboli, facilmente influenzabili.

Per questo motivo, annualmente il nucleo investigativo centrale effettua una ricognizione capillare, al fine di verificare l'esistenza degli indicatori elaborati a livello europeo per il rischio radicalizzazione: la pratica religiosa, i cambiamenti fisici, la *routine* quotidiana, l'organizzazione della

stanza detentiva, il comportamento con le altre persone ed il commento sugli eventi politici e di attualità. I soggetti segnalati dagli istituti penitenziari, per aver mostrato in vario modo adesione o compiacimento per gli attentati, sono stati immediatamente inseriti nel monitoraggio e, nei loro confronti, è stata modificata il tipo di custodia, da "aperta" a "chiusa".

Per consentire agli agenti di Polizia penitenziaria di comprendere più a fondo le realtà che devono fronteggiare sono stati istituiti, altresì, corsi di formazione specifici, indirizzati a quanti prestano servizio presso gli istituti penitenziari in cui è più elevato il rischio di radicalizzazione. Inoltre, è stata rafforzata la collaborazione con il comitato di analisi strategica antiterrorismo, con ripercussioni sulla sicurezza nazionale: infatti, i soggetti ritenuti "pericolosi" sono segnalati e al momento della scarcerazione vengono prontamente espulsi, oppure sottoposti a specifiche attività di prevenzione da parte delle altre forze di polizia. In tale ambito di intervento, è stato messo a disposizione uno strumento tecnologico, che consente l'accesso ai nominativi dei soggetti ritenuti pericolosi e segnalati sotto il profilo terroristico da 80 Paesi del mondo. Attraverso questo programma è possibile stringere le maglie e rilevare, ad esempio, se un soggetto, ristretto per reati comuni, in realtà sia stato segnalato da un altro Paese come pericoloso dal punto di vista terroristico.

Quanto sin qui riferito dimostra l'impegno che si sta approfondendo in questo delicato settore. Si intende, dunque, assicurare circa l'intenzione di mantenere alta la soglia di attenzione sull'importante questione sollevata e di proseguire nelle iniziative sinora intraprese nel settore.

Il Ministro della giustizia

ORLANDO

(31 ottobre 2016)

BERGER. - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

la direttiva europea 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (direttiva "Habitat") prevede, che per assicurare il ripristino o il mantenimento degli *habitat* naturali e delle specie di interesse comunitario in uno stato di conservazione soddisfacente occorre designare le "Zone Speciali di Conservazione" (ZSC) per realizzare una rete ecologica europea coerente denominata "Natura 2000", secondo uno programma temporale predefinito;

la Provincia autonoma di Bolzano, attraverso la sua Ripartizione alla natura, paesaggio e sviluppo del territorio, ha notificato a tutti i Comuni interessati e nello specifico al Comune di Dobbiaco l'avvio del procedimento per la "designazione dei Siti di importanza comunitaria (SIC) quali zone speciali di conservazione (ZCS)". (delibera della Giunta provinciale 39 del 19 gennaio 2016);

nel Comune di Dobbiaco, nel Parco naturale "Tre Cime" (IT3110050), è sita la cava "Langweg", con una superficie di circa 4,7 ettari;

si tratta di una cava esistente sin dagli Quaranta e quindi ben prima della istituzione del parco naturale citato (1981). Tale cava è sita nella valle di Landro, valle che collega Dobbiaco con Cortina d'Ampezzo, che scorre ai piedi dei picchi dolomitici. Essa è risultata particolarmente utile nel corso dei decenni per l'immediato impegno del suo parco macchine operatrici nel tempestivo sgombero e ripristino della viabilità spesso interrotta da frane naturali;

la totalità del territorio del parco (senza alcuna analisi di dettaglio e revisione specifica) è stata successivamente qualificata nel 2010 quale territorio di "Natura 2000";

considerato che a giudizio dell'interrogante:

una cava non può costituire sito di particolare rilievo e valenza naturalistica e di conseguenza non è classificabile fra i territori di "Natura 2000";

nel recepire la normativa europea "Natura 2000", la Provincia autonoma ha inoltre inserito per tali territori il divieto di coltivare le cave, comprese quelle esistenti, con la conseguenza che anche la cava in oggetto, allo scadere della concessione (2015), non è stata più rinnovata;

viene così chiusa *ope legis* un'azienda familiare di circa 10 operai, tutti del Comune di Dobbiaco e dintorni, operante da sempre in Dobbiaco e sostenuta dall'apprezzamento e dalla stima della cittadinanza;

Dobbiaco è una località periferica, che deve continuamente operare per la promozione e soprattutto la difesa dei posti di lavoro e delle imprese familiari, di cui combatte con tenacia il progressivo decremento;

il Consiglio comunale, pressoché unanimemente, si è più volte espresso per la presenza della cava Langweg e contro ogni sua forma di chiusura;

l'estrapolazione di tale superficie non inciderebbe sulla qualità ed entità dei territori sottoposti a tutela, che nel Comune di Dobbiaco, raggiungono circa il 60 per cento della superficie comunale;

considerato inoltre che in generale, i vincoli stabiliti per le aree di "Natura 2000" possono creare difficoltà per gli agricoltori e gli operatori turistici nel riuscire a coniugare ed a integrare appieno le loro attività all'interno delle aree di "Natura 2000",

si chiede di sapere:

in quale misura, in quale modo e con quale protocollo vengano considerate e vincolate le attività agricole e attività turistiche presenti nelle aree di "Natura 2000";

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno esaminare tutte le possibili soluzioni, al fine, nel contesto della definizione e designazione dei SIC e ZSC, di poter estrapolare tale piccolissima superficie (4,7 ettari) dai territori "Natura 2000" e consentire, quindi, la prosecuzione di un'attività storica con riflessi di pubblica utilità e garantire di conseguenza, il mantenimento di preziosi posti di lavoro in periferia.

(4-06009)

(23 giugno 2016)

RISPOSTA. - L'impossibilità di proseguire le attività della "cava Langweg" oltre l'anno 2015 deriva dal vincolo paesaggistico approvato dalla Provincia autonoma di Bolzano (ripartizione 28) con decreto del presidente della Giunta provinciale n. 103/V/81 del 22 dicembre 1981 per il "parco naturale Tre Cime", ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio", di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Più precisamente, all'art. 3 del citato decreto provinciale viene disciplinata l'"alterazione della morfologia dell'ambiente fisico e naturale", prescrivendo che «è vietata l'apertura di cave e miniere, le relative attività di ricerca, nonché qualsiasi alterazione della morfologia del territorio» e che «fa eccezione l'esistente cava "Langweg" nel Comune di Dobbiaco che può essere utilizzata fino al 2015. Il prelievo deve avvenire entro il limite riportato nell'allegata planimetria in scala 1:2.880. Il piede dell'attuale scarpata è da considerarsi il limite massimo consentito per la profondità degli scavi. Dopo la scadenza dei quindici anni il complessivo territorio deve essere riportato allo stato naturale tramite opere di modellamento e di rinverdimento seguendo le indicazioni dell'ufficio parchi naturali».

Con la deliberazione del presidente della Giunta provinciale di Bolzano del 2005 è stato concesso il prolungamento della concessione all'attività di cava fino al 2015, sulla base di una valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della direttiva 92/43/CEE "Habitat".

Con riferimento al quesito circa la possibilità di escludere l'area di cava dal perimetro del SIC, da punto di vista procedurale, tale valutazione dovrebbe essere condotta dall'autorità delegata alla gestione dei siti della rete "Natura 2000" ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, ovvero dalla Provincia autonoma di Bolzano, sulla base di una richiesta motivata presentata al Ministero, il quale provvede alla verifica e all'inoltro alla Commissione europea. Si precisa tuttavia che allo stato tale procedura non è percorribile. Infatti, negli anni scorsi il Ministero ha costantemente informato le Regioni e le Province autonome riguardo alla possibilità consentita dalla Commissione europea di proporre, entro il termine del 2015, modifiche motivate ai rispettivi siti della rete "Natura 2000".

Riguardo al quesito relativo alle implicazioni della direttiva "Habitat" sulle attività presenti nei siti della rete "Natura 2000" nell'ambito della citata valutazione complessiva e della procedura prevista dall'art. 6, comma 3, si evidenzia come le finalità della direttiva siano orientate alla tutela degli *habitat* e delle specie, comunque in un contesto di sviluppo sostenibile, piuttosto che alla mera imposizione di vincoli, come in altre normative riguardanti le aree protette e il paesaggio. Conseguentemente, l'eventuale ripermimetrazione del solo SIC IT3110050 "parco naturale Tre Cime" oltre ad essere attualmente non prevedibile in ragione della procedura di infrazione n. 2015/2163, non rappresenterebbe di per sé la procedura adatta per escludere l'area della "cava Langweg" dai vincoli paesaggistici di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 (di competenza del Ministero dei beni culturali), posti dalla Provincia autonoma di Bolzano all'interno dell'EUAP0937 "parco naturale Dolomiti di Sesto".

Alla luce di ciò, non si hanno elementi per ritenere che le problematiche evidenziate siano riconducibili al regime di tutela prevista dalla direttiva "Habitat" e, in ogni caso, l'eventuale ripermimetrazione del SIC non avrebbe alcun effetto pratico sui vincoli paesaggistici esistenti.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

GALLETTI

(20 settembre 2016)

BERTUZZI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

i trasferimenti delle risorse statali ai Comuni a seguito delle manovre finanziarie sono diminuite negli ultimi 3 anni di circa 6 miliardi e 450 milioni determinando una situazione finanziaria di assoluta insostenibilità;

in questo quadro di riduzione progressiva di trasferimenti si inserisce l'anomalia rappresentata dalla legge 24 aprile 1941, n. 392, recante "Trasferimento ai Comuni del servizio dei locali e dei mobili degli Uffici giudiziari", che trasferisce ai Comuni il servizio delle spese dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari e dispone che a quelli tra essi che siano sede di uffici giudiziari venga corrisposto dallo Stato un contributo annuo per il sostegno delle relative spese;

la normativa è stata emanata nel 1941 cioè prima della nascita della Repubblica e dell'approvazione della nostra Carta costituzionale che assegna allo Stato le funzioni in materia di giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale e giustizia amministrativa;

a fronte di una spesa media annuale pari a 315 milioni di euro per i tribunali e gli uffici giudiziari, anticipata dai bilanci dei Comuni, negli ultimi 3 anni il contributo versato dallo Stato ai Comuni a titolo di rimborso è stato compreso tra il 60 e l'80 per cento delle spese effettivamente sostenute e, a quanto risulta all'interrogante, gli acconti e i saldi sono stati spesso erogati accumulando gravi ritardi, a volte anche di diversi anni;

nel relativo capitolo di bilancio del Ministero della giustizia sono iscritti per l'esercizio in corso solo 79,8 milioni di euro mentre le spese sostenute dai Comuni relative all'anno 2012 sono di oltre 300 milioni di euro, già anticipati dalle casse delle amministrazioni comunali;

considerato che:

il processo di riorganizzazione delle sedi giudiziarie sul territorio nazionale ha, tra le inevitabili conseguenze, una maggiore concentrazione di spese sui Comuni, dove sono stati accorpati diversi uffici giudiziari, soppressi ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155;

a ciò si aggiunge un aumento delle richieste di spesa a carico dei bilanci di quei Comuni che accorpano le sedi giudiziarie soppresses, che riguardano spese per il trasloco, spese per la realizzazione, adeguamento e messa in sicurezza di nuove sedi, spese per le nuove utenze, spese per i nuovi servizi di vigilanza e di gestione ordinata degli immobili, con richiesta da parte dei Tribunali di risorse aggiuntive comprese tra il 15 e il 110 per cento rispetto all'anno precedente;

tali risorse sono state impiegate dai Comuni solo ed esclusivamente per garantire l'erogazione di un servizio di diretta gestione statale,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo intenda fornire informazioni e dati relativi alla materia;

quali provvedimenti ed iniziative urgenti intenda assumere per garantire il ristoro delle spese e il superamento di una situazione così problematica a carico dei bilanci comunali;

a quanto ammontino le risorse iscritte nel relativo capitolo di bilancio del Ministero per l'anno 2012 al fine di corrispondere il contributo ai Comuni e se, invece, siano state decurtate e, dunque, a quanto ammonti tale diminuzione rispetto all'anno precedente;

quali siano le iniziative che il Ministro in indirizzo e il Governo stanno intraprendendo al fine di assicurare la copertura delle spese già sostenute dai Comuni nel 2012, per garantire il rispetto della legge;

quali siano le iniziative che il Ministro in indirizzo e il Governo hanno intrapreso, al fine di garantire la copertura delle spese dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari per garantirne i servizi sull'intero territorio nazionale, relativamente agli anni 2013 e 2014;

se non ritenga opportuno superare questo sistema di copertura dei costi degli uffici giudiziari, promuovendo l'abrogazione della legge 24 aprile 1941, n. 392, e ponendo a carico dell'amministrazione della giustizia la gestione diretta delle spese in modo da garantire responsabilità ed efficacia.

(4-06574)

(26 ottobre 2016)

SERRA, PUGLIA, FUCSIA, BERTOROTTA, MORRA, TAVERNA, BOTTICI, CRIMI, MARTON, MANGILI, CIOFFI, LUCIDI, SCIBONA. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

i trasferimenti delle risorse ai Comuni, a seguito delle manovre finanziarie, sono diminuiti negli ultimi tre anni di 6 miliardi e 450 milioni di euro, determinando una situazione economica di assoluta insostenibilità;

inoltre la legge 24 aprile 1941, n. 392, recante "Trasferimento ai Comuni del servizio dei locali e dei mobili degli Uffici giudiziari" pone, a parere degli interroganti anacronisticamente, a carico dei Comuni le spese per la gestione degli uffici giudiziari e dispone che questi vengano in segui-

to rimborsati dal Ministero della giustizia con l'erogazione di un contributo economico annuo, mai integrale;

tale previsione normativa, che mette a carico dei Comuni le spese degli uffici giudiziari, è stata emanata nel 1941, cioè prima della nascita della Repubblica e dell'approvazione della nostra Carta costituzionale che assegna allo Stato le funzioni in materia di giustizia;

a fronte di una spesa media annuale dei tribunali ed uffici giudiziari, ed anticipate dai bilanci dei Comuni, pari a 315 milioni di euro, negli ultimi 3 anni il contributo versato dallo Stato ai Comuni a titolo di rimborso è stato compreso tra il 60 e l'80 per cento delle spese effettivamente sostenute e gli acconti e i saldi sono stati spesso erogati accumulando gravi ritardi, a volte anche di diversi anni;

nel relativo capitolo di bilancio del Ministero della giustizia sono iscritti per l'esercizio in corso solo 79,8 milioni di euro, mentre le spese sostenute dai Comuni relative all'anno 2012 sono di oltre 300 milioni di euro, già anticipati dalle casse delle amministrazioni comunali;

il processo di riorganizzazione delle sedi giudiziarie sul territorio nazionale ha comportato, tra le inevitabili conseguenze, una maggiore concentrazione di spese sui Comuni in cui sono state accorpate le sedi giudiziarie soppresse dal decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155;

a questo si aggiunge che dove sono state accorpate le sedi giudiziarie soppresse, iniziano a configurarsi nuove voci di spesa da mettere a carico dei bilanci comunali che si esplicitano in costi per il trasloco, per la realizzazione, adeguamento e messa in sicurezza di nuove sedi, per le nuove utenze, per i nuovi servizi di vigilanza e di gestione ordinata degli immobili, con richiesta da parte dei Tribunali di risorse aggiuntive e ulteriori comprese tra il 15 e il 110 per cento rispetto all'anno precedente;

dette risorse sono state impiegate dai Comuni solo ed esclusivamente per garantire l'erogazione di un servizio di diretta gestione statale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda fare una stima circa l'ammontare effettivo del debito nei confronti dei Comuni sede degli uffici giudiziari;

quali urgenti iniziative intenda assumere per sanare il debito pregresso e superare le numerose problematiche che il sistema implica per le casse dei Comuni sede degli uffici giudiziari;

a quanto ammontino le risorse iscritte nel relativo capitolo di bilancio del Ministero della giustizia per l'anno 2012, al fine di corrispondere

il contributo ai Comuni, se queste siano state decurtate ed in particolare a quanto ammonti tale diminuzione rispetto all'anno precedente;

quali misure di competenza intenda adottare al fine di assicurare la copertura delle spese già sostenute dai Comuni nel 2012, nel rispetto della legge, nonché garantire la copertura delle spese per l'erogazione del servizio della giustizia sull'intero territorio nazionale per l'anno 2013 e 2014;

se non intenda adoperare le opportune iniziative normative al fine di cambiare detto sistema di copertura dei costi degli uffici giudiziari, promuovendo l'abrogazione della legge 24 aprile 1941, n. 392, e ponendo a carico dell'amministrazione della giustizia la responsabilità della gestione diretta delle spese.

(4-06564)

(26 ottobre 2016)

RISPOSTA.^(*) - Mediante gli atti di sindacato ispettivo 4-06574 e 4-06564 si sottolinea, nel contesto anteriore al trasferimento al Ministero della giustizia delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari, le esigenze dei Comuni in relazione alla liquidazione dei contributi riferibili alle annualità pregresse, dovuti per effetto della legge n. 392 del 1941. Al fine di risolvere le criticità rilevate, nella medesima prospettiva delineata dagli interroganti, la legge di stabilità per il 2015 ha, come noto, radicalmente innovato la disciplina delle funzioni di spesa correlate alla gestione degli uffici giudiziari offrendo l'opportunità, una volta fronteggiata l'emergenza, di costruire un nuovo modello di maggiore efficienza, equità e risparmio economico.

Il Ministero ha assunto, sin nell'immediatezza, una serie di iniziative preparatorie, con la finalità di agevolare l'indifferibile trasferimento di funzioni, previsto ed effettivamente entrato in vigore dal 1° settembre 2015, adottando nuove misure organizzative tese a garantire la continuità dei servizi e dell'attività giurisdizionale. Nella prospettiva di raccogliere, attraverso il metodo del confronto, i contributi dei soggetti coinvolti dall'attuazione del nuovo modello di gestione, è stato istituito un tavolo tecnico permanente, aperto alle amministrazioni interessate, per la coerente definizione degli indirizzi politici delle amministrazioni centrali e per il monitoraggio delle attività necessarie alla relativa e coerente attuazione. È stata, in particolare, avviata e consolidata una proficua interlocuzione con gli enti istituzionali coinvolti, in special modo con l'ANCI, grazie alla quale si è pervenuti all'adozione congiunta di una convenzione quadro, sperimentando la praticabili-

^(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

tà di forme di collaborazione tra amministrazione centrale ed amministrazioni periferiche in termini di assistenza e supporto.

È stato, inoltre, adottato il regolamento sulle misure organizzative a livello entrante e periferico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 agosto 2015, che assume la peculiare funzione, nel quadro generale consegnato dalla legge di stabilità per il 2015 e dal nuovo regolamento di organizzazione dell'intero apparato ministeriale, di approntare le misure necessarie ad individuare i soggetti funzionalmente competenti alla definizione del procedimento decisionale di spesa, a delinearne i compiti e a definirne i rapporti con l'amministrazione centrale.

A ciò va aggiunto come, nella prospettiva di assicurare sul territorio la continuità dei servizi in precedenza svolti dal personale dei Comuni già distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari, sia stata prevista la possibilità di continuare ad avvalersi del medesimo personale, sulla base di accordi o convenzioni. Va, da ultimo, sottolineato come il Ministero sia attivamente impegnato anche nella promozione delle attività formative dei soggetti coinvolti nel procedimento di spesa, coerentemente alle iniziative assunte dalla Scuola superiore della magistratura. Ed è proprio grazie al sostegno dei Comuni ed alle sinergie sviluppate in sede locale che la transizione si è svolta senza evidenziare particolari disservizi, pur con le inevitabili difficoltà che il cambiamento ha comportato.

Nel passaggio al nuovo modello di gestione si iscrive, pertanto, la definizione dei contributi ancora dovuti ai Comuni in virtù della pregressa gestione diretta della spesa. Preme, al riguardo, sottolineare che proprio la prospettiva di un corretto avvio del nuovo sistema delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari ha orientato l'impegno del Ministero nel regolare, definitivamente e al più presto, le posizioni pregresse con i Comuni, nel quadro legislativo di riferimento e con i limiti finanziari dettati dalle disposizioni normative che hanno regolato la quantificazione e la liquidazione dei rimborsi.

Ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 187 del 1998, difatti, la determinazione del contributo da erogare ai Comuni doveva essere assunta, annualmente, con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, sulla base dei consuntivi delle spese effettivamente sostenute. Con il fine di allineare le scelte di politica economico-finanziaria ai generali obiettivi di contenimento della spesa pubblica, fissati anche in ambito comunitario, il decreto-legge n. 95 del 2012 aveva previsto per il Ministero della giustizia risparmi (in misura non inferiore a 30 milioni di euro per l'anno 2012 e a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013) in termini di minori contributi ai Comuni per le spese di funzionamento degli uffici giudiziari.

Nel delineato quadro normativo, i tempi e l'entità dei contributi erogabili sono stati essenzialmente condizionati dalle misure di risparmio previste dal citato decreto-legge: oltre a doversi attendere che le spese fossero indicate a consuntivo dei bilanci comunali e sottoposte al vaglio delle commissioni di manutenzione, la liquidazione doveva essere successivamente disposta con decreto interministeriale e secondo rigide percentuali di rimborso.

Con riferimento ai crediti maturati dai Comuni per l'anno 2012, dalle informazioni assunte presso il Ministero dell'economia ed attraverso le competenti articolazioni ministeriali consta come il decreto interministeriale abbia reso disponibile una somma pari a 77 milioni di euro circa, da imputarsi all'esercizio finanziario 2013. Per lo stesso esercizio era già stato erogato, con decreto del competente direttore generale di questo dicastero del 5 marzo 2014, un acconto pari a circa 65 milioni di euro. Lo stesso decreto interministeriale ha determinato nel 25,88 per cento circa delle spese effettivamente sostenute dai Comuni la misura del rimborso liquidabile. Con decreto del direttore generale di questo dicastero del 7 dicembre 2015 si è, pertanto, provveduto all'erogazione del saldo e, per alcuni Comuni, è stata operata la decurtazione degli importi, risultati eccedenti rispetto al contributo effettivamente determinato, erogati in acconto per le annualità precedenti. Anche il decreto per le spese sostenute nell'anno 2013 è stato firmato dai tre Ministri competenti ed è stato, pertanto, liquidato il relativo saldo.

Per venire incontro alle difficoltà rappresentate dai Comuni, la Direzione generale delle risorse ha disposto, con decreto in data 12 febbraio 2016, l'erogazione dell'acconto per le spese sostenute nell'anno 2014, determinato secondo parametri relativi al contributo liquidato, in via definitiva, per l'anno 2012. Il decreto interministeriale di determinazione del contributo spettante ai Comuni per l'anno di spesa 2014 è già stato sottoposto alla firma del Ministro della giustizia ed è, attualmente, alla firma del Ministro dell'interno e successivamente sarà trasmesso al Ministro dell'economia. Non appena completato quest'ultimo adempimento, si procederà all'erogazione ai Comuni aventi diritto del saldo spettante.

Al fine della determinazione dei contributi spettanti sino al 31 agosto 2015, invece, si sta procedendo all'esame dei rendiconti dei Comuni. Lo stanziamento di bilancio nello stato di previsione del Ministero della giustizia è pari, inoltre, a 111 milioni di euro per il 2014 e 133 milioni di euro per il 2015.

Dal 1° settembre 2015, alla luce di quanto disposto dalla legge di stabilità per il 2015, per il pagamento dei canoni, così come per le altre spese degli uffici giudiziari, sono state delegate le Corti d'appello.

Alla luce dei dati esposti, si intende assicurare che saranno poste in essere tutte le iniziative che possano soddisfare, nella misura più adeguata

ta, le aspettative dei Comuni sede degli uffici giudiziari. Nell'ambito dei lavori preparatori della manovra di finanza pubblica per il 2017-2019, sono, infine, all'esame del Governo iniziative finalizzate ad assicurare risorse, per l'importo complessivo di circa 300.000.000 euro destinate al ripianamento del debito complessivo residuo verso i Comuni per il rimborso delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari sino al 31 agosto 2015.

Il Ministro della giustizia

ORLANDO

(31 ottobre 2016)

BUEMI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

il decreto legislativo 7 settembre 2012, n.156, recante «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n.148», ha disposto la riduzione degli uffici del giudice di pace di cui alla tabella A allegata al medesimo decreto, con trasferimento delle competenze territoriali degli uffici soppressi ai corrispondenti uffici sovraordinati;

il comma 2 dell'articolo 3 del medesimo decreto, ha previsto la possibilità, per gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, di richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui è proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento e facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione degli enti medesimi;

il decreto-legge 31 dicembre 2014, n.192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (cosiddetto «Milleproroghe») convertito con modificazioni dalla legge n.11 del 2015, ha proposto una parziale modifica della norma di cui sopra (comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo n.156 del 2012), introducendo un differimento del termine proposto per richiedere il ripristino degli uffici soppressi, al 20 luglio 2015;

il decreto del 22 aprile 2015 emesso dal Ministero della giustizia, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 13 maggio 2015, all'articolo 2, comma 1, ha disposto la cessazione del funzionamento della sede dell'Ufficio del giudice di pace di Cariati (Cosenza), nonostante la Giunta cariatese, dando seguito alla volontà espressa in forma unanime dal Consiglio comunale, con la delibera n.63 del 26 giugno 2014 si fosse dichiarata favorevole

al mantenimento dell'importante presidio di legalità, oltre che disponibile a sostenere le relative, ingenti spese;

all'articolo 2, comma 2 del decreto è disposto, inoltre, che le competenze territoriali dell'Ufficio del giudice di pace soppresso di Cariati passino all'Ufficio del giudice di pace di Rossano, quindi non sarà più possibile iscrivere a ruolo nuove cause a decorrere dal 14 maggio 2015 presso detta sede giudiziaria;

la chiusura dell'Ufficio del giudice di pace di Cariati sarebbe da attribuire al personale che ha mostrato "scarsa motivazione e carente collaborazione" e, dunque, non idoneo a svolgere questa delicata mansione. Ma, atteso che il Ministero per mantenere il presidio ha chiesto di conoscere anche altri nominativi di impiegati disponibili a svolgere le funzioni giudiziarie, l'amministrazione comunale, con atto formale della Giunta ha manifestato al Ministero la disponibilità a provvedere con altro personale rispondente ai requisiti richiesti, da designare all'Ufficio del giudice di pace di Cariati;

considerato che:

la perdita dell'importante presidio di giustizia, con gli annessi disagi per la popolazione di un vasto comprensorio, rappresenta un ulteriore grave danno per un territorio già mortificato e privato dei servizi essenziali, quali l'ospedale di Cariati, il tribunale di Rossano, i treni a lunga percorrenza;

i cittadini sperano che il decreto di chiusura dell'Ufficio del giudice di pace di Cariati possa essere al più presto modificato, consapevoli della necessità, nel luogo, di un ufficio giudiziario per la risoluzione di numerose controversie civili, penali e amministrative definite "di minore entità",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione di grave difficoltà nella quale sono costretti ad operare gli enti locali e territoriali preposti all'amministrazione della giustizia a seguito delle soppressioni e degli accorpamenti operati nel 2012;

se il Ministro sia a conoscenza della situazione sopra illustrata e se non ritenga che essa possa portare ad una situazione emergenziale cronica che avrà effetti negativi sul funzionamento della giustizia, con ripercussioni sui territori interessati e sui cittadini ivi residenti;

in quali termini il Ministro ritenga di poter intervenire, al fine di promuovere una revisione dell'attuale previsione riguardante l'Ufficio del giudice di pace di Cariati - vista anche la chiusura del Tribunale di Rossano

- considerata penalizzante per l'amministrazione della giustizia e per l'effettiva tutela dei diritti di eguaglianza sostanziale dei cittadini.

(4-03958)

(13 maggio 2015)

RISPOSTA. - Come noto, il Ministero ha ormai consolidato il processo di adeguamento della geografia giudiziaria conseguente al riordino complessivo degli uffici di primo grado, disposto con l'adozione dei decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012, e successive modificazioni. La revisione degli uffici di primo grado ha costituito una delle più rilevanti riforme strutturali degli ultimi anni, comportando un significativo incremento di efficienza del sistema giudiziario attraverso il recupero di economie di scala e, soprattutto, il miglioramento dei tempi e della qualità delle decisioni giudiziarie in virtù della promozione del principio di specializzazione. La riforma ha, certamente, avviato un significativo processo di risparmio di spesa, in corso di progressiva implementazione e verifica, così come sono oggetto di continuo monitoraggio gli effetti degli interventi attuati, anche al fine di individuare possibili rimedi correttivi alle criticità evidenziate nella fase attuativa.

Con particolare riferimento alla riforma della geografia giudiziaria degli uffici del giudice di pace, va evidenziato come, in attuazione della delega concessa al Governo con la legge n. 148 del 2011, sia stata originariamente disposta, tra l'altro, la soppressione di 666 presidi del giudice di pace, tra cui l'ufficio con sede in Cariati.

In corrispondenza della considerevole riduzione delle strutture giudicanti su tutto il territorio nazionale, il legislatore delegato ha, tuttavia, previsto, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 156 del 2012, che gli enti locali interessati potessero richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace soppressi, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, nonché del fabbisogno del personale amministrativo, messo a disposizione dagli enti medesimi.

Con il decreto ministeriale 10 novembre 2014, all'esito della decorrenza dei termini perentori fissati dal precedente decreto ministeriale 7 marzo 2014 ed in attuazione del richiamato articolo 3 del decreto legislativo n. 156, sono state individuate le sedi degli uffici del giudice di pace mantenute con oneri a carico degli enti locali, valutando positivamente le istanze rispondenti ai requisiti previsti dalla legge e determinando, conseguentemente, l'efficacia del nuovo assetto gestionale dal 16 dicembre 2014. Al fine di rivalutare le disponibilità successivamente manifestate dagli enti locali che non si erano tempestivamente avvalsi delle procedure finalizzate al

mantenimento degli uffici del giudice di pace, la finestra temporale è stata ulteriormente ampliata.

A seguito dell'iniziativa assunta dal Comune di Cariatì, pertanto, è stato possibile rivalutare la soppressione in sede di adozione del recente decreto ministeriale 27 maggio 2016, con il quale è stata definitivamente perfezionata la complessa procedura prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 156. Con tale decreto, infatti, è stata completata la disciplina del passaggio al nuovo assetto gestionale e si è provveduto alla ricognizione del definitivo assetto delle circoscrizioni degli uffici del giudice di pace, in attuazione delle disposizioni relative al mantenimento degli uffici soppressi con oneri a carico degli enti locali, secondo le disposizioni del citato decreto legislativo n. 156 e in conformità a quanto prescritto con legge n. 11 del 2015 ed alle statuizioni della circolare ministeriale del 12 maggio 2015, concernente istruzioni per il ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi ai sensi del decreto-legge n. 192 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2015.

Al fine di agevolare le iniziative che hanno consentito agli enti locali interessati di conservare gli uffici del giudice di pace originariamente soppressi, il termine entro cui la formazione del personale destinato agli uffici avrebbe dovuto essere concluso è stato, come noto, successivamente prorogato al 31 maggio 2016 con l'articolo 2-ter del decreto-legge n. 210 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2016.

Per effetto delle determinazioni assunte con il citato decreto ministeriale sono stati, pertanto, ripristinati, con oneri a carico degli enti locali richiedenti, 51 uffici del giudice di pace, coniugando esigenze di prossimità della giurisdizione con le misure di contenimento della spesa pubblica.

Il Ministro della giustizia

ORLANDO

(31 ottobre 2016)

CASSON. - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

il caso delle grandi navi da crociera a Venezia evidenzia, come è noto, diverse criticità. Una di esse riguarda le relative emissioni in atmosfera che contribuiscono in misura rilevante ad abbassare la qualità dell'aria in ragione delle caratteristiche e della quantità dei combustibili utilizzati;

secondo la normativa italiana (decreto legislativo n. 152 del 2006, parte V) di recepimento delle disposizioni europee (direttiva 2005/33/CE) sono ora in essere le seguenti limitazioni relativamente ai combustibili ad uso marittimo: è vietato l'utilizzo di "gasoli marini" con tenore di zolfo superiore allo 0,10 per cento in massa "nelle acque territoriali e nelle zone di protezione ecologica" (art. 295, comma 1); è vietata l'immissione sul mercato di "gasoli marini" con tenore di zolfo superiore allo 0,1 per cento in massa (art. 295, comma 2); è vietata l'immissione sul mercato di oli marini (ZEE) con tenore di zolfo superiore allo 1,5 per cento in massa (art. 295, comma 3); è vietato alle navi battenti bandiera italiana "l'utilizzo di combustibili per uso marittimo con tenore di zolfo superiore all'1,5 per cento in massa (...) nelle acque territoriali, nelle zone economiche esclusive [ZEE] e nelle zone di protezione ecologica [ZPE], ricadenti all'interno di aree di controllo delle emissioni di SOx, ovunque ubicate" (art. 295, comma 4); il medesimo divieto è fatto valere per navi non battenti bandiera italiana che hanno attraversato una di tali aree in territorio italiano o con esso confinante e che si trovano in porto italiano (art. 295, comma 4); al momento tuttavia non risultano designazioni di ZEE (aree del mare adiacenti alle acque territoriali per le quali possono essere riservati ad uno Stato diritti esclusivi di gestione delle risorse naturali, secondo la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982), anche se è recente uno studio della Commissione europea che ne evidenzia possibilità e convenienze anche per l'area adriatica-ionica (presentato dalla Commissaria alla pesca in data 11 luglio 2013); anche le ZPE sono previste dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, ma al momento non ne sono istituite nell'Adriatico (una fu tuttavia istituita unilateralmente dalla Croazia e poi sospesa); è vietato alle "navi adibite alla navigazione interna" l'utilizzo di combustibili, diversi dal "gasolio marino" e dall'"olio diesel marino", con tenore di zolfo superiore allo 0,1 per cento in massa (art. 295, comma 7); secondo il codice della navigazione (regio decreto n. 327 del 1942, art. 21, è considerata navigazione interne quella che si svolge su laghi, fiumi, canali "e altre acque interne" e dunque tra queste ultime possono annoverarsi anche le acque lagunari; è vietato nelle navi all'ormeggio (legate in banchina) l'utilizzo di combustibili per uso marittimo con tenore di zolfo superiore allo 0,1 per cento in massa (art. 295, comma 8); il combustibile consentito deve essere utilizzato "il prima possibile dopo l'ormeggio" fino al "più tardi possibile prima della partenza" (art. 295, comma 8) e non si dà luogo all'obbligo qualora l'ormeggio sia di durata inferiore a due ore secondo l'orario reso noto al pubblico (art. 295, comma 9).

secondo le norme internazionali IMO (International maritime organization) il combustibile tenuto a bordo deve oggi avere un contenuto di zolfo inferiore a 3,5 per cento e dal 2020 non superiore allo 0,5 per cento (International convention on the prevention of pollution from ships, MARPOL 73/78, annesso VI, entrato in vigore nel 2005), salvo un'eventuale revisione della fattibilità prevista per il 2018; tuttavia per le zone designate ECA (Emission control area) il combustibile usato in navigazione deve avere un contenuto di zolfo inferiore 1,0 per cento ed inferiore allo 0,1 per cento dal 2015. Sono attualmente designate come aree ad emissioni controllate i se-

guenti mari: mar Baltico (vincolo su monossido di azoto, in vigore dal 2006); mare del Nord (vincolo su monossido di azoto, in vigore dal 2007); acque costiere del Nord America (vincolo su monossido di azoto e monossido di zolfo, in vigore dal 2012); acque costiere di stati Uniti e Caraibi (vincolo sulle stesse due sostanze, in vigore dal 2014);

i limiti imposti dalla MARPOL sono stati recepiti dall'Unione europea con la direttiva 2005/33/CE, modificata dalla 2012/33/UE, che dovrà essere recepita dagli stati membri entro il 18 giugno 2014;

al momento (e fino al 31 dicembre 2013) è inoltre in essere un accordo volontario (Venice blue flag 2013) tra compagnie di navigazione (non tutte quelle che fanno scalo alla Stazione marittima passeggeri di Venezia) ed i rappresentanti delle autorità locali (Comune, autorità portuale, autorità marittima) con il quale le stesse compagnie si impegnano ad utilizzare il combustibile prescritto all'ormeggio secondo la vigente normativa (cioè con tenore di zolfo non superiore allo 0,1 per cento in massa) anche nella navigazione dall'ingresso in laguna, dalla bocca di porto di lido, fino all'ormeggio (e viceversa),

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno attivarsi al fine di provvedere al più presto al recepimento nell'ordinamento italiano delle citate direttive 2005/33/CE e 2012/33/UE per limitare il tenore di zolfo nei combustibili per uso marittimo all'interno delle acque della laguna di Venezia;

se intendano considerare l'opportunità di applicare i limiti per i carburanti ad uso marittimo prescritti nella navigazione interna debbano, *ex lege*, anche alla navigazione nei canali lagunari (tenore di zolfo non superiore allo 0,1 per cento in massa);

se considerino la possibilità di istituire, con accordi internazionali, nel golfo di Venezia, o nell'Adriatico, misure speciali di contenimento delle emissioni in atmosfera derivanti dai combustibili marittimi riservate ad aree di particolare tutela (ECA, ZPE, ZEE); zone economiche esclusive, d'intesa con i Paesi frontalieri, utili per la migliore gestione della pesca nonché per ridurre l'inquinamento da emissioni in atmosfera (con combustibili per uso marittimo con tenore di zolfo non superiore all'1,5 per cento in massa); zone di protezione ecologica (ZPE), d'intesa con i Paesi frontalieri, utili anche al fine di ridurre l'inquinamento da emissioni in atmosfera (con combustibili per uso marittimo con tenore di zolfo non superiore all'1,5 per cento in massa); zone economiche esclusive (ZEE), d'intesa con i paesi frontalieri, utili per la migliore gestione della pesca nonché per ridurre l'inquinamento da emissioni in atmosfera (con combustibili per uso marittimo con tenore di zolfo non superiore all'1,5 per cento in massa); zone ECA per cui il combu-

stibile usato in navigazione deve avere un contenuto di zolfo inferiore ora all'1,0 per cento ed allo 0,1 per cento dal 2015.

(4-00994)

(15 ottobre 2013)

CASSON. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

i contenuti della riunione svoltasi a Roma il 5 novembre 2013 sulla questione del transito delle grandi navi crociera nella laguna di Venezia sono stati resi noti da un comunicato ufficiale e le decisioni assunte in tale riunione dovranno essere adottate con relativi provvedimenti attuativi;

da notizie di stampa locale sull'esito della riunione si apprendono dichiarazioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lupi e del presidente dell'autorità portuale Costa relative all'intenzione di inserire il progetto del canale Contorta all'interno della legge obiettivo, ipotesi peraltro non contemplata nel comunicato ufficiale;

al fine di evitare fraintendimenti sullo spirito delle finalità volte a ricercare la migliore scelta possibile sulla soluzione progettuale finale e definitiva per le grandi navi crociera a Venezia, si ribadisce che sono vigenti normative dello Stato, con rango di legge nazionale, che impongono limiti a tutela di Venezia e della sua laguna, con particolare riferimento alla necessità di garantire, in ogni caso, interventi graduali e reversibili, in modo da evitare ogni grave alterazione dell'equilibrio e della morfodinamica lagunari;

di recente, gravi fatti criminali che hanno condotto a decine di arresti ed incriminazioni per delitti contro la pubblica amministrazione hanno confermato l'uso delinquenziale fatto da società private, anche di interesse pubblico, del denaro pubblico;

a giudizio dell'interrogante si corre tale rischio nel caso di adozione di soluzioni affrettate e irrispettose delle trasparenti procedure amministrative imposte dalla legge per la laguna di Venezia anche relativamente alla questione "grandi navi",

si chiede di sapere:

se il Governo intenda adeguarsi, per quanto di competenza, affinché nei provvedimenti da adottare a seguito delle decisioni assunte nella riunione del 5 novembre a Roma sulle grandi navi crociera a Venezia venga

garantito che tutte le soluzioni presentate dai vari soggetti siano contemporaneamente comparate e valutate in sede di valutazione di impatto ambientale con le modalità dettate dall'apposita commissione VIA nazionale opportunamente potenziata ed attrezzata con audizioni tecniche attraverso un processo trasparente e partecipato;

se non ritengano che in tale contesto vada esplicitamente fatto divieto di ricorrere alla legge obiettivo che il proponente di una delle soluzioni prospettate, quale quella dello scavo del canale Contorta, vorrebbe perseguire, nel tentativo di prefigurare aprioristiche posizioni preferenziali, peraltro per un progetto osteggiato da più autorevoli pareri e che l'interrogante ritiene in contrasto con la legislazione speciale per Venezia, nonché negativo per la stretta correlazione con l'equilibrio idraulico e morfodinamico della laguna;

se il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ritenga opportuno svolgere appieno quel ruolo di autorità istituzionalmente responsabile nel garantire la sostenibilità delle trasformazioni lagunari affinché la tutela ed il riequilibrio lagunari costituiscano doverosi elementi di principio, anche al fine di evitare che incoerenti ed ulteriori ipotesi di intervento, quali quelli che in questi giorni si presentano relativi a "interventi per la protezione e la conservazione dei fondali del canale Malamoco-Marghera", possano creare gravissime alterazioni degli equilibri e delle dinamiche naturali, oltre a rischiare di generare nuove situazioni criminali quali quelle sopra ricordate.

(4-01144)

(18 novembre 2013)

CASSON, CIRINNA', DIRINDIN, SPILABOTTE, PUPPATO, FAVERO. - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e dei beni e delle attività culturali e del turismo.* - Premesso che:

il tema delle soluzioni progettuali dei percorsi delle grandi navi crociera a Venezia, per la loro stretta correlazione con l'equilibrio idraulico e morfodinamico della laguna, va inquadrato in un ambito "ambientale" laddove la legislazione speciale per Venezia e la sua laguna e la normativa ambientale per la realizzazione di opere di interesse pubblico costituiscono specifici ed obbligati riferimenti;

in alcune delle proposte all'esame delle autorità competenti sono presenti soluzioni progettuali che, nel prevedere tracciati di nuovi canali marittimi navigabili di considerevoli dimensioni all'interno della laguna, inne-

stano l'insorgere di rilevanti problemi di carattere morfodinamico i cui effetti negativi di tale traffico sono ben documentati dalla modificazione dei fondali lagunari intervenuta dopo la realizzazione dei grandi canali navigabili in termini soprattutto di erosione dei fondali della laguna e modifiche delle correnti di marea;

lo scavo di canali con caratteristiche simili a quelle prospettate ingenera pesanti interazioni fra il campo di moto locale indotto dalla navigazione, i fondali, le sezioni del canale stesso, la circolazione secondaria e i bassifondi che lo affiancano che non vengono annullate neanche con costose opere di neutralizzazione e/o mitigazione nel tentativo di ridurre gli effetti negativi nel corpo lagunare;

tali interventi di nuovi canali marittimi navigabili all'interno della laguna appaiono perciò in contrasto con il dettato della legislazione speciale per Venezia e la sua laguna che ne tutela l'equilibrio idraulico (art. 1 della legge 16 aprile 1973, n. 171, recante "Interventi per la salvaguardia di Venezia"), richiede il riequilibrio idrogeologico della laguna, l'arresto ed inversione del processo di degrado del bacino lagunare e l'eliminazione delle cause che lo hanno provocato (art. 3 della legge 29 novembre 1984, n. 798, recante "Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia"), stabilisce il ripristino della morfologia lagunare (art. 3, comma 2/d, della legge 5 febbraio 1992, n. 139, recante "Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna");

in tale contesto svolge una funzione rilevante il piano morfologico di riequilibrio della laguna, già previsto dalla legislazione speciale per Venezia, cui spetta il compito di garantire, per la laguna, la sostenibilità ambientale delle trasformazioni, ed al quale dovrà attenersi peraltro anche il piano regolatore portuale atteso da quasi 20 anni, e che non potrà non considerare l'incidenza che i percorsi delle grandi navi crociera avranno nell'ecosistema laguna;

esiste a Padova una scuola idraulica presso il Dipartimento di ingegneria civile edile ambientale dell'Università di Padova, nota per la consolidata e più che trentennale esperienza nel campo della modellistica numerica applicata all'idraulica ed alla morfodinamica (esperienza ben nota e riconosciuta in campo nazionale ed internazionale e che per la laguna di Venezia costituisce punto di eccellenza della ricerca), scuola che potrebbe costituire un supporto fondamentale nell'esame e gestione delle proposte avanzate in merito,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza delle situazioni di fatto descritte;

se ritengano di dover garantire che la comparazione delle alternative presentate alle autorità competenti per la scelta della soluzione definitiva venga esperita nello spirito e nei principi che regolano l'equilibrio idraulico e morfodinamico della laguna in ottemperanza a quanto disposto dalla vigente legislazione speciale per Venezia e la sua laguna;

se il Ministro dell'ambiente, con i suoi uffici competenti per la loro funzione di tutela di salvaguardia della laguna di Venezia, ritenga di attivarsi al fine di assicurare che le decisioni finali avvengano all'interno di procedure regolate dalla normativa ambientale in termini di valutazione ambientale strategica, d'impatto ambientale e di incidenza ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006, aggiornato dal decreto legislativo n. 196 del 2010);

se non ritengano che la scelta definitiva volta a risolvere il transito delle grandi navi da crociera a Venezia, per il suo indubitabile impatto con il corpo acqueo lagunare, debba avvalersi di un ente terzo che garantisca l'attendibilità scientifica, non accontentandosi di istruttorie a giudizio degli interroganti addomesticate da enti e uffici già dimostratisi proni in passato verso interessi gestiti da società private quali il consorzio Venezia nuova e le società crocieristiche.

(4-00903)

(25 settembre 2013)

RISPOSTA.^(*) - Con riferimento alle interrogazioni 4-00903, 4-00994 e 4-01144, sulla base degli elementi acquisiti, si rappresenta quanto segue.

Attualmente, come stabilito dal decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni ed integrazioni, sono all'esame istruttorio della commissione tecnica di questo Ministero per la verifica dell'impatto ambientale e la valutazione ambientale strategica (commissione VIA e VAS) le procedure relative ai seguenti progetti: "Adeguamento via acqua di accesso alla stazione marittima di Venezia e riqualificazione delle aree limitrofe al Canale Contorta Sant'Angelo" e "Nuovo Terminal Crociere di Venezia alla Bocca di Lido denominato Venis Cruise 2.0".

La valutazione di impatto ambientale analizza tutte le componenti interessate dal progetto: essa deve comprendere gli effetti sulle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, all'uso del suolo, alla fauna e

^(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle tre interrogazioni sopra riportate.

alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, al paesaggio e all'interazione tra questi vari fattori.

Più specificatamente il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, recante "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità", stabilisce che la valutazione dell'impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e a norma degli articoli da 4 a 11, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori: l'uomo, la fauna e la flora; il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio; i beni materiali ed il patrimonio culturale; l'interazione tra tutti i fattori in precedenza citati. La valutazione deve altresì comprendere gli effetti sulle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, all'uso del suolo, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, al paesaggio e all'interazione tra questi vari fattori.

Con particolare riferimento alle acque della laguna di Venezia, si segnala che nel Consiglio dei ministri del 12 ottobre 2015, su proposta della Presidenza del Consiglio e di questo Ministero, è stato approvato il decreto legislativo n. 172 del 2015, recante "Attuazione della direttiva 2013/39/UE, che modifica le direttive 2000/60/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque". Il provvedimento modifica alcune disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006, e riguarda gli *standard* di qualità ambientale nel settore della politica delle acque. L'obiettivo è combattere l'inquinamento idrico rafforzando il monitoraggio dello stato delle acque.

Il decreto aggiorna, recependo le indicazioni della normativa europea, gli elenchi delle sostanze chimiche ritenute maggiormente pericolose con 12 nuove sostanze tra cui componenti contenuti in prodotti fitosanitari, sostanze chimiche industriali e sottoprodotti della combustione, rivedendo inoltre i livelli di concentrazione di altre 7 sostanze già incluse nell'elenco, in linea con i parametri indicati dalla UE. Vengono definiti anche i termini e le modalità certe con cui eseguire il monitoraggio sulle acque e contestualmente viene introdotto l'obbligo di un continuo controllo delle sostanze presenti nell'elenco definito dalla Commissione europea. Le Regioni e le Province autonome, avvalendosi delle Agenzie regionali per l'ambiente, applicano gli *standard* di qualità ambientale (SQA), con l'obiettivo di raggiungere il buono stato chimico delle acque entro il 2021 per le sostanze individuate in passato ed entro il 2027 per le nuove sostanze individuate.

Con specifico riferimento alle emissioni in atmosfera delle grandi navi da crociera, che contribuiscono ad abbassare la qualità dell'aria, la normativa nazionale in materia (decreto legislativo n. 155 del 2010, e successive modificazioni ed integrazioni) affida alle Regioni e alle Province au-

tonome le attività di valutazione finalizzate a conoscere il contesto territoriale e quelle di pianificazione volte ad identificare gli interventi più efficaci per assicurare il rispetto degli *standard* di qualità dell'aria e ad assicurarne l'attuazione. A queste ultime compete quindi il monitoraggio degli inquinanti atmosferici, la predisposizione dei piani o programmi per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria (compresa l'individuazione dei soggetti deputati all'attuazione di tali piani quali ad esempio la Regione stessa o i Comuni) nonché la trasmissione al Ministero delle relative informazioni per l'invio alla Commissione europea.

La Regione Veneto, per fronteggiare il problema dell'inquinamento atmosferico, con deliberazione del Consiglio regionale n. 57 dell'11 novembre 2004, ha approvato il piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera che definisce le prime misure atte a ridurre l'inquinamento atmosferico nel Veneto per gli inquinanti considerati critici. A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 155 del 2010, la Regione ha quindi provveduto a definire un secondo piano di risanamento e tutela della qualità dell'aria, tenendo in particolare considerazione le misure definite a livello di bacino padano. Il piano è stato approvato con deliberazione n. 34 del 15 aprile 2014 e include un *set* di misure che mirano alla riduzione dei principali inquinanti atmosferici, con un orizzonte temporale fino al 2020.

A livello nazionale si segnala che, stante la competenza primaria delle Regioni in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria, l'azione del Ministero è stata mirata a garantire un costante e fondamentale supporto alle amministrazioni regionali e locali. In primo luogo, al fine di favorire un confronto istituzionale sul tema della valutazione e gestione della qualità dell'aria, è stato istituito presso questo dicastero un coordinamento tra i rappresentanti dei Ministeri dell'ambiente e della salute, di ogni Regione e Provincia autonoma, dell'Unione delle Province italiane (Upi) e dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (Anci), nonché delle agenzie e degli istituti tecnici con competenze in materia ambientale (Ispra, Iss, Enea, Cnr). Nel contesto di tale coordinamento sono individuati gli indirizzi comuni per la valutazione della qualità dell'aria, anche in relazione agli strumenti di pianificazione.

Anche con le amministrazioni regionali è stata avviata un'interlocazione finalizzata a porre in essere soluzioni mirate e condivise per l'individuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria specifiche per i diversi territori. In particolare, nel dicembre 2013 è stato sottoscritto un importante accordo di programma tra i Ministri dell'ambiente, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e trasporti, delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute, aventi competenza in settori che producono emissioni in atmosfera, e le Regioni e Province autonome del bacino padano. L'accordo prevede l'istituzione di appositi gruppi di esperti con il compito di analizzare i principali settori produttivi (trasporto merci e passeggeri, riscaldamento civile e risparmio energetico, industria, agricoltura) e di individuare, con riferimento ad ogni singolo settore, specifiche misure

analizzate anche in relazione alle ricadute ambientali e agli effetti socioeconomici. Le Regioni del bacino padano dovranno quindi provvedere all'adozione delle misure elaborate dai gruppi attraverso una modifica dei propri piani di qualità dell'aria.

Ad ogni modo, come evidenziato, nel corso dell'esame istruttorio della commissione VIA e VAS, la valutazione di impatto ambientale deve comprendere tutti gli effetti, diretti e indiretti, sulle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto del progetto proposto, così come specificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988. Nella fattispecie, nel corso delle istruttorie tecniche della commissione VIA e VAS, saranno tenuti in debita considerazione i problemi relativi all'impatto del transito delle grandi navi nella laguna e degli scavi di nuovi canali per realizzare vie d'acqua di accesso alternative a quelle dei canali di San Marco e della Giudecca. Saranno altresì opportunamente valutate tutte le eventuali opzioni alternative per il passaggio delle grandi navi nella laguna.

I progetti in corso d'esame hanno la finalità di rispondere a quanto previsto dal decreto interministeriale 2 marzo 2012 recante disposizioni generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili per la protezione di aree sensibili del mare territoriale. Il decreto, all'articolo 2, comma 1, prevede, per motivi di protezione dell'ambiente marino, ulteriori misure di protezione per zone particolarmente vulnerabili, tra cui i canali di San Marco e della Giudecca nella laguna di Venezia (battuti dalle navi facenti ingresso o uscenti dalle bocche del Lido), con divieto di transito per quelle unità di tonnellate di stazza lorda superiori a 40.000. Lo stesso decreto, all'articolo 3, prevede disposizioni transitorie subordinanti l'applicazione del divieto di cui all'articolo 2, all'individuazione, da parte dell'autorità marittima, della disponibilità di vie di navigazione alternative a quelle vietate.

Con ordinanza n. 153 del 2013, la Capitaneria di porto di Venezia ha proceduto all'individuazione, sotto il profilo tecnico-nautico e di sicurezza della navigazione, della disponibilità di vie di navigazione alternative a quelle vietate. Tuttavia, l'ordinanza è stata oggetto di annullamento da parte del giudice amministrativo. Ciò nonostante, l'allora misura temporanea di mitigazione del rischio della soglia limite delle 96.000 tonnellate di stazza lorda, secondo quanto appreso dalla Capitaneria di porto di Venezia, di fatto è stata autonomamente mantenuta fino ad oggi dagli agenti raccomandatari marittimi nel programma degli scali crocieristici presentati a seguito degli impegni assunti dall'Autorità portuale anche nelle diverse riunioni interministeriali.

Inoltre, a seguito dell'operatività del nuovo terminal Ro-Ro/Pax di Fusina, raggiungibile dalle opposte bocche di Malamocco, con percorso in direzione della zona industriale di Marghera, tutte le navi traghetto non percorrono più i canali di San Marco e della Giudecca oggetto di divieto. Si precisa, al riguardo, che anche le navi adibite al traffico merci in atto transi-

tano attraverso le stesse bocche di Malamocco. Peraltro, sulla base delle informazioni fornite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si segnala che le compagnie di navigazione hanno già operato una programmazione in riduzione del traffico.

Sulla questione è intervenuta anche l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (Unesco), chiedendo, tra l'altro, che entro il 1° febbraio 2017 l'Italia produca una relazione dettagliata sullo stato di conservazione di Venezia e della sua laguna, con la prospettiva, nel caso in cui non venissero evidenziati sostanziali progetti per la tutela del bene, di iscriverlo nella "lista del patrimonio mondiale in pericolo".

Fermi restando gli aggiornamenti sullo stato di avanzamento delle valutazioni di impatto ambientale, questo Ministero sta considerando di attivare i necessari contatti per organizzare un apposito incontro con i Ministeri delle infrastrutture e dei beni e delle attività culturali e del turismo, per un esame congiunto e complessivo dell'intera problematica, anche al fine di dare piena attuazione al decreto interministeriale 2 marzo 2012.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

GALLETTI

(7 ottobre 2016)

CASSON. - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

in data 27 aprile 2016, dalla stampa cittadina, si è appreso che, durante la seduta della commissione consiliare V del 26 aprile 2016, l'assessore per l'ambiente del Comune di Venezia, geometra Massimiliano De Martin, dava informazione che l'Autorità portuale di Venezia aveva presentato ufficialmente alla commissione per le verifiche di impatto ambientale (VIA) del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'istanza relativa allo scavo di un nuovo grande canale nella laguna di Venezia, il così detto canale Tresse nuovo, dava notizia che la documentazione era stata trasmessa e depositata al Comune e invitava gli enti interessati a presentare le loro osservazioni;

tale informazione è stata ribadita nel corso della successiva riunione del Consiglio comunale di Venezia del 28 aprile;

nessun avviso pubblico, da parte dell'Autorità portuale, è comparso sui quotidiani, nazionali e locali, circa l'avvenuta presentazione dell'istanza di VIA (art. 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006);

si è appreso dalla stampa locale, e poi appurato, che la ragione della mancata comunicazione pubblica risiederebbe nel fatto che l'istanza dello scavo del canale Tresse nuovo sarebbe stata presentata al Ministero in data 26 aprile 2016, con titolazione in epigrafe e nei contenuti progettuali non conformi alla nuova disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 50 del 2016, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 il 19 aprile ed entrato in vigore il 20 aprile;

gli elaborati presentati dall'autorità portuale di Venezia sono stati presentati in base al codice degli appalti di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, che risulta abrogato dall'art. 217 del nuovo codice degli appalti di cui sopra dal giorno stesso della sua entrata in vigore;

avvalora l'immediata efficacia del nuovo codice il fatto che nelle norme transitorie contenute all'art. 216, al comma 27, viene precisato che "Le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto secondo la disciplina già prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono concluse in conformità alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio. Le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti";

alla data dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 50 del 2016, presso il Ministero dell'ambiente non risultava avviata alcuna procedura per la valutazione di impatto ambientale del progetto intitolato, direttamente o indirettamente, canale Tresse nuovo;

risulta altresì che già una precedente istanza di VIA per il canale Tresse nuovo con "Interventi per la sicurezza dei traffici delle grandi navi nella Laguna di Venezia" era stata dichiarata irricevibile, mentre il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con lettera del direttore generale Puja ne avrebbe genericamente raccomandata la priorità;

da un accesso agli atti effettuato dall'interrogante, risulta che una lettera del 15 marzo 2016 del capo di gabinetto del Ministro delle infrastrutture, Mauro Bonaretti, all'Autorità portuale di Venezia attesta che «Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha dichiarato irricevibile l'istanza relativa all'avvio della procedura di VIA Speciale per il progetto "Canale Tresse Nuovo - Interventi per la sicurezza dei traffici delle grandi navi nella Laguna di Venezia" in quanto trasmesso non corredato dagli atti e dalla documentazione progettuale prevista dalle "Specifiche tecni-

che per la predisposizione e la trasmissione della documentazione relativa alle procedure di VAS e VIA»);

il capo di gabinetto scriveva anche: «Si invita pertanto codesta Autorità a predisporre la documentazione necessaria ad avviare la suddetta procedura in conformità con quanto previsto dalle specifiche tecniche sopra indicate»;

alla data del 20 aprile 2016, giorno di entrata in vigore del nuovo codice degli appalti, non risulterebbe pervenuta al Ministero dell'ambiente alcuna istanza di VIA che faccia rientrare il progetto nella condizione prevista dall'art. 216;

sempre da attività di accesso agli atti può dirsi che in nessun carteggio, tra l'Autorità portuale e il Ministero delle infrastrutture e tra quest'ultimo e il Ministero dell'ambiente, contrariamente a quanto sostenuto dall'Autorità portuale di Venezia, il Ministero delle infrastrutture riconoscerebbe o indicherebbe il progetto in variante, o come parziale variante ad altro progetto in valutazione;

il capitano di vascello Goffredo Bon, prima ancora di assumere il comando della Capitaneria di porto di Venezia, in un'intervista rilasciata venerdì 6 aprile, ha dichiarato: «penso che il progetto delle Tresse possa essere la soluzione valida», dimostrando di non essere informato minimamente del fatto che l'istanza di VIA non era stata nemmeno incardinata e che il progetto sarebbe quindi giuridicamente inesistente;

a giudizio dell'interrogante il contesto nel quale cade la questione del canale è reso confuso e inquietante da altri eventi collaterali molto importanti: 1) l'Autorità portuale di Venezia è prossima alla fase di transizione per scadenza (1° ottobre 2016) del secondo quadriennio dell'attuale presidente Paolo Costa; 2) è ancora più vicina la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle autorità di sistema portuale; 3) è in essere un riassetto societario della società VTP concessionaria della gestione del *terminal* della Marittima; 4) la sentenza del Consiglio di Stato impone al TAR del Veneto di andare al merito sul ricorso presentato dalla cooperativa Portabagagli del porto di Venezia, aprendo nuovi scenari; 5) il timore è che ci si trovi di fronte, stanti i vari "errori procedurali" commessi e le forzature operate, a "dilettanti allo sbaraglio" ovvero ad uno stallo e immobilismo, inaccettabili perché consentirebbero alle grandi navi di continuare a passare *sine die* nel bacino di San Marco ovvero, ancora peggio, ad un clima quale quello che fece sorgere e prosperare lo scandalo del MOSE del consorzio Venezia nuova, nell'ambito del quale sono stati coinvolti, tra decine di altri, anche due ministri della Repubblica,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti rappresentati e quali decisioni e controlli intendano esercitare;

se non ritengano necessaria, nel caso specifico del canale Tresse nuovo, una ricostruzione dei rapporti intercorsi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Autorità portuale di Venezia, anche per fare chiarezza sulle continue dichiarazioni del presidente Paolo Costa, che chiamano in causa direttamente lo stesso Ministro e comunque i suoi uffici;

se in effetti il cosiddetto progetto canale Tresse nuovo sia giuridicamente inesistente in quanto a) ogni nuovo progetto dovrebbe essere conforme al livello di progettazione previsto dal codice degli appalti e privo di difformità progettuali; b) va evitata qualsiasi forma di pressione o interferenza da parte degli uffici ministeriali circa la definizione, la priorità e l'esito delle procedure di valutazione di impatto ambientale, in contrasto con la normativa vigente, e c), in particolare, vanno rispettate le nuove norme e ogni nuovo progetto nello specifico relativo alla laguna di Venezia, dichiarata di preminente interesse nazionale, deve essere valutato in relazione alle qualità ambientali dei progetti, previste dagli art. 95 e 183 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

se, relativamente alle dichiarazioni del nuovo comandante della Capitaneria di porto, non ritengano di dover verificare quanto segnalato, d'intesa eventualmente con l'ammiraglio ispettore delle Capitanerie di porto;

se non ritengano necessario esercitare la vigilanza sul bando dell'Autorità portuale circa l'assetto societario e la cessione delle quote azionarie;

se non ritengano opportuno attendere il pronunciamento della sentenza del TAR del Veneto ordinata dal Consiglio di Stato per la prosecuzione del bando;

se il valore delle quote deciso dall'Autorità portuale sia un valore reale o sia invece legato ad una valutazione speculativa, stante la breve durata della concessione.

(4-05762)

(10 maggio 2016)

RISPOSTA. - In data 26 aprile 2016, successivamente all'entrata in vigore della nuova disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo n. 50 del 2016), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in qualità di autorità proponente, ha presenta-

to a questo Ministero la documentazione e l'istanza per l'intervento denominato "progetto preliminare canale Tresse nuovo - Interventi per la sicurezza dei traffici delle grandi navi nella laguna di Venezia".

Atteso che la commissione tecnica per la verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha ritenuto che tale progetto preliminare "si configuri come relativo ad un'opera nuova, distinta ed originale progettazione", da non considerare, quindi, variante al progetto del canale Contorta, sono in corso consultazioni tecniche con il Ministero delle infrastrutture, al fine di conoscere in tale ipotesi il corretto *iter* autorizzativo, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 50 del 2016. Si rappresenta, inoltre, che della questione sono interessate altre amministrazioni e, pertanto, non appena dovessero pervenire nuovi elementi informativi, si provvederà a fornire aggiornamenti.

In ogni caso, per quanto di competenza, questo Ministero continuerà a monitorare le attività in corso anche al fine di un eventuale coinvolgimento di altri soggetti istituzionali.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

GALLETTI

(20 settembre 2016)

CENTINAIO. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

l'ufficio del giudice di pace di Abbadia San Salvatore (in provincia di Siena), per volontà del comune medesimo, procederà, a breve, alla chiusura definitiva;

tale chiusura, come previsto dal decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, recante «Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari», poteva essere evitata, come peraltro previsto ed indicato nel decreto del Ministro della giustizia 7 marzo 2014, stanziando le risorse necessarie da parte dell'amministrazione comunale di Abbadia San Salvatore;

inoltre, come è stato riportato da alcuni quotidiani locali e siti *web* «il gruppo consiliare Abbadia Futura aveva per tempo posto all'attenzione della Giunta comunale di Abbadia San Salvatore e della maggioranza la questione in Consiglio comunale, senza ricevere alcuna risposta, neppure alla proposta di trasferire la volontaria giurisdizione presso il Comune o di in-

tegrarlo nell'ufficio del Giudice di Pace (...) La Lega Nord ha invitato il Consiglio regionale della Toscana, attraverso una mozione, affinché la giunta la Giunta regionale della Toscana promuova qualsiasi azione possibile nei confronti del Governo, del Ministero della Giustizia e del Comune di Abbadia per evitare la definitiva "sparizione" dell'Ufficio del Giudice di Pace di Abbadia San Salvatore»;

risulta di chiara evidenza che la chiusura dell'ufficio del giudice di pace di Abbadia San Salvatore comporterà gravi pregiudizi e disagi ed ulteriori carenze e privazioni nell'accesso alla giustizia per gli abitanti della montagna,

si chiede di sapere quali iniziative intenda adottare il Ministro in indirizzo, anche di natura emergenziale, al fine di non consentire la chiusura della sede del giudice di pace di Abbadia San Salvatore, e ciò nell'interesse dei cittadini e del buon funzionamento del sistema giustizia nella provincia di Siena.

(4-03998)

(20 maggio 2015)

RISPOSTA. - Come noto, il Ministero ha ormai consolidato il processo di adeguamento della geografia giudiziaria conseguente al riordino complessivo degli uffici di primo grado, disposto con l'adozione dei decreti legislativi n. 155 e 156 del 2012, e successive modificazioni. La revisione degli uffici di primo grado ha costituito una delle più rilevanti riforme strutturali degli ultimi anni, comportando un significativo incremento di efficienza del sistema giudiziario attraverso il recupero di economie di scala e, soprattutto, il miglioramento dei tempi e della qualità delle decisioni giudiziarie in virtù della promozione del principio di specializzazione. La riforma ha, certamente, avviato un significativo processo di risparmio di spesa, in corso di progressiva implementazione e verifica, così come sono oggetto di continuo monitoraggio gli effetti degli interventi attuati, anche al fine di individuare possibili rimedi correttivi alle criticità evidenziate nella fase attuativa.

Con particolare riferimento alla riforma della geografia giudiziaria degli uffici del giudice di pace, va evidenziato come, in attuazione della delega concessa al Governo con la legge n. 148 del 2011, sia stata disposta, tra l'altro, la soppressione di 666 presidi del giudice di pace, tra cui l'ufficio con sede ad Abbadia San Salvatore. In corrispondenza della considerevole riduzione delle strutture giudicanti su tutto il territorio nazionale, il legislatore delegato ha, tuttavia, previsto, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 156 del 2012, che gli enti locali interessati potessero richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace soppressi, facendosi integralmente ca-

rico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, nonché del fabbisogno del personale amministrativo, messo a disposizione dagli enti medesimi. Il Comune di Abbadia San Salvatore ha inteso avvalersi di tale facoltà richiedendo, nei termini previsti, il mantenimento del soppresso ufficio del giudice di pace avente sede nel medesimo comune.

Con il decreto ministeriale 10 novembre 2014, all'esito della decorrenza dei termini per fissati dal precedente decreto ministeriale 7 marzo 2014 ed in attuazione del richiamato articolo 3 del decreto legislativo n. 156, sono state individuate le sedi degli uffici del giudice di pace mantenute con oneri a carico degli enti locali, valutando positivamente, tra le altre, l'istanza relativa alla sede in questione e determinando, conseguentemente, l'efficacia del nuovo assetto gestionale dal 16 dicembre 2014.

Successivamente, il sindaco di Abbadia San Salvatore, rappresentando l'onerosità dell'impegno economico e la necessità di rientrare in possesso dell'immobile destinato all'ufficio, ha inoltrato al Ministero, in data 20 marzo 2015, una nota contenente una sostanziale rinuncia al disposto mantenimento a proprio carico del locale presidio del giudice di pace. In presenza di un atto di natura abdicativa, in quanto la volontaria assunzione degli oneri connessi al funzionamento e all'erogazione del servizio giustizia da parte dell'ente locale richiedente il mantenimento della sede giudiziaria costituisce il presupposto necessario affinché si realizzi la fattispecie delineata dal citato articolo 3 del decreto legislativo n. 156, il Ministero non ha potuto che prendere atto del mutato orientamento del Comune interessato, adottando le conseguenti determinazioni previste dalla legge.

La revoca dell'istanza diretta al mantenimento dell'ufficio del giudice di pace comporta, difatti, il venir meno del requisito necessario a consentire la permanenza del presidio giudiziario, determinando automaticamente la vigenza delle disposizioni soppressive previste dai decreti legislativi n. 156 del 2012 e n. 14 del 2014, in attuazione della delega prevista dalla richiamata legge n. 148 del 2011. Di conseguenza, è stato adottato il decreto ministeriale di esclusione dell'ufficio del giudice di pace di Abbadia San Salvatore dall'elenco delle sedi mantenute con oneri a carico degli enti locali, individuate dall'allegato 1 del già citato decreto ministeriale 10 novembre 2014 e successive modificazioni.

La rinuncia dell'ente locale interessato non ha consentito, peraltro, la rivalutazione della disposta soppressione neppure in sede di adozione del recente decreto ministeriale 27 maggio 2016, con il quale è stata definitivamente perfezionata la complessa procedura prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 156 del 2012. Con tale decreto, infatti, è stata completata la disciplina del passaggio al nuovo assetto gestionale e si è provveduto alla ricognizione del definitivo assetto delle circoscrizioni degli uffici del giudice di pace, in attuazione delle disposizioni relative al mantenimento degli uffici del giudice di pace soppressi con oneri a carico degli enti locali, se-

condo le disposizioni del citato decreto legislativo e in conformità a quanto prescritto con legge n. 11 del 2015 ed alle statuizioni della circolare ministeriale 12 maggio 2015, concernente istruzioni per il ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi ai sensi del decreto-legge n. 192 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2015.

Al fine di agevolare le iniziative che hanno consentito agli enti locali interessati di conservare gli uffici del giudice di pace originariamente soppressi, il termine entro cui la formazione del personale destinato agli uffici avrebbe dovuto essere concluso è stato, come noto, successivamente prorogato al 31 maggio 2016 con l'articolo 2-ter del decreto-legge n. 210 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2016. Per effetto delle determinazioni assunte con il citato decreto ministeriale sono stati, pertanto, ripristinati, con oneri a carico degli enti locali richiedenti, 51 uffici del giudice di pace, coniugando esigenze di prossimità della giurisdizione con le misure di contenimento della spesa pubblica.

Il Ministro della giustizia

ORLANDO

(31 ottobre 2016)

CENTINAIO. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che :

nell'ambito dei progetti di accoglienza dei rifugiati del Ministero dell'interno gestiti tramite appalto, il prefetto di Monza ha assegnato alla "Trattoria Mercato srl" per i servizi di vitto e alloggio, e, per la parte sociale, alla "Madre Santina di Lecce" *onlus* la presa in carico di 126 richiedenti asilo;

costoro sono ospitati in 14 appartamenti, tutti di metrature inferiori ai 90 metri quadrati, in una palazzina sita in via Asiago 8 a Monza, in cui risiedono anche 30 cittadini italiani;

l'individuazione del sito si è rivelata fin da subito assolutamente inopportuna per il grave impatto sociale che ha provocato e, stando alle informazioni dirette assunte dall'interrogante, priva dei requisiti minimi in materia di agibilità e abitabilità e rispetto delle norme igienico sanitarie. Si ritiene, quindi, che sarebbe opportuno un sopralluogo da parte dell'Unità regionale che ha competenza per valutare se sussistano i presupposti per l'abitabilità e se sussistano le condizioni igieniche adeguate per evitare il rischio della diffusione di malattie infettive;

i cittadini italiani residenti nello stabile denunciano i gravi disagi di ordine pubblico e sicurezza dovuti alla presenza di un numero così rilevante di cittadini extracomunitari, oltre alla situazione di degrado degli immobili e alla loro conseguente svalutazione economica;

è inaccettabile constatare come, anche in questa occasione, dopo quanto già emerso dall'indagine "Mafia capitale", la fallimentare politica di gestione e controllo dei flussi migratori debba essere associata ad azioni mirate ad un profitto semplice ed immediato da parte di società, cooperative ed associazioni che, di fatto, si arricchiscono con il nuovo "*business* dell'immigrazione";

diverse inchieste, a partire da quella relativa al Cara di Mineo (Catania), mostrano una fotografia dai contorni ben definiti, dalla quale emergono i rapporti tra politici corrotti, cooperative e associazioni criminali per la spartizione del nuovo *business* dell'immigrazione;

le cooperative sociali, pur se nate con l'obiettivo nobile di assorbire il *gap* di intervento statale sulle questioni di impatto sociale, sono state utilizzate impropriamente, anche per la loro specifica natura giuridica, come strumento di congiunzione tra politica corrotta e criminalità organizzata;

visto e considerato quanto emerge dalle recenti inchieste giudiziarie, è opportuno chiarire le dimensioni del fenomeno di commistione tra il malaffare e le cooperative, le associazioni e le società che gestiscono i progetti ministeriali di accoglienza. Anche in questo caso, infatti, sono stati sollevati molti dubbi in merito al rispetto della qualità di erogazione del servizio previsti dal bando;

pur se la questione dei flussi migratori verso il nostro Paese è ormai da anni una realtà acquisita, la gestione delle connesse problematiche viene affrontata come situazione emergenziale, senza quindi una politica governativa di medio o lungo periodo;

è manifesta l'incapacità del Governo di mettere in atto azioni dirette a contrastare il continuo flusso di immigrati che sbarcano sulle coste italiane;

a giudizio dell'interrogante non è più accettabile l'atteggiamento ipocrita del Governo, il quale continua a non voler attuare una corretta gestione dei flussi migratori verso il nostro Paese e si limita a scaricare le proprie responsabilità sugli enti locali che, già fortemente penalizzati dai tagli di risorse provocate dalla perdurante crisi economica e dalla mancata attuazione del federalismo fiscale, devono, in aggiunta, accollarsi spese enormi per l'erogazione di tali servizi socio assistenziali, a scapito dei cittadini residenti;

secondo i dati resi noti dal Ministero, la Lombardia è la terza regione italiana come percentuale di presenze degli immigrati nelle strutture di accoglienza. In Lombardia, inoltre, vive già oltre un quinto degli immigrati regolari presenti in Italia,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare, al fine di prevedere il trasferimento immediato degli extracomunitari alloggiati nella palazzina di via Asiago a Monza presso una struttura idonea all'accoglienza, considerato il grave impatto sociale che questa decisione ha comportato;

a livello nazionale, quante siano le cooperative impegnate nella gestione dell'impatto sociale connesso ai flussi migratori e a quanto ammoniti complessivamente l'entità economica degli appalti o delle assegnazioni dirette gestite dalle cooperative;

se, alla luce delle numerose criticità emerse nell'ambito del progetto di accoglienza, ritenga opportuno fornire dettagliate informazioni circa l'idoneità del sito scelto e i requisiti in possesso delle società aggiudicatarie del bando, al fine di valutare la loro reale capacità di fornire un servizio efficiente.

(4-06302)

(13 settembre 2016)

RISPOSTA. - Nel richiamare l'attenzione sulla situazione di un centinaio di richiedenti asilo ospitati in una palazzina di via Asiago a Monza e sull'impatto che la loro presenza starebbe determinando sul tessuto sociale della zona, si chiedono notizie sull'idoneità del sito scelto per l'accoglienza, sulla reale capacità delle società aggiudicatarie di fornire i relativi servizi e sugli intendimenti del Ministero circa il trasferimento dei migranti in una struttura idonea.

A tale proposito, si informa che le strutture di accoglienza a cui si fa riferimento sono gestite dalla società "Trattoria Mercato" srl che svolge, tra l'altro, attività alberghiere e di ristorazione e si avvale, per garantire i servizi di integrazione, orientamento e formazione degli ospiti accolti, della cooperativa sociale "Madre Santina" *onlus* con la quale risulta sottoscritta apposita convenzione.

Il rapporto contrattuale tra la Prefettura di Monza e Brianza e la società si è instaurato a seguito della procedura di gara indetta nell'agosto

2015 e successivo provvedimento di aggiudicazione dell'ottobre 2015. Prima dell'aggiudicazione definitiva, la Prefettura ha verificato la sussistenza sia dei requisiti soggettivi normativamente previsti, che non hanno evidenziato elementi ostativi, sia della capacità tecnica a fornire i servizi per l'integrazione richiesti dal bando in forza della convenzione sottoscritta con la cooperativa sociale "Madre Santina" che ha sede nel territorio del comune di Lecce ed opera da tempo in tutto il territorio nazionale, autonomamente e in convenzione con istituti religiosi ed altri enti ed associazioni, nel settore dell'assistenza sociale, dell'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale ed anche per la realizzazione di progetti SPRAR.

Si evidenzia che i posti messi a disposizione nell'ambito della procedura di gara, come pure per quella precedentemente indetta, erano risultati del tutto insufficienti a coprire il fabbisogno connesso alle sempre più pressanti esigenze di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale in arrivo in ambito provinciale. Pertanto, con determina a contrarre del dicembre 2015 e successivo bando del gennaio 2016, è stata avviata una nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio per il periodo 10 maggio-31 dicembre 2016, procedura aggiudicata, limitatamente a 143 posti, proprio alla "Trattoria Mercato". In attesa dell'aggiudicazione definitiva di tale gara (intervenuta il 19 maggio 2016 con stipula del relativo accordo quadro il 10 giugno), l'ente gestore ha stipulato con la Prefettura anche una convenzione per 43 posti riferita al periodo 1° aprile-31 maggio 2016, per far fronte alle urgenti esigenze di accoglienza.

L'inserimento più cospicuo dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale nelle strutture di via Asiago si è verificato a decorrere proprio da quel periodo allorché, per assicurare l'accoglienza ai richiedenti protezione internazionale giunti in Brianza in numero e frequenza tali da portare a saturazione tutte le strutture già attive in quel territorio, non si è potuto operare scelte diverse da quella di occupare tutti i posti che, pur disponibili negli edifici di via Asiago, non erano stati, fino a quel momento, utilizzati. In precedenza, la sistemazione dei richiedenti protezione internazionale negli stabili attualmente occupati, iniziata a partire dal mese di novembre 2015, era stata graduale e, fino a quando era stato possibile, si era cercato di mantenere le presenze al di sotto della soglia delle 50 unità, secondo l'impostazione del sistema di accoglienza adottato in ambito provinciale, che punta ad un'ospitalità diffusa dei richiedenti protezione internazionale per evitare soluzioni di forte impatto sui territori e favorire l'integrazione dei cittadini stranieri ospitati.

Attualmente, in via Asiago sono ospitati 116 richiedenti protezione internazionale, tra i quali 15 minori con i relativi nuclei familiari. Essi sono distribuiti in 16 alloggi di varia metratura (dagli 80 a i 120 metri quadri), inseriti in 2 distinti complessi condominiali che comprendono altri 80 appartamenti in buona parte abitati da residenti.

Fin dal primo ingresso degli ospiti stranieri nelle strutture, la Prefettura ha prestato notevole attenzione alla prevenzione di eventuali situazioni di tensione con i residenti, disponendo visite di controllo da parte della commissione costituita nel 2014 per la verifica della qualità dei servizi erogati nelle strutture destinate all'accoglienza dei migranti. A seguito di tali visite, dalle quali non sono emerse criticità particolari, l'ente gestore è stato comunque sollecitato ad adottare idonee misure volte a tenere costantemente sotto controllo il comportamento degli ospiti e a far rispettare le regole condominiali, nonché a favorire l'impegno degli stessi in attività di volontariato e, ovviamente, ad assicurare la frequenza di corsi di italiano, come previsto dal contratto.

Secondo gli impegni contrattuali assunti, infatti, l'ente gestore, oltre ad assicurare ai migranti i servizi di accoglienza previsti dalle disposizioni ministeriali, è tenuto a garantire, tra le prestazioni volte a favorire l'integrazione degli ospiti, progetti e percorsi formativi di avvicinamento alla conoscenza della lingua italiana ed all'impiego costruttivo del tempo a disposizione, organizzando laboratori od iscrivendo gli interessati a corsi di informatica o di formazione professionale. È prevista anche la partecipazione degli ospiti a progetti finalizzati all'esecuzione di attività volontarie da rendere a favore della collettività, con copertura assicurativa a carico dell'ente gestore.

Nel caso specifico, poi, la società incaricata dell'accoglienza, su richiesta della Prefettura ha assicurato anche un presidio fisso presso la struttura con propri operatori ed ha spontaneamente attivato, pur non essendo emersi elementi che ne rendessero necessaria la predisposizione, un servizio di vigilanza notturna da parte di un apposito istituto, al fine di ridurre al minimo la percezione di insicurezza dei condomini del complesso di edifici ed impedire l'ingresso negli appartamenti di soggetti estranei. L'ente gestore si è, altresì, reso disponibile al pagamento delle spese condominiali, a carico della proprietà, per corrispondere alla richiesta formulata in tal senso dall'amministratrice del condominio, che ne aveva segnalato la pregressa inadempienza.

Ripetuti sopralluoghi sono stati effettuati anche da personale della locale ATS Brianza (ex ASL), che ha evidenziato una buona situazione degli alloggi sotto il profilo igienico-sanitario e formulato prescrizioni, relative anche alla loro capienza massima, alle quali l'ente gestore ha ottemperato. In tal senso, fin dal mese di luglio 2016 si è proceduto alla graduale sostituzione degli ospiti sistemati in quel contesto con nuclei familiari. Attualmente le famiglie accolte, alcune delle quali monoparentali, sono 6 e i minori presenti sono 15, la maggior parte dei quali in tenera età.

Presso la Prefettura, si sono svolti vari incontri con i residenti, nel corso dei quali sono stati forniti puntuali chiarimenti sul sistema provinciale di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e sulle ragioni per le quali, allo stato attuale, non è possibile accogliere la richiesta di azzerare le

presenze degli ospiti accolti. In tali occasioni, si è sottolineato, inoltre, con riferimento alla percezione di insicurezza manifestata, che il livello di attenzione sulla struttura di via Asiago è sempre stato elevato e continuerà ad esserlo, in virtù dell'assidua attività di vigilanza assicurata dalle forze di polizia e dalla Polizia locale del capoluogo brianzolo.

Al riguardo, si rappresenta che nel corso dei mesi di permanenza dei migranti negli stabili in questione non si sono verificati episodi di rilievo sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica e le preoccupazioni manifestate dai condomini hanno riguardato, per lo più, il deprezzamento che potrebbero subire gli immobili per la presenza dei migranti e le condotte non sempre rispettose delle regole condominiali (dalla raccolta differenziata dei rifiuti allo smodato od improprio utilizzo dell'ascensore), i cui costi di esercizio, peraltro, sono posti tutti a carico dell'ente gestore. Comunque, le richieste avanzate dai residenti durante gli incontri, dirette ad attenuare il disagio percepito, sono state recepite nei limiti del possibile, tanto che sono stati effettuati, a cura e spese dell'ente gestore, alcuni lavori di manutenzione segnalati, come quelli di pulizia del porticato e di tinteggiatura delle scale.

Agli incontri con i residenti svoltisi in Prefettura hanno partecipato sia il sindaco che il vicesindaco di Monza, che hanno manifestato la disponibilità dell'amministrazione comunale a concorrere al reperimento di sistemazioni alloggiative alternative all'attuale, al di fuori di quelle offerte nell'ambito delle procedure di gara indette dalla Prefettura che, come già evidenziato, non hanno consentito nemmeno di coprire il fabbisogno dei posti indicato nel bando.

Sulla problematica si è focalizzata l'attenzione di varie forze politiche ed in particolare degli esponenti locali della Lega Nord e, più recentemente, del Movimento 5 Stelle che hanno chiesto di essere ricevuti in Prefettura per un approfondimento della questione. Nel corso degli incontri svoltisi rispettivamente l'8 settembre e il 7 ottobre 2016, è stato illustrato il sistema di accoglienza provinciale che, nei limiti consentiti dal numero degli arrivi e dalle caratteristiche del territorio così densamente abitato, è strutturato secondo criteri di ampia diffusione delle presenze degli immigrati. Infatti, le strutture di accoglienza sono, presenti nel territorio di ben 44 su 55 comuni e, per favorire l'integrazione dei cittadini stranieri ospitati, le amministrazioni locali interessate hanno sottoscritto con gli enti gestori un protocollo d'intesa, promosso dalla Prefettura, per favorire l'inserimento dei migranti in attività di volontariato o di utilità sociale.

In tali attività sono stati coinvolti, ovviamente su base volontaria, anche i richiedenti protezione internazionale accolti negli stabili di via Asiago che hanno aderito a vari progetti promossi dall'ente gestore, in collaborazione col Comune di Monza, e partecipato all'evento "pulizie di primavera". Alcuni di loro hanno fornito la propria collaborazione anche in lavori di imbiancatura o di pulizia di locali e strutture comunali. Con alcune associazioni di volontariato attive nel quartiere sono state organizzate attività la-

boratoriali e corsi di lingua, che si sono aggiunti a quelli frequentati presso il centro provinciale per l'istruzione degli adulti. Sono stati realizzati, inoltre, eventi sportivi o progetti di volontariato, come quello rivolto all'accoglienza dei bambini del Sahrawi.

Quanto alle cooperative sociali, oggetto di considerazioni critiche nell'interrogazione, si ritiene che le vicende di corruzione e criminalità organizzata in cui talune di loro sono rimaste implicate, non possono far passare in secondo piano l'importante contributo, sia in termini qualitativi che quantitativi, che la maggior parte di queste entità danno al funzionamento del sistema nazionale di accoglienza.

Al riguardo, rimane fermo l'impegno del Ministero a mantenere elevato, e ampliare ulteriormente se necessario, il livello dei controlli antimafia e anticorruzione sulle procedure contrattuali riguardanti i centri di accoglienza, nonché dei controlli sulla qualità dei servizi erogati al loro interno. E ciò non solo nei confronti degli enti gestori ma anche della filiera degli operatori a valle, siano essi cooperative od organismi privati di qualsiasi altra tipologia.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

MANZIONE

(26 ottobre 2016)

CONSIGLIO. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

la politica di revisione della geografia giudiziaria adottata dal Governo Monti con l'esercizio della delega contenuta nell'articolo 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 138 del 2011, con la soppressione di tutte le sezioni distaccate dei tribunali, di quasi tutti i tribunali non capoluogo di provincia e degli uffici dei giudici di pace, in un contesto di grave crisi del settore giustizia ha ulteriormente aggravato la situazione del sistema;

a giudizio dell'interrogante, infatti, "facendo cassa" solo nell'immediato per importi modesti (senza peraltro che vengano tenuti in debita considerazione i costi del trasferimento del personale e delle risorse materiali) e producendo nel breve periodo delle diseconomie di scala, dovute alla creazione di macrostrutture di sedi degli uffici del giudice di pace che risulteranno dei veri e propri "carrozzoni", tali da compromettere ulteriormente il già carente servizio della giustizia, la revisione causerà la conseguenza per cui molti cittadini saranno indotti, di fatto, a rinunciare alla tutela costituzionalmente garantita dei propri diritti in una sede accentrata e molte volte

lontana, a discapito di una giustizia di prossimità, che, come dimostrano i dati statistici, è efficiente e oltremodo la più conforme ai parametri europei;

va rilevato che le disposizioni del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, recante «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», disattendono le indicazioni contenute nei pareri delle Commissioni permanenti Giustizia della Camera dei deputati e del Senato, che avevano rilevato come i principi e i criteri direttivi contenuti nell'articolo 1, comma 2, della delega prevista dalla legge n. 148 del 2011 fossero stati recepiti solo in parte, poiché non si teneva conto, tra l'altro, dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale e del tasso d'impatto della criminalità organizzata, oltre a non preservare nuove strutture recentemente finanziate, tra cui quelle di Chiavari e Bassano del Grappa;

la politica di revisione della geografia giudiziaria deriva da scelte, ad avviso dell'interrogante difficilmente apprezzabili, se non quello di non assicurare più neanche una giustizia di prossimità come quella degli uffici del giudice di pace, noti per la loro efficienza ed efficacia,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda attivarsi, per quanto di competenza, al fine di adottare un atto normativo correttivo dei decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, al fine di dare puntuale attuazione ai contenuti dei pareri approvati durante la XVI Legislatura, e precisamente dalla II Commissione (Giustizia) della Camera il 31 luglio e il 1° agosto 2012 e dalla 2^a Commissione (Giustizia) del Senato il 31 luglio 2012, e conseguentemente di pervenire alla reviviscenza degli uffici giudiziari soppressi in difformità dai citati pareri, ovvero se intenda attivarsi al fine di adottare con urgenza un'iniziativa normativa che sospenda ogni effetto relativo alla chiusura delle sedi degli uffici dei giudici di pace e proroghi, per un periodo non inferiore a 2 anni, l'operatività delle disposizioni concernenti la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.

(4-02903)

(28 ottobre 2014)

RISPOSTA. - Mediante l'atto di sindacato ispettivo si chiede, nel contesto di una più ampia ricostruzione degli esiti della revisione delle circoscrizioni giudiziarie, la riconsiderazione dei criteri che hanno determinato

la soppressione di taluni uffici giudiziari di primo grado e, in particolare, degli uffici del giudice di pace.

Come noto, il Ministero ha ormai consolidato il processo di adeguamento della geografia giudiziaria conseguente al riordino complessivo degli uffici di primo grado, disposto con l'adozione dei decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012, e successive modificazioni. La revisione dei tribunali ordinari ha costituito una delle più rilevanti riforme strutturali degli ultimi anni, comportando un significativo incremento di efficienza del sistema giudiziario attraverso il recupero di economie di scala e, soprattutto, il miglioramento dei tempi e della qualità delle decisioni giudiziarie in virtù della promozione del principio di specializzazione. La riforma ha, certamente, avviato un significativo processo di risparmio di spesa, in corso di progressiva implementazione e verifica, così come sono oggetto di continuo monitoraggio gli effetti degli interventi attuati, anche al fine di individuare possibili rimedi correttivi alle criticità evidenziate nella fase attuativa.

Va, peraltro, evidenziato come l'adeguatezza delle scelte generalmente operate con il decreto legislativo n. 155 del 2012 sia stata, in più occasioni, vagliata positivamente dalla Corte costituzionale, in particolare nella sentenza n. 237 del 2013 e nell'ordinanza n. 15 del 2014 in cui, tra l'altro, è stato rilevato che "si è in presenza di una misura organizzativa, in cui la soppressione dei singoli tribunali ordinari ha costituito la scelta rimessa al Governo, nel quadro di una più ampia valutazione del complessivo assetto territoriale degli uffici giudiziari di primo grado, finalizzata a realizzare un risparmio di spesa e un incremento di efficienza; che tale valutazione è stata effettuata sulla base di un'articolata attività istruttoria, come si desume dalla relazione che accompagna il d.lgs. n. 155 del 2012 e dalle schede tecniche allegate - le quali, con specifico riferimento alle singole realtà territoriali, illustrano le modalità di applicazione dei criteri - nonché dalle relazioni e dai pareri, in particolare delle Commissioni giustizia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sottoposti all'attenzione del Governo e del Parlamento; che, alla stregua di tale quadro di riferimento per l'esercizio della delega, non si ravvisa violazione da parte del d.lgs. n. 55 del 2012 dei relativi criteri né si evidenzia una irragionevolezza della loro applicazione".

In riferimento, invece, al riforma della geografia giudiziaria degli uffici del giudice di pace, va menzionato il recente decreto ministeriale 27 maggio 2016, con il quale è stata perfezionata la complessa e onerosa procedura prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 156 del 2012. Con tale atto, infatti, è stata completata la disciplina del passaggio al nuovo assetto gestionale e si è provveduto alla ricognizione del definitivo assetto delle circoscrizioni degli uffici del giudice di pace in definitiva attuazione delle disposizioni relative al mantenimento degli uffici del giudice di pace soppressi con oneri a carico degli enti locali, secondo le disposizioni del predetto decreto legislativo e in conformità a quanto prescritto con legge n. 11 del 2015 ed alle statuizioni della circolare ministeriale 12 maggio 2015, concernente istruzioni per il ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi ai

sensi del decreto-legge n. 192 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2015.

Al fine di agevolare le iniziative che hanno consentito agli enti locali interessati di conservare gli uffici del giudice di pace originariamente soppressi, il termine entro cui la formazione del personale destinato agli uffici avrebbe dovuto essere concluso è stato, come noto, successivamente prorogato al 31 maggio 2016 con l'articolo 2-ter del decreto-legge n. 210 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2016. Per effetto delle determinazioni assunte con il citato decreto ministeriale sono stati, pertanto, ripristinati, con oneri a carico degli enti locali richiedenti, 51 uffici del giudice di pace.

Il processo di revisione della geografia giudiziaria è, pertanto, sottoposto ad una verifica progressiva, ed è ulteriormente orientato alla ridefinizione degli uffici di secondo grado. Con riferimento agli uffici distrettuali, difatti, l'analisi dei dati statistici evidenzia che la distribuzione dei carichi di lavoro presso le singoli Corti di appello è estremamente eterogenea, sia per il settore civile che per il settore penale, con squilibrata distribuzione degli affari tra gli uffici.

Si è imposta, pertanto, l'esigenza di nuovi interventi in materia di geografia giudiziaria, con specifico riferimento all'assetto degli uffici di secondo grado. A tal fine, il Ministro ha istituito una specifica commissione di studio alla quale sono state demandate attività di analisi e di approfondimento finalizzate alla formulazione di proposte normative, nella generale prospettiva dell'aggiornamento e della razionalizzazione del sistema secondo i principi dettati dalla Carta costituzionale e con l'obiettivo dell'efficienza nella resa di giustizia, anche con specifico riferimento allo sviluppo del processo di revisione della geografia giudiziaria.

In questa prospettiva, la commissione ha elaborato un intervento che si propone di portare a compimento il processo di razionalizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, finalizzato ad incrementare anche l'efficienza degli uffici di secondo grado e a realizzare risparmi di spesa pubblica, attraverso la ridefinizione dell'assetto territoriale dei distretti delle corti di appello, anche mediante l'attribuzione di circondari di tribunali appartenenti a distretti limitrofi, secondo i criteri oggettivi dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze. Oltre a tali criteri, lo studio della commissione ha considerato la specificità territoriale del bacino di utenza, inclusa la peculiare situazione infrastrutturale, nonché la misura dell'impatto del riassetto degli uffici sulle esigenze di contrasto dei fenomeni criminali come connotati nei singoli territori di riferimento, nella ricerca di un bilanciamento tra i vari interessi coinvolti che consenta di individuare le soluzioni più adatte a migliorare l'efficienza della giustizia al servizio del cittadino.

Nella prospettiva di assicurare il più ampio confronto istituzionale e di acquisire ulteriori elementi di riflessione, la commissione ha svolto anche opportune interlocuzioni con il Consiglio superiore della magistratura, il consiglio nazionale forense, l'associazione nazionale dei magistrati. All'esito dei lavori e tenuto conto del fatto che le proposte formulate si offrono al più ampio dibattito, politico ed istituzionale, ulteriori valutazioni potranno essere sottoposte all'esame del Governo per l'avvio del percorso parlamentare delle opportune iniziative normative. Il contenuto tecnico dei progetti normativi che prenderanno progressivamente forma dovrà, pertanto, essere ancora delineato e più ampiamente discusso, soprattutto in riferimento a specifiche realtà territoriali.

Tutto ciò premesso in ordine all'eventuale ridefinizione normativa degli assetti territoriali della giurisdizione, preme sottolineare come l'impatto conseguente alla riforma della geografia giudiziaria è stato oggetto di continua osservazione da parte del dicastero, nel complesso degli interventi, non ancora esauriti, di tipo normativo ed organizzativo, necessari a costruire una struttura ordinamentale idonea a rispondere in modo soddisfacente alla domanda di giustizia ed alle esigenze del territorio.

Il complesso percorso di revisione sta ora attraversando un'ulteriore, importante fase. È stato recentemente elaborato lo schema di decreto ministeriale concernente la determinazione delle piante organiche degli uffici, giudicanti e requirenti, di primo grado, conseguente proprio alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie, e che recepisce le esigenze degli uffici secondo la loro dislocazione territoriale. La determinazione delle unità aggiuntive è stata effettuata sulla base di specifici parametri statistici (popolazione, flussi, *cluster* dimensionali) integrati da indicatori qualificativi della domanda di giustizia, quali il numero di imprese presenti sul territorio e la loro concentrazione per circondario, l'incidenza della criminalità organizzata, l'accessibilità del servizio per i cittadini.

Lo schema di decreto è attualmente all'esame del Consiglio superiore della magistratura per il prescritto parere e, all'esito, il Ministero curerà con la necessaria tempestività gli ulteriori adempimenti.

Il Ministro della giustizia

ORLANDO

(31 ottobre 2016)

DE CRISTOFARO. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

il decreto legislativo n. 156 del 2012 prevede l'accorpamento degli uffici del giudice di pace presso le sedi dei Tribunali, riservando ai Comuni la possibilità di mantenere l'ufficio a condizione di farsi carico delle spese, sia relativamente agli oneri di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia, sia al fabbisogno del personale amministrativo;

il Ministro in indirizzo ha firmato un decreto che dispone il mantenimento sul territorio comunale di 285 uffici del giudice di pace su 297 istanze inoltrate dagli enti locali;

il Comune di Acerra (Napoli) non risulta essere tra i comuni prescelti al mantenimento del presidio perché l'amministrazione comunale avrebbe inoltrato al Ministero richieste "ininfluenti ai fini dell'accoglimento del presidio stesso";

le risorse necessarie a garantire la prosecuzione sul territorio del servizio sarebbero invece più che sufficienti, sia rispetto all'entità complessiva del bilancio comunale, sia rispetto agli sprechi che hanno caratterizzato fin dall'inizio la gestione amministrativa dell'attuale sindaco;

considerato che:

per i cittadini di Acerra la perdita del giudice di pace è l'ennesimo segnale della distanza delle istituzioni dai cittadini, è un atto grave perché sopprime un "presidio territoriale di legalità" in una zona già segnata da criticità dovuta alla presenza di associazioni criminali;

la perdita del presidio rappresenta inoltre un ulteriore impoverimento di servizi territoriali, istituzionali e sociali, e un'ulteriore penalizzazione per la popolazione, data la carenza di servizi di trasporto tra Acerra e Nola, al cui giudice di pace farebbe capo il territorio di Acerra,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda, alla luce delle criticità evidenziate, aprire un tavolo di concertazione con il Comune di Acerra, al fine di scongiurare la chiusura dell'ufficio del giudice di pace di Acerra, in deroga a quanto stabilito dal decreto ministeriale.

(4-01944)

(26 marzo 2014)

RISPOSTA. - Come noto, il Ministero ha ormai consolidato il processo di adeguamento della geografia giudiziaria conseguente al riordino complessivo degli uffici di primo grado, disposto con l'adozione dei decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012, e successive modificazioni.

La revisione degli uffici di primo grado ha costituito una delle più rilevanti riforme strutturali degli ultimi anni, comportando un significativo incremento di efficienza del sistema giudiziario attraverso il recupero di economie di scala e, soprattutto, il miglioramento dei tempi e della qualità delle decisioni giudiziarie in virtù della promozione del principio di specializzazione. La riforma ha, certamente, avviato un significativo processo di risparmio di spesa, in corso di progressiva implementazione e verifica, così come sono oggetto di continuo monitoraggio gli effetti degli interventi attuati, anche al fine di individuare possibili rimedi correttivi alle criticità evidenziate nella fase attuativa.

Con particolare riferimento alla riforma della geografia giudiziaria degli uffici del giudice di pace, va evidenziato come, in attuazione della delega concessa al Governo con la legge n. 148 del 2011, sia stata originariamente disposta, tra l'altro, la soppressione di 666 presidi del giudice di pace, tra cui l'ufficio con sede ad Acerra.

In corrispondenza della considerevole riduzione delle strutture giudicanti su tutto il territorio nazionale, il legislatore delegato ha, tuttavia, previsto, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 156 del 2012, che gli enti locali interessati potessero richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace soppressi, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, nonché del fabbisogno del personale amministrativo, messo a disposizione dagli enti medesimi. Con il decreto ministeriale 10 novembre 2014, all'esito della decorrenza dei termini perentori fissati dal precedente decreto ministeriale 7 marzo 2014 ed in attuazione del richiamato articolo 3 del decreto legislativo n. 156, sono state individuate le sedi degli uffici del giudice di pace mantenute con oneri a carico degli enti locali, valutando positivamente le istanze rispondenti ai requisiti previsti dalla legge e determinando, conseguentemente, l'efficacia del nuovo assetto gestionale dal 16 dicembre 2014.

Al fine di rivalutare le disponibilità successivamente manifestate dagli enti locali che non si erano tempestivamente avvalsi delle procedure finalizzate al mantenimento degli uffici del giudice di pace, la finestra temporale è stata ulteriormente ampliata.

A seguito dell'iniziativa assunta dal Comune di Acerra, pertanto, è stato possibile rivalutare la soppressione in sede di adozione del recente decreto ministeriale del 27 maggio 2016, con il quale è stata definitivamente perfezionata la complessa procedura prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 156. Con tale decreto, infatti, è stata completata la disciplina del passaggio al nuovo assetto gestionale e si è provveduto alla ricognizione del definitivo assetto delle circoscrizioni degli uffici del giudice di pace, in attuazione delle disposizioni relative al mantenimento degli uffici soppressi con oneri a carico degli enti locali, secondo le disposizioni del citato decreto legislativo e in conformità a quanto prescritto con legge n. 11 del 2015 ed alle statuizioni della circolare ministeriale 12 maggio 2015, concernente i-

struzioni per il ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi ai sensi del decreto-legge n. 192 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2015.

Al fine di agevolare le iniziative che hanno consentito agli enti locali interessati di conservare gli uffici del giudice di pace originariamente soppressi, il termine entro cui la formazione del personale destinato agli uffici avrebbe dovuto essere concluso è stato, come noto, successivamente prorogato al 31 maggio 2016 con l'articolo 2-ter del decreto-legge n. 210 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2016.

Per effetto delle determinazioni assunte con il citato decreto ministeriale sono stati, pertanto, ripristinati, con oneri a carico degli enti locali richiedenti, 51 uffici del giudice di pace, coniugando esigenze di prossimità della giurisdizione con le misure di contenimento della spesa pubblica.

Il Ministro della giustizia

ORLANDO

(31 ottobre 2016)

DE CRISTOFARO. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

in tutta Italia, circa 2.650 lavoratori disoccupati ed inoccupati sono impegnati, da gennaio 2013, in tirocini ministeriali finalizzati al supporto del personale amministrativo degli uffici giudiziari (*ex art. 1, comma 344, della legge n. 147 del 2013, e successive modifiche*);

detti tirocinanti e precari del comparto giustizia provengono da percorsi di formazione avviati da enti locali, quali Province e Regioni, alcuni individuati dai centri per l'impiego ed altri selezionati con apposito concorso pubblico regionale per titoli ed esami;

i suddetti lavoratori saranno inseriti nell'"ufficio del processo", istituito dall'art. 50 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, come modificato dal decreto-legge n. 83 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2015,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di valutare la possibilità di prevedere, tra i criteri che intenda utilizzare per scegliere i tirocinanti da inserire nell'Ufficio del processo, la valorizzazione di coloro che, oltre alla

minore età anagrafica, espressamente richiamata dalla norma, abbiano partecipato ai percorsi di formazione presso gli uffici giudiziari, superando un apposito concorso pubblico per titoli ed esami, su base regionale;

se non intenda attivare meccanismi di mobilità extra distrettuale o regionale, al fine di non disperdere alcun tirocinante che abbia i requisiti per l'ingresso nell'Ufficio del processo;

se, con riferimento all'equa distribuzione dei lavoratori, intenda far riferimento agli ultimi dati sulle carenze di organico del personale amministrativo, parametrate su base distrettuale;

quali siano le prospettive di impiego per quei tirocinanti non inclusi nel percorso formativo ministeriale dell'Ufficio del processo.

(4-04573)

(24 settembre 2015)

RISPOSTA. - Come noto, l'art. 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'art. 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nell'ambito delle misure previste per assicurare l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie, ha disposto uno stanziamento di risorse "per consentire ai lavoratori cassintegrati, in mobilità socialmente utili e ai disoccupati e agli inoccupati, che a partire dall'anno 2010 hanno partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari, il completamento del percorso formativo entro il 31 dicembre 2013, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro".

L'art. 1, comma 344, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha destinato ulteriori risorse finanziarie affinché i soggetti che avevano completato il tirocinio presso gli uffici giudiziari, a norma dell'art. 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, svolgessero un ulteriore periodo di perfezionamento, da concludere entro il 31 dicembre 2014.

A seguito dell'integrazione degli stanziamenti sul relativo capitolo di bilancio, presso tutti gli uffici interessati è stata avviata, a partire dal 1° dicembre 2014, la seconda fase del percorso formativo di perfezionamento, destinata esclusivamente ai tirocinanti che avevano partecipato al primo intervento formativo. Tale sessione formativa si sarebbe dovuta concludere il 30 aprile 2015, per effetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 12, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 ("decreto milleproroghe"), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11.

Al fine di agevolare il completamento della formazione, la competente articolazione ministeriale ha diramato, con nota in data 31 marzo 2014, a tutti gli uffici giudiziari le linee guida per la predisposizione dei progetti formativi di perfezionamento e, a seguito dell'attivazione in favore dei tirocinanti della copertura assicurativa antinfortunistica, nonché di quella derivante dalla responsabilità civile verso i terzi, i progetti di formazione sono stati avviati.

La durata del percorso formativo di perfezionamento era stata determinata in 230 ore individuali per le 2.924 unità interessate, con la corresponsione di un'indennità forfettaria oraria pari a 10 euro, tenuto conto delle risorse finanziarie, all'epoca disponibili, che ammontavano a 7.500.000 euro.

Nella prospettiva di valorizzare il percorso professionalizzante anche di quanti fossero già impegnati in *stage* presso gli uffici giudiziari in virtù delle proroghe normative citate, con il decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, è stata, invece, introdotta la possibilità di partecipazione dei tirocinanti all'ufficio del processo, per un periodo di 12 mesi, a seguito di un'adeguata selezione e attribuendo, altresì, una borsa di studio mensile. In particolare, l'art. 21-ter ha previsto che il completamento del periodo di perfezionamento costituisce titolo di preferenza, a parità di merito, ai sensi dell'art. 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dalla pubblica amministrazione; inoltre, prevede che nelle procedure concorsuali indette dall'amministrazione della giustizia siano introdotti meccanismi finalizzati a valorizzare l'esperienza formativa acquisita.

Con la prospettiva introdotta dal recente decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, che ha autorizzato il Ministero al reclutamento di personale amministrativo per 1.000 nuove assunzioni, anche con bando di concorso, saranno certamente valorizzati e riconosciuti i percorsi professionali di coloro che hanno svolto tirocini e *stage* presso gli uffici giudiziari, così da offrire una reale possibilità di impiego a persone che hanno maturato competenze significative nei servizi di cancelleria.

L'attenzione ai tirocinanti è stata, dunque, sempre massima da parte del Ministero, che non ha ricercato soluzioni transitorie, ma ha voluto costruire un vero e proprio percorso professionalizzante. In tale prospettiva, è in corso di perfezionamento il decreto interministeriale con il quale si dà avvio all'assunzione, a tempo indeterminato, di 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale, in attuazione del decreto-legge n. 117 del 2016. Il bando per il concorso sarà pubblicato entro il prossimo 21 novembre 2016.

Il Ministro è certo che, anche nei concorsi che si apriranno presso altre amministrazioni, centrali e periferiche, il titolo preferenziale che si è voluto riconoscere ai tirocinanti, con la previsione dell'articolo 21-*ter* del decreto-legge citato, sarà davvero assicurato.

Si evidenzia, inoltre, che, nelle more della definizione delle procedure concorsuali previste dal citato decreto-legge n. 117, per coloro che hanno partecipato al tirocinio di perfezionamento presso l'ufficio del processo (1.115 unità) che si concluderà entro la fine del corrente anno, è stata proposta dal dicastero, nell'ambito del disegno di legge di bilancio per l'anno 2017, la proroga del periodo di tirocinio, della durata non superiore a 12 mesi, ove espressamente richiesto dagli interessati, mantenendo il diritto alla borsa di studio.

Il Ministro della giustizia

ORLANDO

(31 ottobre 2016)

DE PIN. - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

12 parchi nazionali italiani su 24 vertono in condizioni precarie: le più importanti aree verdi italiane, veri e propri polmoni del Paese, sono ormai da molto tempo senza guida, commissariate o affidate a chi non ha le competenze o i titoli per amministrarle;

alla luce di tale *deficit di governance* i parchi nazionali non possono intraprendere azioni per garantire la loro effettiva funzionalità e agire nel pieno dei loro poteri;

senza i vertici, gli enti Parco vanno incontro al serio rischio di danni per centinaia di specie animali e vegetali, che vivono nei territori protetti, con conseguente situazione di vulnerabilità nei confronti di eventuali e verosimili atti speculativi, soprattutto tenendo conto dell'attività delle eco-mafie in molti territori;

considerato che:

i parchi nazionali della Sila, del Cilento e del Vesuvio sono da quasi 2 anni commissariati e privi di una guida autorevole e legittimata dal sostegno di un consiglio direttivo inesistente;

i parchi nazionali della Val Grande, Dolomiti bellunesi e Gran Sasso sono senza un presidente;

i parchi nazionali di Sila, Cilento, Vesuvio, Pollino, alta Murgia e Cinqueterre mancano di consigli direttivi;

i parchi nazionali della Majella, alta Murgia, Circeo, Pollino e Gargano non hanno i direttori ma sono retti da "facenti funzione", senza i titoli previsti dalla legge,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover intervenire con la massima sollecitudine per individuare le migliori alternative possibili, affinché gli enti Parco citati siano messi nella condizione di poter operare in pieno regime;

quali strumenti intenda adottare per ovviare in tempi brevi a tale situazione di criticità;

quali iniziative ritenga opportuno adottare per le sorti degli enti Parco a protezione, soprattutto, della biodiversità e per la predisposizione di una programmazione unitaria.

(4-05074)

(14 gennaio 2016)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione relativa alla *governance* degli enti parco nazionali, si rappresenta quanto segue.

Ad oggi, risulta commissariato un solo parco nazionale, ossia l'ente parco nazionale della Sila, per il quale si è in attesa di conseguire l'intesa con il presidente della Regione Calabria sul nominativo del presidente.

I presidenti dei parchi Val Grande e Gran Sasso sono stati nominati rispettivamente con decreti n. 263 del 3 dicembre 2015 e n. 166 del 9 giugno 2016; per quanto riguarda il parco delle Dolomiti bellunesi si è in attesa di pervenire all'intesa con la Regione Veneto sull'individuazione di un nominativo.

I consigli direttivi mancanti sono invece 4: si tratta dei consigli direttivi del parco del Cilento e Vallo di Diano, per il quale è stato richiesto il prescritto parere alla Regione Campania, dei parchi del Gran Paradiso e del Vesuvio, per i quali si è in attesa di ricevere le designazioni da parte di tutti i

soggetti competenti, e del parco della Sila, per il quale non è possibile costituire il nuovo consiglio direttivo sino alla nomina del presidente, con conseguente cessazione dello stato di commissariamento. I consigli direttivi dei parchi del Pollino, dell'alta Murgia e delle Cinque terre sono stati ricostituiti rispettivamente con decreti n. 275 del 16 dicembre 2015, n. 283 del 21 dicembre 2015 e n. 46 del 1° marzo 2016.

Per quanto concerne i direttori degli enti parco, questo Ministero ha sollecitato l'avvio delle procedure di selezione da parte dei parchi della Majella, dell'alta Murgia, dell'Appennino Lucano-val d'Agri e del Gargano. Il parco del Gargano e il parco del Pollino hanno pubblicato l'avviso di selezione per l'individuazione della terna di candidati da trasmettere a questo Ministero ed è in corso la relativa procedura, mentre il parco dei monti Sibillini ha già trasmesso la terna di candidati per la nomina del prescelto, alla quale si provvederà a breve. Il direttore del parco del Circeo è stato nominato con decreto n. 232 del 30 ottobre 2015.

Relativamente alla legge quadro sulle aree protette (n. 394 del 1991) si precisa che questo Ministero sta seguendo l'*iter* di modifica, il cui testo risulta attualmente all'esame della 13a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato.

Ad ogni modo, le problematiche rappresentate sono tenute in debita considerazione da parte del Ministero, il quale ha provveduto, e provvederà per il futuro, alle attività e valutazioni di competenza in materia con il massimo grado di attenzione, e a svolgere un'attività di monitoraggio e sollecito, tenendosi informato anche attraverso gli altri enti istituzionali competenti.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

GALLETTI

(6 ottobre 2016)

DE POLI. - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

in materia di caccia, la Commissione europea ha realizzato, attraverso un gruppo scientifico denominato "Comitato Ornis", un importante studio chiamato "Key Concepts Document", che analizza i periodi di riproduzione e di migrazione prenuziale: la conseguente direttiva "Uccelli" (direttiva 79/409/CEE) è recepita nei Paesi membri dalle varie leggi nazionali ed in Italia essa è attuata dalla legge quadro n. 157 del 1992, che definisce le norme di tutela della fauna e ne regola l'attività venatoria;

nonostante le differenze di recepimento delle direttive sulla caccia nei singoli Paesi dell'Unione europea, vigono tuttavia ovunque i capisaldi della normativa comunitaria, e della regolamentazione derivante, che hanno come priorità la conservazione degli animali selvatici e della biodiversità, rispetto ai quali la caccia può esercitarsi solo, nella misura in cui non arrechi danni alla conservazione delle specie;

il documento "Key Concepts" prevede che, in mancanza di dati certi, la caccia alla famiglia dei "turdidi", dell'ordine dei "passeriformi", debba terminare il 20 gennaio 2016, in quanto, nei periodi immediatamente successivi, questi uccelli possono essere in fase di migrazione prenuziale preparatoria all'accoppiamento;

nel 2014 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in ottemperanza alla direttiva citata, ha disposto l'anticipazione della chiusura del calendario venatorio, in particolare per le specie tordo bottaccio, cesena e beccaccia e, sembra da notizie trapelate sulla stampa, che anche per il 2015 si ripeterà la stessa chiusura anticipata, per scongiurare l'avvio della procedura d'infrazione, da parte della Commissione europea;

tuttavia, alcune Regioni, analogamente, non vorrebbero aderire alle direttive ministeriali, non avendo ancora i dati conclusivi sulle fasi di accoppiamento dei turdidi, sulla base dei quali si potrebbe chiedere una deroga alla Comunità europea,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno esaminare la questione in un tavolo di confronto con le Regioni affinché, invece di anticipare la chiusura del calendario venatorio al 20 gennaio 2016, anziché al 31 gennaio 2016, si possa avviare, per tempo, una raccolta esaustiva sui dati biologici delle citate specie ornitologiche, per acclarare, in via definitiva, che la fase prenuziale di certe specie di turdidi inizia in Italia dopo il 31 gennaio, in modo da far coincidere questo con l'usuale termine della stagione venatoria.

(4-04857)

(20 novembre 2015)

RISPOSTA. - Nel novembre 2014 l'Italia è stata richiamata dalla Commissione europea, attraverso la procedura EU Pilot 6955/14/ENVI, al rispetto dei tempi di caccia per gli uccelli in relazione ai periodi di migrazione verso i siti di nidificazione. Ciò in relazione alla direttiva 09/147/CE e al cosiddetto documento "Key concepts" che indica per ogni Paese e ogni specie la data di inizio della migrazione primaverile.

In questo contesto l'Italia ha apportato una modifica all'articolo 18 della legge n. 157 del 1992 inserendo il comma 1-*bis*, con il quale viene sancito il divieto di caccia durante il ritorno al luogo di nidificazione e durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli.

Il Ministero dell'ambiente ha ripetutamente richiamato le Regioni al rispetto della citata normativa nazionale e comunitaria e, laddove necessario, ha attivato le procedure per l'adozione dei poteri sostitutivi per le stagioni venatorie 2014-2015 e 2015-2016, al fine di anticipare al 20 gennaio la chiusura della caccia alle specie tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), beccaccia (*Scolopax rusticola*), cesena (*Turdus pilaris*) nei territori delle Regioni inadempienti in conformità con i dati di inizio della migrazione preenziale indicati nel documento "Key concepts". Si sarebbe altrimenti consumata irrimediabilmente la violazione degli obblighi imposti dall'ordinamento europeo, in quanto le specie di uccelli in questione sarebbero state cacciate in un periodo vietato.

Contestualmente, è stato avviato e mantenuto un confronto con le Regioni e, solo a seguito di numerosi solleciti, a dicembre 2015, le stesse hanno prodotto i dati in base ai quali hanno ritenuto di poter prolungare i calendari venatori oltre le date indicate. Questi dati sono stati sottoposti a valutazione scientifica dell'ISPRA, la quale ha evidenziato numerose criticità rispetto al loro rigore scientifico e validità.

Il Ministero, in occasione della riunione "Pacchetto ambiente" del giugno 2016 a Roma, ha informato la Commissione europea sull'avvio di un ampio confronto con tutti i soggetti portatori di interessi nella materia per acquisire tutti i dati scientifici, attualmente disponibili, idonei a supportare l'eventuale richiesta di modifica dei Key concepts. Si sono svolti incontri con le associazioni ambientaliste e quelle venatorie. Inoltre è stato istituito un tavolo tecnico presso la Conferenza Stato-Regioni. Pertanto, se all'esito dell'istruttoria in corso, che dovrebbe durare circa un anno, dovessero emergere novità dal punto di vista scientifico, sarà possibile chiedere una modifica dei Key concepts. In ogni caso, per quanto di competenza, questo Ministero continuerà a monitorare le attività in corso anche al fine di un eventuale coinvolgimento di altri soggetti istituzionali.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

GALLETTI

(20 settembre 2016)

DIVINA. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che:

la settimana scorsa, i giornali locali riportavano nella pagina della cronaca della Vallagarina (Trento), la notizia del brillamento di ordigni bellici, residuati della prima guerra mondiale, precisamente nella zona di Malga Montesel, una malga situata vicino al rifugio Vincenzo Lancia, nel gruppo del Pasubio, sul territorio comunale di Trambileno (Trento), ma di proprietà del Comune di Vallarsa (Trento);

operazioni di questo tipo sono abbastanza frequenti in Vallagarina ed in particolare in questa zona che, durante la Grande Guerra, era interessata dal confine di stato tra l'Impero austro-ungarico ed il Regno d'Italia;

gli ordigni oggetto dell'attenzione degli artificieri, non sono stati rinvenuti nella zona, ma addirittura provenivano dal Comune di Vermiglio (Trento) in alta Val di Sole, che dista probabilmente più di 200 chilometri;

a giudizio dell'interrogante è preoccupante anche l'ipotesi che questi oggetti possano aver contenuto gas letale, ampiamente usato all'epoca;

inoltre, il brillamento delle bombe nelle giornate del 7, 8 e 9 maggio 2014 è stato seguito, nella serata di sabato 10 maggio (ore 21.54) da una debole scossa tellurica, con magnitudo 2,4 della scala Richter, con epicentro a soli 2,1 chilometri di profondità, in Vallarsa (zona Cosmagnon, sempre sul gruppo del Pasubio), così come annunciato dal quotidiano "L'Adige" del 12 maggio 2014;

come evidenziato dal Servizio sismico svizzero sulle cause di terremoti indotti, gli stessi risulterebbero causati da influenze esterne dirette, tipo esplosioni nel sottosuolo: "Normalmente in geotermia queste vibrazioni nascono con l'aumento della pressione dei fluidi. Gli eventi sismici che ne derivano, si manifestano prevalentemente tra i 2 ed i 5 chilometri di profondità con magnitudo scarsa",

si chiede di sapere:

quale autorità abbia pianificato il brillamento dei residuati bellici e con che criterio sia stato scelto il luogo dello stesso;

se e con quali modalità le amministrazioni comunali interessate, Comune di Trambileno e Comune di Vallarsa, siano state coinvolte;

da chi sia stata presa la decisione e quale ne sia stato il motivo di far brillare gli ordigni proprio in quella zona e perché invece non sia stata scelta una zona più vicina al comune di rinvenimento degli ordigni stessi (Vermiglio);

se corrisponda al vero che alcuni ordigni fatti brillare contenevano sostanze chimiche e quale sia il grado di pericolosità;

se risulti che ci sia stato e persista il pericolo di contaminazione dell'ambiente circostante;

se risulti infine che possa esserci connessione tra il brillamento di questi ordigni e la scossa tellurica che si è verificata poco dopo in quell'area montana.

(4-02326)

(12 giugno 2014)

RISPOSTA. - Con l'interrogazione si chiedono chiarimenti in merito all'avvenuto brillamento di ordigni bellici nel territorio del comune di Trambileno (Trento). Si rappresenta che, nel corso del 2013, si sono svolte, presso l'ufficio del commissario del Governo per la Provincia di Trento, delle riunioni di coordinamento, durante le quali sono state definite le procedure per le attività di bonifica complessa di 3 ordigni a presunto caricamento chimico (3 granate risalenti presumibilmente alla prima guerra mondiale) rinvenute rispettivamente nei territori dei comuni di Vermiglio, Trambileno e Ala.

Gli ordigni erano stati temporaneamente ricoverati in sicurezza in locali adeguati nei rispettivi Comuni, in attesa della disponibilità degli artificieri del centro tecnico logistico interforze NBC provenienti da Civitavecchia (Roma) ad effettuare le operazioni di inertizzazione, che, in considerazione della particolare composizione dei residuati bellici, richiedevano un intervento congiunto con il nucleo di bonifica del 2° reggimento genio guastatori di Trento.

In sede di riunioni di coordinamento, sono stati stabiliti il luogo e la data in cui effettuare l'attività di bonifica.

I militari del centro tecnico logistico interforze NBC hanno individuato, come sito idoneo a liberare, in condizioni di sicurezza, gli ordigni del proprio contenuto di sostanza chimica, un pianoro montano ad un'altezza di 1.382 metri sul livello del mare, in località Malga Monticello, tra i comuni di Vallarsa e di Trambileno. Una volta svuotati del gas, gli ordigni sarebbero stati successivamente trasportati a Civitavecchia.

Detto sito è stato considerato appropriato anche in relazione al fatto che non sono state individuate dai militari altre aree idonee in prossimità dei luoghi in cui gli ordigni sono stati rinvenuti.

Le operazioni sono state quindi calendarizzate in ragione di un ordigno al giorno, con inizio il 6 maggio e fine all'8 maggio 2014. Fin dalla

prima giornata di operazioni gli artificieri hanno potuto verificare che si trattava di ordigni a "caricamento convenzionale", cioè senza alcuna evidenza di sostanze chimiche al loro interno, e che i medesimi, in ragione del loro contenuto di esplosivo, non potevano essere fatti brillare a Malga Monticello, in quanto nelle vicinanze si trovavano delle strutture immobiliari.

Data l'urgenza di completare nell'arco della giornata ed in condizioni di massima sicurezza le operazioni già avviate, su indicazione degli artificieri del 2° reggimento genio guastatori, gli ordigni sono stati trasportati in una grotta in località S. Margherita del comune di Ala, luogo avente le necessarie caratteristiche e già utilizzato in passato per la distruzione di residuati bellici a caricamento ordinario.

In relazione all'asserita possibilità che il brillamento di ordigni bellici potesse dare origine a terremoti, il 2° reggimento genio guastatori ha rappresentato che "risulta inverosimile che un'esplosione - fuori terra - che provoca esclusivamente una debolissima onda di sovrappressione e la proiezione di frammenti metallici, abbia potuto determinare una instabilità od uno scuotimento del terreno tale da provocare un'onda sismica, sia per il limitato quantitativo di esplosivo, sia perché l'onda detonante non è stata trasmessa, in profondità, nel terreno".

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

BOCCI

(4 novembre 2016)

DONNO, PAGLINI, MORONESE, CAPPELLETTI, BERTOROTTA, SERRA, FUCXSIA, ORELLANA, LEZZI, BUCCARELLA, TAVERNA, BATTISTA, SIMEONI. - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute.* - Premesso che:

mediante deliberazione della Giunta provinciale di Lecce n. 650 del 27 marzo 1991 veniva approvato un progetto di realizzazione di una discarica presso il comune di Nardò, in località Castellino;

tale discarica entrava in funzione nel 1992 ed intercettava le necessità di 6 comuni salentini, poi diventati 46, a seguito dell'emergenza ambientale del 2001 in Puglia;

sulla base del progetto, la società proponente la realizzazione della discarica, la Mediterranea Castelnuovo, poi trasformatasi in Mediterranea Castelnuovo 2, avrebbe dovuto garantire continuativamente nel tempo un'attività di raccolta e stoccaggio del percolato e la combustione del biogas pro-

dotto. Inoltre, assumeva l'impegno contrattuale di costruire una bretella di collegamento, mai realizzata, tra la strada statale 174 e la discarica, al fine di impedire il transito nel cuore della città di Nardò ai mezzi pesanti;

nel 2001 gli ispettori della Provincia di Lecce competenti trasmettevano notizia di reato alla Procura di Lecce poiché la Mediterranea Castelnuovo 2 non espletava una serie di attività cui era tenuta ad ottemperare, ovvero non rendeva regolari i profili di scarpata, lasciava i rifiuti esposti invece di ricoprirli, non poneva i teli impermeabilizzanti sui profili di scarpata e sul terreno, non realizzava la cunetta per la raccolta delle acque e non raccoglieva il percolato;

nel 2004, con ordinanza n. 28 del 22 settembre 2004 del commissario delegato all'emergenza rifiuti, Raffaele Fitto, si permetteva alla Mediterranea Castelnuovo 2 di sopraelevare il colmo della discarica per poter accogliere ulteriori tonnellate di rifiuti. L'anno successivo, nel 2005, la Polizia municipale di Nardò trasmetteva notizia di reato alla Procura competente, per le seguenti ragioni: in luogo di coprire i rifiuti con 30 centimetri di tuffina, lo si faceva con solo 17 centimetri di materiale; non risultavano essere iniziati i lavori di messa in sicurezza dei lotti dismessi; la centrale elettrica, gestita dalla Celtica Energy per la produzione di energia elettrica da biogas, non era in funzione e non lo era nemmeno la torcia che avrebbe dovuto bruciare i biogas;

nel 2005 il settore urbanistica e ambiente del Comune di Nardò, nella persona del dirigente in carica, constatato che la Mediterranea Castelnuovo 2 perdurava in un atteggiamento di inottemperanza, provvedeva ad una stima sintetica delle spese necessarie per la chiusura definitiva, preventivando un costo pari a 2.760.000 euro;

considerato che:

a seguito della preventivata e mai effettivamente avvenuta chiusura della discarica, non si sono più avute notizie circa i valori degli agenti inquinanti presenti nelle falde limitrofe, che, secondo le ultime misurazioni effettuate nel 2004, già mostravano la presenza di ammoniache nelle acque dei pozzi sentinella;

a seguito di un'istanza di accesso agli atti riguardante l'inquinamento ambientale e il probabile inquinamento della falda acquifera delle aree limitrofe alla discarica di Castellino, inviata nel settembre 2013 dalla prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo, all'Arpa (Agenzia regionale per l'ambiente) Puglia, Arpa Lecce, Asl di Bari e Asl di Lecce, perveniva missiva di risposta dalla sola Asl di Lecce, in data 18 novembre 2013;

nella missiva di risposta, essa rendeva noto che non risultava essere di propria competenza "il rilascio di documenti amministrativi a carattere ambientale e l'effettuazione di analisi di controllo", ed affermava, invece, di avere competenza "esclusivamente sugli aspetti attinenti agli eventuali riflessi sulla salute pubblica";

nonostante siano trascorsi più di 3 mesi dall'invio dell'istanza di accesso agli atti, gli altri enti destinatari coinvolti non hanno dato alcun tipo di riscontro;

considerato inoltre che:

nei territori adiacenti alla discarica sita in località Castellino vi è stato un drastico aumento dell'incidenza delle patologie cancerogene e tumorali;

la salute dei cittadini che risiedono nelle aree prossime alla discarica è evidentemente messa in pericolo,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se, nell'ambito delle rispettive competenze, non ritengano indispensabile intervenire presso gli enti locali competenti al fine di rendere note le condizioni delle acque di falda e dei pozzi sentinella dell'area circostante la discarica sita in località Castellino;

se, ciascuno secondo i propri ambiti di intervento, non ritengano opportuno adoperarsi al fine di attivare efficaci interventi volti al controllo sanitario e ambientale dell'area circostante alla discarica, attraverso lo svolgimento di uno studio epidemiologico nei comuni limitrofi e di uno studio idrogeologico della zona interessata, nonché attraverso un'analisi accurata, frequente e debitamente pubblicizzata dei pozzi di monitoraggio, pubblici e privati, presenti in località Castellino e dintorni;

se, nel limite delle proprie attribuzioni, non ritengano necessario procedere ad una celere bonifica e ad un'altrettanto celere messa in sicurezza della discarica di Castellino, considerate le attuali e mutate condizioni, previa definizione delle procedure successive alla chiusura, senza alcuna riduzione dei pozzi di monitoraggio della falda;

quali iniziative intendano assumere al fine di avviare indagini di competenza relative alle possibili connessioni con attività di organizzazioni malavitose, di stampo mafioso, in riferimento agli abusi perpetrati nella gestione della discarica;

se non ritengano inoltre necessario sollecitare la redazione da parte degli enti preposti di un piano regionale che contempra l'indisponibilità definitiva del territorio di Nardò per lo smaltimento dei rifiuti;

se, nell'ambito delle proprie competenze, non ritengano conveniente attivare politiche ambientali atte alla riduzione, al riutilizzo e al riciclo dei materiali, favorendo la raccolta differenziata.

(4-01495)

(15 gennaio 2014)

RISPOSTA. - Il Servizio ambiente della Provincia di Lecce in data 28 febbraio 2014 chiedeva all'ARPA Puglia aggiornate notizie sullo stato della discarica sita in località Castellino di Nardò e sui livelli di inquinamento del territorio circostante.

L'ARPA il 12 maggio 2014 trasmetteva i rapporti di prova sulle acque dei pozzi di monitoraggio. Comunicava, inoltre, di avere in corso la valutazione dei *trend* di concentrazione degli analiti, monitorati nel corso degli anni. In data 15 ottobre 2014 trasmetteva la relazione relativa ai controlli effettuati sulle acque dei pozzi spia nel decennio 2003-2013, in cui evidenziava, per il parametro nichel, superamenti dei valori soglia di contaminazione stabiliti dal decreto legislativo n. 152 del 2006 in due dei 3 pozzi di monitoraggio.

Il Servizio ambiente della Provincia, pertanto, convocava per il 10 dicembre 2014 un tavolo tecnico con ARPA, ASL, Polizia provinciale e Regione, per pianificare le attività di indagine volte ad individuare l'origine delle contaminazioni. Inoltre, trasmetteva la relazione ARPA al gestore della discarica "Mediterranea Castelnuovo 2 Srl", evidenziando il superamento delle CSC (concentrazioni per soglia di contaminazione) per il parametro nichel, nonché lo scostamento tra le concentrazioni rilevate da ARPA e quelle indicate nei certificati di analisi periodicamente prodotti dal gestore. Il gestore della discarica, in data 18 dicembre 2014, comunicava di non ritenere attribuibili alla discarica le contaminazioni da nichel.

Il 27 gennaio 2015, ARPA trasmetteva i rapporti di prova dei pozzi spia campionati il 22 ottobre 2014, che confermavano il permanere delle contaminazioni da nichel in due dei 3 pozzi di monitoraggio.

Il Servizio ambiente, il 5 febbraio 2015 chiedeva al genio civile di Lecce di trasmettere i dati identificativi dei pozzi presenti nel raggio di un chilometro intorno alla discarica. Ricevuti i dati richiesti, predisponendo gli elaborati grafici di riferimento per le indagini e convocava il tavolo tecnico,

trasmettendo gli ultimi rapporti di analisi al gestore, con invito a partecipare al tavolo tecnico.

Nel corso della terza riunione del tavolo tecnico, il 22 gennaio 2015, sulla base delle considerazioni di ARPA sulle responsabilità della riscontrata contaminazione, si stabiliva di avviare nei confronti del gestore la procedura prevista dall'art. 244 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il Servizio ambiente, con determina dirigenziale n. 1959 del 10 novembre 2015, ordinava alla "Mediterranea Castelnuovo 2" di attuare le misure di prevenzione necessarie. Di seguito il gestore comunicava di averle attuate e, successivamente, contestava le determinazioni della Provincia, trasmettendo propria relazione tecnica.

L'ARPA, con nota del 15 febbraio 2016, trasmetteva gli esiti dei monitoraggi eseguiti il 5 ottobre 2015 sulle acque dei pozzi spia. I rapporti di analisi rivelavano, limitatamente ad un pozzo, un lieve superamento delle CSC per l'arsenico, mentre per il nichel il valore rientrava al di sotto delle CSC.

Il 1° marzo 2016 veniva convocato il tavolo tecnico, nel corso del quale si apprendeva che l'ARPA aveva eseguito dei campionamenti sui pozzi di monitoraggio della vicina discarica della "REI Srl", con esiti non ancora disponibili e si stabiliva di effettuare campionamenti su base quadrimestrale dei pozzi di monitoraggio della discarica di "Mediterranea Castelnuovo 2" con primo prelievo nello stesso mese di marzo.

Attualmente, i rapporti di analisi dei pozzi di monitoraggio della discarica REI non evidenziano superamenti o valori di attenzione, mentre non sono ancora disponibili i risultati dei campionamenti eseguiti in marzo da ARPA sui pozzi di monitoraggio della discarica "Mediterranea Castelnuovo 2".

Si precisa che i conferimenti dei rifiuti nella discarica sono cessati completamente il 30 gennaio 2007.

Circa le politiche regionali in materia di rifiuti, si fa presente che in Puglia è attribuita specificatamente agli organi di governo di ambito (OGA) la competenza relativa ai servizi di gestione degli impianti di recupero, riciclo e smaltimento di tutti i rifiuti urbani e assimilati (legge regionale n. 24 del 2012). Gli stessi OGA, come risulta da atto dirigenziale n. 4 del 9 maggio 2016, effettuata la ricognizione della disponibilità impiantistica sul proprio territorio, in caso di impossibilità di realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani per insufficienza o indisponibilità momentanea degli impianti pubblici dedicati, possono stipulare accordi con altri OGA per la corretta gestione dei rifiuti solidi urbani nei territori interessati.

Con decreto del presidente della Giunta regionale n. 114 del 29 febbraio 2016 è stato disposto il commissariamento degli OGA delle Province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia, Taranto e Lecce per le funzioni previste dalla legge regionale n. 24 del 2012 nonché per le funzioni autorizzative connesse al ciclo dei rifiuti.

Con decreto del presidente della Giunta regionale n. 412 del 16 giugno 2016 è stato disposto il potenziamento dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto di rifiuti solidi urbani presso i comuni, con particolare riferimento a quelli aventi vocazione turistica, caratterizzati da un aumento della presenza di residenti occasionali nel periodo tra giugno e settembre. Gli OGA, nell'ambito delle funzioni loro attribuite, sono tenuti a predisporre strumenti attuativi di supporto ai singoli Comuni.

Si segnala, altresì che con riferimento alla prevenzione della criminalità, la Prefettura di Lecce ha promosso il coinvolgimento delle stazioni appaltanti con impegni pattizi che estendono le verifiche antimafia al di sotto dei limiti di legge.

A tal fine, il 12 ottobre 2012 è stato sottoscritto il protocollo "La rete dei responsabili della legalità negli appalti pubblici" (successivamente aggiornato alla luce delle nuove disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 218 del 2012, con la conferma dell'adesione di oltre 100 stazioni appaltanti, avvenuta il 19 ottobre 2013), che rientra nel più generale protocollo della "architettura della legalità". Ne è conseguita la creazione presso la suddetta Prefettura di una banca dati per il settore degli appalti pubblici. Una sezione di tale banca dati è riservata ai dati giudiziari concernenti gli amministratori locali, al fine di applicare la normativa anticorruzione, in linea con quanto previsto dal piano nazionale anticorruzione in tema di misure ulteriori per la prevenzione del rischio di corruzione. Delle questioni sono interessate anche altre amministrazioni e, pertanto, non appena dovessero giungere nuovi elementi informativi, si provvederà agli opportuni aggiornamenti.

Per quanto di competenza, questo Ministero continuerà a monitorare le attività in corso, anche al fine di un eventuale coinvolgimento di altri soggetti istituzionali.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

GALLETTI

(20 settembre 2016)

GIARRUSSO, PEPE, CAMPANELLA, ORELLANA, BATTISTA, MOLINARI, CAPPELLETTI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

l'area iblea, il territorio della Sicilia sud orientale che si affaccia sul Mediterraneo e comprende le province di Siracusa, Ragusa e parte della provincia di Caltanissetta, è una zona prevalentemente calcarea, esposta al rischio sismico, che si estende dal mare fino ai monti Iblei da cui prende il nome;

in questa zona a vocazione agricola inizia, subito dopo la fine della seconda guerra mondiale, una forte industrializzazione con l'obiettivo di creare nel Sud grandi poli di sviluppo, capaci di generare un indotto di piccole e medie industrie per il decollo economico dell'intera zona;

si scelse quindi di allocare nell'area iblea industrie per la raffinazione del petrolio ed industrie di base, chimiche e petrolchimiche, privilegiando le zone costiere, in quanto pianeggianti, in particolare sulla rotta Suez-Gibilterra dove si registrava il maggior traffico del greggio proveniente dal Medio oriente e dalla Russia, per la facilità di approvvigionamento idrico, la grande disponibilità di manodopera a basso costo e il porto naturale;

l'inizio dell'industrializzazione risale al 1948, con l'insediamento ad Augusta di una raffineria, la Rasiom (Raffineria siciliana oli minerali) di Angelo Moratti, e così negli Iblei comincia quello che veniva comunemente chiamato il "miracolo economico". Successivamente nel siracusano si insediano altre industrie come la Liquichimica, per la produzione di bioproteine attraverso l'utilizzazione delle paraffine lineari, la Cogema, l'Eternit, la Sicilfusti, l'Edison che produce inizialmente fertilizzanti e poi polimeri e la Montecatini che produce prodotti chimici e petrolchimici;

nel 1953 viene realizzata la centrale termoelettrica Enel Tifeo, mentre agli inizi degli anni '70 viene costruita la Icam che produce etilene, la centrale termoelettrica Enel di Melilli, il depuratore consortile della Ias (Industria acque siracusane), la raffineria Isab, costruita demolendo oltre 200 abitazioni di marina di Melilli, ed infine l'impianto di gassificazione e cogenerazione di residui petroliferi della Erg, l'Isab-Energy;

in seguito a Gela si decise di costruire il petrolchimico, insediamento industriale che sembra essere una risposta al polo industriale privato del siracusano, fortemente voluto dal presidente dell'Eni ingegner Enrico Mattei. L'attività produttiva riguardava la raffinazione del petrolio, la chimica organica e petrolchimica (etilene ed acrilonitrile) e quella inorganica con produzione di acido solforico, ammoniaca, cloro, soda, solfato di ammonio, urea e concimi complessi;

l'obiettivo era quello di rigenerare il tessuto economico-sociale attraverso grandi insediamenti industriali concentrati in piccole zone e diffonderne i "benefici" a macchia d'olio nelle zone vicine. Questo purtroppo non è avvenuto. A Gela e nella zona Augusta-Priolo-Melilli gli insediamenti industriali hanno portato al cambiamento della fisionomia del territorio ed al peggioramento della qualità della vita per salute e ambiente, beni ai quali nessun Paese che si ritenga civile dovrebbe rinunciare;

inoltre, in queste aree industriali, non sono mai state costruite le infrastrutture necessarie ad una zona così industrializzata come le ferrovie e le strade, non solo per il trasporto delle materie prime e dei prodotti finiti e per lo spostamento della manodopera, ma anche e soprattutto per la creazione di vie di fuga in caso di calamità;

si è trattato, a parere degli interroganti, di un dissennato piano di sviluppo industriale che ha perseguito il mero profitto senza valutare e prevenire le disastrose ricadute sull'ambiente, sulle popolazioni residenti e sui lavoratori; un piano che ha ignorato la legge e ha consentito la superficialità dei controlli, eseguiti peraltro dalle stesse industrie (CIPA, Consorzio industriale per la protezione dell'ambiente), e delle concessioni e autorizzazioni facili;

a partire dagli anni '70 cominciano a registrarsi nella zona i danni all'ambiente: prima le ripetute morie di pesci nella rada di Augusta, frettolosamente addebitate all'aumento delle microalghe nell'area portuale, e successivamente un accrescimento del numero di nati con malformazioni congenite rispetto agli anni precedenti registrate in uno degli ospedali della zona;

i dati del centro nascite di Augusta dimostrano un aumento progressivo del numero di nati con difetti congeniti; si passa dall'1,5 del 1980 al 3 per cento dei primi anni '90, al 3,5 per cento del 1996-1998 fino ad un picco del 5,6 per cento del 2000. Andando nello specifico, l'aumento delle malformazioni è relativo solo ad alcuni tipi, in particolare: cuore e circolo 221,43 per cento valore locale, contro il 143,65 per cento nazionale; apparato digerente 164,29 per cento valore locale, contro il 93,20 nazionale; apparato uro-genitale 214,29 per cento valore locale, contro il 100,48 nazionale;

inoltre emerge un altro fenomeno, quello delle interruzioni di gravidanza nella zona Augusta-Priolo-Melilli, dove si registra il tasso più elevato di interruzioni con valori quadrupli rispetto alla media nazionale. Esse sono causate da gravi malformazioni del sistema nervoso centrale, correlabili inequivocabilmente alla presenza di mercurio e quindi al maggior consumo di pesce nell'alimentazione quotidiana, tra l'altro pescato illegalmente nella zona portuale ed immesso sul mercato, attività che le autorità non riescono ad oggi a debellare;

già negli anni '80 dagli studi effettuati all'epoca emerse un notevole incremento dei casi di tumore e, fatto ancora più grave, fu decretato l'aumento del rischio di contrarre un tumore nelle generazioni future;

in occasione del 38° Congresso internazionale dei registri tumori, tenutosi a Siracusa il 9 maggio 2013, Pietro Comba dell'Istituto superiore della sanità ha dichiarato: "Il dato medio in queste aree è che c'è un aumento dell'incidenza dei tumori nell'ordine del 20 per cento rispetto a quello che ci aspettavamo; in questa area di Augusta, Priolo, Melilli, ciò riguarda in particolare il mesotelioma della pleura, per via della esposizione all'amianto nel passato, tumori della vescica, del pancreas e melanoma che possono rispondere a vari agenti chimici. Abbiamo approfondito in questo convegno la situazione di Augusta e Priolo e il nostro lavoro continua per capire qual è il contributo che a questo rischio dà la contaminazione dell'ambiente tenendo conto delle sostanze presenti nell'area, nell'acqua e nella catena alimentare";

tutto quanto precedentemente esposto sintetizza i danni provocati sull'uomo, ma quelli provocati sull'ambiente sono forse ancora peggiori poiché influiranno anche sulla salute delle generazioni future chissà per quanto tempo ancora;

queste sono in sintesi le condizioni ambientali nella zona iblea: relativamente al suolo, oltre a soffrire della ricaduta delle polveri tossiche emesse dai camini, esso risulta altamente inquinato a causa della presenza di numerose discariche di sostanze tossiche e nocive, ovviamente abusive; relativamente all'atmosfera i dati relativi alle emissioni evidenziano la presenza di sostanze chimiche sicuramente cancerogene e teratogene, agenti causa delle malformazioni del feto (acrilonitrile, benzolo, cadmio, cromo esavalente, nichel, silice, vanadio, diossine e furani) e molte altre sostanze potenzialmente tali, secondo la classificazione IARC - Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro); la falda idrica versa in uno stato di insostenibile degrado: a causa dell'estrazione di acqua dal sottosuolo si è verificato un abbassamento del livello piezometrico, con conseguente intrusione di acqua di mare che ne ha innalzato la salinità e reso inservibili numerosi pozzi. Inoltre è soggetta alle infiltrazioni dovute alla presenza delle numerose discariche abusive disseminate nel territorio; relativamente al mare, quest'ultimo non gode di migliore sorte: a partire dalle prime morie di pesci nella prima metà degli anni '70, legate, come dimostrato successivamente, alla presenza di elevate concentrazioni di idrocarburi e metalli pesanti nei sedimenti marini con effetti distrofici sullo stesso ambiente, fino agli studi più recenti che evidenziano esplicitamente un aumento degli inquinanti tossici e nocivi pericolosi sia per gli organismi marini che per la salute dell'uomo in quanto possono entrare nella catena alimentare attraverso molluschi e pesci;

considerato che:

nel 1995 furono stanziati dal Governo 100 miliardi di lire per la bonifica delle zone inquinate, e nonostante ciò la situazione ambientale vede ancora il proliferare di discariche a cielo aperto di materiali pericolosissimi, quali per esempio l'amianto; e ancora, cumuli di pirite, ammassati sulla penisola Magnisi/Thapsos, in prossimità delle spiagge, frequentate dai bagnanti nella stagione estiva, cumuli che lentamente ma inesorabilmente scivolano fin dentro il mare senza nessuna forma di protezione;

a giudizio degli interroganti, per quanto riguarda le diossine e gli organoclorurati, l'unica possibilità di contenimento dei danni alla salute è rappresentata solo e soltanto dalla prevenzione, da attuarsi, sulla base di tutti gli studi fino ad ora effettuati, prevalentemente con la messa in atto delle seguenti iniziative: sottoporre ad esami mineralometrici i residenti delle aree a rischio industriale; vietare il pascolo nell'area industriale a rischio e sostituire le attuali coltivazioni con piante oleaginose il cui olio andrebbe utilizzato solo per produzione di biodiesel, evitando che le emissioni e ciò che è stato abusivamente interrato e che è terminato in falda continui a finire nella catena alimentare; provvedere alle bonifiche dei siti interessati da discariche abusive e da impianti dismessi; delocalizzare gli stoccaggi, specie dei serbatoi a fondo unico che, per corrosione e vetustà, spargono il loro contenuto nei terreni e nella falda; attivare l'ammodernamento degli impianti ed il controllo in continuo delle emissioni anche degli organoclorurati, tipo diossine, Ipa e dei PM2,5, oltre ai metalli pesanti, come già avviene in altre industrie del nord Italia e d'Europa; predisporre un'attività di bonifica dei fondali del porto e rigido divieto di pesca all'interno del porto,

si chiede di sapere:

quali iniziative, nell'ambito delle rispettive competenze, il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri in indirizzo intendano adottare al fine di verificare quale sia stato l'impiego degli ingenti fondi stanziati ai fini della bonifica del territorio, considerato che a giudizio degli interroganti è evidente che nessuna bonifica o almeno nessuna efficace azione di contrasto alla deturpazione di quel territorio sia stata posta in essere;

quali competenti iniziative intendano assumere al fine di eseguire tutte le predette azioni di prevenzione, indispensabili, a parere degli interroganti, per la tutela della salute della popolazioni;

quale sia, nel caso tali azioni di prevenzione siano già poste in essere, lo stato di avanzamento delle opere e dei progetti avviati, e quali siano le istituzioni locali responsabili e tutti i soggetti coinvolti a titolo diretto o indiretto.

(4-01032)

(22 ottobre 2013)

RISPOSTA. - In via preliminare si fa presente che nel periodo 2007-2009 nell'ambito di una convenzione tra questo Ministero e l'Istituto superiore di sanità (ISS) per le attività di supporto in materia di danno sanitario e ambientale connesso ai SIN è stato deciso di effettuare uno studio per la valutazione di impatto su ambiente e salute e stima dei costi economici dell'inquinamento in siti di bonifica di interesse nazionale al fine di quantificare il danno sanitario per le popolazioni residenti nei SIN di Gela e Priolo.

Il gruppo di lavoro, composto da esperti nel campo ambientale, chimico, biologico, epidemiologico, medico ed economico, ha valutato con i dati disponibili l'associazione tra l'inquinamento ambientale e lo stato di salute della popolazione. Lo studio ha evidenziato notevoli livelli di contaminazione chimica delle matrici ambientali quali acqua di falda, suolo e sedimenti all'interno del SIN (alcuni risultati sono contenuti nel rapporto dell'Organizzazione mondiale della sanità pubblicato nel 2014, "Human health in areas with industrial contamination").

Studi successivi hanno confermato la presenza di una contaminazione chimica delle matrici ambientali nell'ambito del SIN (in particolare, il tema dell'incidenza dei tumori nell'area di Priolo è stato oggetto di uno studio pubblicato nel 2016 nella rivista scientifica "Geospatial health", dal titolo "Cancer incidence in Priolo, Sicily: a spatial approach for estimation of industrial air pollution impact").

Sull'argomento si evidenzia altresì che il quadro sanitario della popolazione residente nel SIN di Priolo (costituito dai comuni di Augusta, Melilli, Priolo Gargallo e Siracusa) è stato ampiamente studiato, in particolare, nell'ambito del progetto "Sentieri" (acronimo di "studio epidemiologico nazionale dei territori e degli insediamenti esposti a rischio da inquinamento") del Ministero della salute, con la pubblicazione nel 2014 di un rapporto su "Mortalità, incidenza oncologica e ricoveri ospedalieri" nella rivista scientifica "Epidemiologia e prevenzione". Uno studio successivo, pubblicato nel 2016 nella rivista "Geospatial health", ha indagato la distribuzione spaziale dei tumori all'interno del SIN (periodo 1999-2006), mediante l'applicazione di diversi metodi geografici per la valutazione dell'impatto degli inquinanti atmosferici emessi dagli impianti industriali.

In questo quadro è stata rilevata la necessità di rafforzare le attività di bonifica.

Al riguardo, si evidenzia che rispetto alla superficie totale delle aree a terra (pari a oltre 5.800 ettari), le attività di caratterizzazione delle matrici ambientali sono state completate per oltre il 47 per cento (2.760 ettari). Le conferenze dei servizi tenutesi presso questo Ministero hanno approvato progetti di bonifica per oltre il 13 per cento (733 ettari), ed è in corso

l'istruttoria per un ulteriore 5 per cento (269 ettari) della superficie totale del SIN, mentre per l'8 per cento (460 ettari) il procedimento è stato ritenuto concluso. Si sottolinea inoltre che sono in stato avanzato di realizzazione i procedimenti di bonifica relativi alle aree dismesse destinate alla reindustrializzazione (215 ettari).

Le aree a mare, in particolare i tratti tra la rada di Augusta e il porto di Siracusa e tra il porto Grande e il porto Piccolo di Siracusa, sono state caratterizzate. Per quanto riguarda la rada di Augusta, unica area con rilevanti criticità ambientali, la Regione Siciliana ha in corso di stesura il progetto degli interventi sui sedimenti, secondo quanto previsto nel nuovo accordo di programma siglato in data 25 giugno 2015.

L'area a mare prospiciente allo stabilimento ex Eternit, nella quale fu riscontrato un esteso deposito di materiali contenenti amianto, è stata bonificata con l'utilizzo esclusivo di fondi pubblici per un importo di oltre 20 milioni di euro.

Le matrici suolo, sottosuolo e acque di falda delle aree di pertinenza delle maggiori realtà industriali presenti all'interno del SIN (3 raffinerie, 2 impianti di chimica integrata, 3 centrali elettriche, una cementeria, 2 cave di estrazione materiali, un inceneritore ed un deposito di stoccaggio prodotti petroliferi) sono state caratterizzate e, ove siano risultate contaminate o potenzialmente tali, sono stati avviati interventi di messa in sicurezza di emergenza o bonifica. In particolare i suoli e sottosuoli dell'area dell'inceneritore sono risultati conformi ai limiti di legge.

Si fa presente altresì che, in relazione alle ceneri di pirite presenti nelle aree dei campi sportivi dei Comuni di Priolo e di Augusta, il campo sportivo "San Focà" è stato bonificato, rinnovato e restituito al Comune di Priolo in data 10 settembre 2012. La Regione Siciliana è stata sollecitata a concludere i lavori di bonifica del campo sportivo "Ex Feudo", già in avanzato stato di realizzazione.

Circa la discarica sita ad Augusta, località campo sportivo "Fontana", la conferenza dei servizi decisoria del 3 giugno 2014 ha deliberato che la realizzazione del *capping* superficiale (conforme al decreto legislativo n. 36 del 2003) potesse essere avviata. L'accordo di programma quadro del SIN di Priolo, sottoscritto in data 25 giugno 2015, ha finanziato interamente il suddetto intervento di *capping*. In data 6 maggio 2015 l'ufficio regionale del genio civile di Siracusa ha approvato, in linea tecnica, il progetto delle opere di *capping* da porre a base di gara di appalto.

In merito ai progetti eseguiti nel SIN di Priolo, si rileva, tra l'altro, che si sono conclusi i progetti di bonifica dell'area del nuovo impianto di trattamento delle acque di falda, inaugurato nel 2011, e della centrale termoelettrica di Augusta dell'ENEL. Inoltre, la società Syndial sta completando il

progetto di bonifica dei terreni a sud del vallone della Neve, per una superficie di circa 185 ettari, aree da destinarsi alla reindustrializzazione.

Della questione sono interessate anche altre amministrazioni, pertanto, qualora dovessero pervenire nuovi elementi informativi si provvederà ad un aggiornamento. In ogni caso, questo Ministero continuerà a tenersi informato, proseguirà la sua attività di monitoraggio e intervento, senza ridurre in alcun modo lo stato di attenzione sulle questioni di propria competenza, favorendo la più ampia collaborazione tra le istituzioni e la società civile.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

GALLETTI

(6 ottobre 2016)

MANCONI. - *Ai Ministri della giustizia e della difesa.* - Premesso che:

in data 20 agosto 2011 il giovane Massimo Casalnuovo di 21 anni ha perso la vita mentre percorreva le vie del proprio paese di origine, Buonabitacolo in provincia di Salerno, a bordo del suo ciclomotore;

il ragazzo, incensurato e di professione meccanico, non ha arrestato la propria corsa al momento dell'alt intimato ad un posto di controllo da un carabiniere della locale stazione dell'Arma;

il collega del carabiniere che aveva intimato l'alt, accortosi che il ragazzo non aveva arrestato la propria marcia, ha deciso di intervenire per bloccare il mezzo condotto dal giovane;

a seguito di quest'ultimo intervento Massimo Casalnuovo non è riuscito a governare la corsa del ciclomotore andando a schiantarsi contro un muretto di cemento, perdendo la vita quasi nell'immediatezza dell'incidente;

il posto di controllo operato dai due militari è stato attuato durante le ore serali in prossimità di una curva, dalla quale proveniva Casalnuovo, senza alcun dispositivo che segnalasse la presenza dei carabinieri (lampeggianti accesi della vettura di servizio ed indumenti rifrangenti);

per tali fatti di cui è stato incardinato presso l'ex Tribunale di Sala Consilina il procedimento penale n. 1089/11 R.G.N.R. nei confronti del maresciallo Giovanni Cunsolo per il reato di omicidio preterintenzionale aggravato;

l'organo inquirente ha elevato tale imputazione poiché dalle indagini sarebbe emersa la condotta del maresciallo tesa a fermare la corsa del ciclomotore attraverso un colpo sferrato al mezzo condotto dal ragazzo;

nell'articolo del "Corriere del mezzogiorno" del 23 agosto 2011 di Fabrizio Geremicca risulta, dalla testimonianza di Emilio Risi, altro giovane fermato precedentemente e presente all'atto dell'incidente di Casalnuovo, che: «"Pochi minuti prima della tragedia viaggiavo in motorino con Elia ed ho incrociato l'auto dei carabinieri, che procedeva in direzione opposta. Eravamo entrambi senza casco, ci hanno bloccato mettendo l'auto di traverso. Abbiamo accostato e siamo scesi. (...) Mentre il maresciallo in auto redigeva il verbale ed attendevamo che arrivasse il carro attrezzi per il sequestro del mezzo, l'altro militare si era messo al centro della carreggiata, alcuni metri dietro di noi, per fermare altri motorini che fossero arrivati». Sopraggiunge Massimo Casalnuovo e - su questo non ci sono dubbi - il primo carabiniere prova a bloccarlo, ma il giovane lo evita e prosegue dritto. "A questo punto", ricostruisce Risi, "il maresciallo è balzato fuori dall'auto ed è corso al centro della strada, per fermare il ragazzo. Massimo lo ha scansato. Il carabiniere ha sferrato un calcio sulla fiancata sinistra del motorino. Ho sentito il rumore della plastica rotta";

il giudice, benché l'imputato abbia deciso di definire il processo allo stato degli atti, avrebbe potuto in termini di legge sentire i due ragazzi testimoni oculari degli accadimenti ma non ha esercitato questa sua prerogativa;

all'esito del giudizio abbreviato, celebratosi nel luglio 2013, l'imputato è stato assolto "perché il fatto non sussiste" attraverso la formula dubitativa a fronte di una richiesta di condanna dell'accusa ad oltre 9 anni di reclusione;

la sentenza è stata impugnata dal pubblico ministero, dalla parte civile e dalla Procura generale di Salerno;

la vicenda ha scosso l'opinione pubblica nazionale come testimoniato da diversi articoli di quotidiani, servizi televisivi e testate giornalistiche *on line*,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati;

se risultino vere le testimonianze apparse sui giornali e se siano state attentamente valutate, considerando che dopo l'interrogatorio avvenuto lo stesso giorno dell'incidente mortale (dalle ore 3 alle 6 del mattino) non si è ritenuto opportuno riascoltarli;

se risulti che le modalità di attuazione di un posto di controllo secondo il regolamento vigente siano state scrupolosamente rispettate, visto che dalla testimonianza risulterebbe l'esatto opposto;

se ritenga opportuno attivare i propri poteri ispettivi al fine di avviare una procedura di verifica nei confronti dell'ex tribunale di Sala Consilina con riguardo a una vicenda così grave che ha portato alla morte di un giovane ragazzo di soli 20 anni e che riguardando direttamente un esponente delle forze dell'ordine dovrebbe essere accertata in modo trasparente senza lasciare alcun dubbio.

(4-01789)

(5 marzo 2014)

RISPOSTA. - Nell'atto di sindacato ispettivo l'interrogante espone che, in data 11 agosto 2011, Massimo Casalnuovo, di anni 21, perdeva la vita a bordo del proprio ciclomotore a Buonabitacolo (Salerno). In particolare, il giovane non aveva arrestato la propria corsa al momento dell'alt intimato da un carabiniere della locale stazione dell'Arma ad un posto di controllo, attuato durante le ore serali, in prossimità di una curva, senza alcun dispositivo che segnalasse la presenza dei Carabinieri. A seguito dell'evento, era stato aperto un procedimento penale dalla Procura della Repubblica di Sala Consilina e, all'esito delle indagini, era emerso che il maresciallo Giovanni Cunsolo aveva arrestato la corsa del ciclomotore che non si era fermato all'alt attraverso un colpo sferrato al mezzo condotto dal ragazzo. In ragione di tali risultanze il maresciallo Cunsolo era stato indagato per il reato di omicidio preterintenzionale aggravato e, quindi, rinviato a giudizio. Prosegue rilevando che, nonostante la presenza di 2 testimoni che avevano assistito all'accaduto, uno dei quali aveva riferito alla stampa che un carabiniere, al fine di bloccare Casalnuovo, aveva sferrato un calcio sulla fiancata sinistra del motorino, il giudice investito del caso aveva definito il processo con giudizio abbreviato e, nel luglio 2013, aveva assolto l'imputato "perché il fatto non sussiste". Chiede, quindi, al Ministro se quanto riportato dalla stampa corrisponda al vero e sia stato attentamente valutato dal giudice, e se intenda attivare i propri poteri ispettivi nei confronti dell'ex Tribunale di Sala Consilina.

Orbene, dall'istruttoria condotta dalla competente Direzione generale dei magistrati, che ha acquisito dal Tribunale di Lagonegro (che ha accorpato il Tribunale di Sala Consilina) la sentenza n. 44/13 emessa dal giudice dell'udienza preliminare, dottoressa Enrichetta Cioffi, in data 5 luglio 2013 e depositata il 26 settembre 2013, emerge che la motivazione della sentenza offre contezza delle argomentazioni puntuali e congrue poste a fondamento delle decisioni.

Rileva, in particolare, che il giudice, a seguito della richiesta del procuratore speciale dell'imputato di definire il giudizio allo stato degli atti, sottoponeva ad attento esame i plurimi elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari e presenti nel fascicolo del pubblico ministero, tra cui proprio le dichiarazioni rese da Emiliano Risi e Elia Marchesano, presenti al momento del fatto, perché fermati immediatamente prima dalla medesima pattuglia dei Carabinieri. Nelle motivazioni della sentenza il giudice dà atto, tra l'altro, del contenuto delle dichiarazioni rese da Marchesano, quali poi riportate dalla stampa, dalle quali si desume che l'attuale imputato avrebbe sferrato un calcio al ciclomotore condotto da Casalnuovo, e, con un *iter* logico-argomentativo ancorato ad altre univoche e concordi risultanze processuali (quali le dichiarazioni rese da Risi e dal carabiniere scelto Francesco Chirichella), ha illustrato le motivazioni che, a suo parere, ostavano all'attendibilità delle dichiarazioni rese da Risi.

Sulla base di quanto evidenziato dalla competente Direzione generale dei magistrati, i rilievi mossi dall'interrogante si risolvono, a ben vedere, in censure attinenti ad attività di interpretazione di norme di diritto e di valutazione del fatto e delle prove, le quali, a prescindere da ogni apprezzamento in questa sede sulla condivisibilità delle decisioni adottate nel caso di specie (apprezzamento devoluto al giudice dell'impugnazione, al quale si è già rivolta la Procura generale), non danno luogo a responsabilità disciplinare, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 109 del 2006, non potendosi in radice profilare alcuna grave violazione di legge, ovvero "travisamento del fatto" determinati da "negligenza inescusabile", né tanto meno l'adozione di alcun provvedimento abnorme ovvero fondato su errore macroscopico, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. *g)*, *h)*, *m)* o *ff)* del decreto legislativo n. 109 del 2006. Ne consegue che non sussistono i presupposti per l'attivazione delle iniziative invocate dall'interrogante.

Il Ministro della giustizia

ORLANDO

(31 ottobre 2016)

MANCONI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

con riferimento alla vicenda della morte di Giuseppe Uva, avvenuta a Varese il 14 giugno 2008, dopo quasi 6 anni di apertura del fascicolo relativo alla sua morte, fascicolo condotto dal pm di Varese dottor Agostino Abate, l'11 marzo 2014 il gip di Varese dottor Giuseppe Battarino ha disposto l'imputazione coatta dei 2 carabinieri e 6 poliziotti che hanno condotto l'intervento su Uva trattenendolo in caserma senza un verbale di arresto;

i reati per cui il GIP ha disposto l'imputazione coatta sono l'arresto illegale, l'abbandono di incapace, l'abuso di autorità contro arrestati e l'omicidio preterintenzionale;

in ragione della gestione del fascicolo sulla morte di Giuseppe Uva pendono, a quanto risulta all'interrogante, procedimenti disciplinari nei confronti del dottor Agostino Abate;

i processi nei confronti dei medici promossi dal dottor Abate si sono conclusi ad oggi con 2 sentenze di assoluzione passate in giudicato fondate su perizia che indica quale concausa della morte di Giuseppe Uva la "tempesta emotiva" da lui subita prima dell'ingresso in Ospedale;

a seguito del suo insediamento a Varese il nuovo procuratore capo provvisorio, dottor Felice Isnardi, ha disposto l'assegnazione a se stesso del fascicolo;

lo stesso procuratore capo, in data 21 marzo 2014, ha provveduto ad integrare il capo di imputazione secondo le disposizioni del gip, alla luce del fatto che il giorno precedente i pm Agostino Abate e Sara Arduini avevano redatto una formulazione "suicida" del capo di imputazione, definita dallo stesso dottor Isnardi non rispettosa delle prescrizioni imposte dall'ordinanza del gip e caratterizzata da "profili di contraddittorietà ed illogicità rispetto al titolo di reato ipotizzato";

a seguito di nuove indagini disposte dallo stesso dottor Isnardi, da cui emerge la testimonianza di un'addetta ospedaliera che avrebbe visto trasportare Giuseppe Uva in un locale del pronto soccorso dopo che un agente gli aveva detto "stai zitto o ti facciamo una menata di botte", il medesimo procuratore capo il 19 maggio 2014, nel corso dell'udienza preliminare, ha integrato il capo di imputazione del reato di abuso di autorità contro arrestati con l'indicazione di percosse inferte a Uva non solo nella sala della caserma, ma anche "nei locali dell'Ospedale di Circolo di Varese", percosse che costituiscono parte integrante anche del capo di imputazione per il reato di omicidio preterintenzionale;

nel corso della medesima udienza, il dottor Isnardi ha chiesto la modifica di tutti i capi di imputazione nel senso che la sua integrazione del 21 marzo andava a sostituire integralmente quella redatta dai pm Abate e Arduini il giorno precedente;

alla medesima udienza preliminare uno dei carabinieri imputati ha richiesto il giudizio immediato, dovendosi pertanto celebrare un processo in Corte d'assise sulla base del capo di imputazione quale delineato e riscritto dal dottor Isnardi;

tuttavia nel corso della discussione dell'udienza preliminare del 9 giugno 2014 nei confronti degli altri imputati, il dottor Isnardi ha chiesto al Gip di pronunciare una sentenza di non luogo a procedere per tutti i reati per cui aveva redatto i capi di imputazione, fatto salvo quello di cui all'art. 608 del codice penale, abuso di autorità contro arrestati, ma limitatamente alle percosse che Uva avrebbe subito in caserma, chiedendo invece sentenza di non luogo a procedere per quanto attiene alle percosse che avrebbe subito in ospedale;

tale richiesta del dottor Isnardi appare a giudizio dell'interrogante contraddittoria con la condotta processuale da lui tenuta nella integrazione dei capi d'accusa e nella loro riformulazione,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover disporre l'esercizio di un'attività ispettiva presso la Procura di Varese volta ad accertare la sussistenza di un contesto di libero, corretto ed imparziale esercizio della sua funzione di pubblica accusa, tenuto conto, peraltro, che la famiglia di Giuseppe Uva sta subendo da anni un anomalo funzionamento del sistema giudiziario, caratterizzato da negligenze, ritardi e da una condotta del pubblico ministero originariamente incaricato dell'azione penale già oggetto di indagini disciplinari.

(4-02304)

(11 giugno 2014)

RISPOSTA. - Con l'atto di sindacato ispettivo l'interrogante, dopo aver riepilogato le note vicende giudiziarie riguardanti il decesso di Giuseppe Uva avvenuto a Varese il 14 giugno 2008, richiamando, in particolare, il provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese in data 11 marzo 2014 con cui, a seguito della richiesta di archiviazione avanzata dalla locale Procura della Repubblica, era stata disposta l'imputazione coatta per due Carabinieri e per 6 appartenenti alla Polizia di Stato in relazione ai reati di arresto illegale, abbandono di incapace, abuso di autorità contro arrestati e omicidio preterintenzionale, commessi in occasione del fermo di Uva, segnala una "contraddittorietà" nella condotta tenuta dal procuratore facente funzioni di Varese, dottor Felice Isnardi, nell'ambito del relativo procedimento. In particolare, rileva che tale magistrato dapprima assegnava il fascicolo a se stesso e svolgeva ulteriori indagini, dalle quali peraltro emergevano ulteriori condotte illecite (quali quelle tenute da un agente che, presso il pronto soccorso dell'ospedale di Varese, aveva minacciato di malmenare Uva), provvedendo, all'esito di tale attività istruttoria, a formulare l'imputazione a carico degli appartenenti alle forze dell'ordine nei termini indicati dal giudice per le indagini preliminari di Varese con l'ordinanza dell'11 marzo 2014 di imputazione coatta. Tuttavia, all'udienza del 9 giugno 2014, nel rassegnare le proprie conclusioni al termine dell'udienza

preliminare, chiedeva nei confronti degli imputati il non luogo a procedere per tutti i capi di imputazione, ad eccezione del delitto di cui all'art. 608 del codice penale, relativo all'abuso di autorità contro arrestati e limitatamente alle sole percosse ricevute dal signor Uva in caserma e non per quelle subite in ospedale. Su tali premesse, conclude chiedendo se questo Ministro ritenga opportuno avviare un'attività ispettiva presso la Procura della Repubblica di Varese "volta ad accertare la sussistenza di un contesto libero, corretto ed imparziale della sua funzione di pubblica accusa, tenuto conto, peraltro, che la famiglia di Giuseppe Uva sta subendo da anni un anomalo funzionamento del sistema giudiziario, caratterizzato da negligenze, ritardi e da una condotta del pubblico ministero originariamente incaricato dell'azione penale già oggetto di indagini disciplinari".

Orbene, la vicenda processuale relativa alla morte di Giuseppe Uva è da tempo seguita con particolare attenzione dagli uffici di questo Ministero ed ha formato oggetto di più atti di sindacato ispettivo, ad alcuni dei quali è stata già fornita risposta.

Com'è noto all'interrogante, il precedente Ministro, su conforme proposta dell'Ispettorato generale e della Direzione generale dei magistrati, ha già esercitato in data 19 novembre 2013 l'azione disciplinare nei confronti sia del dottor Agostino Abate che della dottoressa Sara Arduini, in relazione a molteplici profili di incolpazione concernenti le complessive modalità di conduzione del procedimento penale relativo al decesso di Giuseppe Uva. Anche la Procura generale presso la Corte di cassazione ha promosso il 28 novembre 2013 l'azione disciplinare nei confronti del dottor Abate per plurime condotte disciplinarmente rilevanti, tra cui quelle relative alla conduzione, con modalità ritenute gravemente scorrette, dell'esame dei testi nel corso del processo a carico di uno dei medici accusato della morte di Giuseppe Uva, poi prosciolto.

Con specifico riguardo alla condotta tenuta dal dottor Isnardi, la competente Direzione generale dei magistrati, investita del caso, ha rilevato la correttezza dell'operato del magistrato a seguito della riassegnazione del fascicolo a sé medesimo, peraltro in linea con le indicazioni del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese e con le risultanze istruttorie evidenziate anche nel contesto dell'interrogazione.

In ordine, invece, alla presunta contraddittorietà tra l'attività integrativa svolta dal pubblico ministero (con riguardo alle indagini svolte e alla modifica e integrazione dei capi di incolpazione) e le richieste conclusive avanzate dal medesimo magistrato all'esito dell'udienza preliminare, la competente articolazione ministeriale ha correttamente rilevato che l'art. 53 del codice di procedura penale sancisce la piena autonomia del pubblico ministero in udienza e che, pertanto, le determinazioni dallo stesso assunto in tale sede attengono al merito delle funzioni giurisdizionali esercitate, che muovono dalle emergenze processuali che, a loro volta, si formano nel corso della dialettica e del contraddittorio tra le parti. Ha inoltre evidenziato che

laddove le scelte operate dal magistrato non siano sussumibili nell'alveo delle fattispecie disciplinari codificate ovvero riconducibili ad ipotesi di reato, la garanzia ed il correttivo alle determinazioni assunte dal magistrato, quando non gradite alla parte, sono rappresentate dal sistema delle impugnazioni dei provvedimenti.

Su tali premesse, la Direzione generale dei magistrati non ha ritenuto sindacabile la condotta del dottor Isnardi, avendo egli, in piena autonomia, assunto le proprie determinazioni in ordine alle richieste conclusive dell'udienza preliminare, né ha ravvisato alcuna contraddittorietà nel suo operato, posto che i principi regolatori del processo penale consentono di apportare modifiche alle determinazioni assunte in fasi diverse, quali quella relativa all'esercizio dell'azione penale e quella conclusiva dell'udienza, preliminare o dibattimentale.

Invero, proprio detta possibilità rappresenta un'ulteriore garanzia di autonomia ed imparzialità, principi che accomunano tanto il magistrato giudicante che quello requirente. D'altro canto, mentre con la richiesta di rinvio a giudizio il pubblico ministero esercita l'azione penale in considerazione dei risultati delle indagini svolte e degli elementi di prova a sostegno dell'ipotesi accusatoria (che, peraltro, nel caso concreto è conseguita ad un'imputazione coatta del giudice per le indagini preliminari), nell'udienza preliminare il vaglio va operato sull'idoneità degli elementi raccolti a sostenere l'accusa in dibattimento: e solo in caso di valutazione positiva si dispone il rinvio a dibattimento, mentre nel caso in cui gli elementi di prova risultino insufficienti, contraddittori o inadeguati a tal fine si provvede al proscioglimento dell'imputato con sentenza di non luogo a procedere.

Alla luce di quanto rappresentato non si ravvisano, dunque, elementi per ipotizzare condotte di rilevanza disciplinare nell'operato del dottor Isnardi, né per attivare poteri ispettivi.

Il Ministro della giustizia

ORLANDO

(31 ottobre 2016)

MANCONI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

risulta all'interrogante che il dottor Francesco Angiolini, nella sua qualità di giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Como, abbia negato il patrocinio a spese dello Stato nei confronti di un imputato;

il rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, nel caso più recente, sarebbe stato motivato con il dubbio che l'interessato "sopravviva esclusivamente mercè il reddito indicato (...) palesemente insufficiente, se non altro al fine di effettuare le spese primarie, per vivande, abitazione o locomozione";

è stato quindi segnalato all'interrogante che il giudice abbia richiesto all'interessato di specificare "ulteriori fonti, anche liberali, che con regolarità concorrono a determinarne il reddito";

rilevato che:

la richiesta del magistrato appare in contrasto con quanto previsto dalla disciplina sancita in proposito dalla Parte III del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002;

ai sensi dell'art. 76, infatti, può beneficiare del patrocinio a spese dello Stato chiunque sia "titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.528,41", dovendo, nel caso di convivenza dell'interessato con altri, considerarsi a tal fine il reddito complessivamente prodotto dai conviventi;

la norma precisa inoltre che, ai fini dei limiti reddituali, si tiene conto anche dei redditi "che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva";

al di là di tale categoria, dunque, non è legittimo richiedere all'istante la specificazione di alcun'altra fonte reddituale o patrimoniale, che oltre tutto concorrerebbe a determinare, da parte del magistrato, un trattamento di dati personali illegittimo, in quanto non previsto da alcuna disposizione normativa, come dispongono gli artt. 47 e seguenti del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003;

ritenuto che la richiesta, avanzata dal giudice, di specificazione di ulteriori dati reddituali e patrimoniali, anche derivanti da erogazioni liberali, non appare legittima, non ricorrendo neppure le condizioni che, ai sensi dell'art. 76, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, fondano la prevista presunzione di sufficienza del reddito. L'istante non risulta, infatti, condannato per alcuno dei delitti enunciati dal comma 4-bis, né tale norma, in quanto eccezionale, è in alcun modo suscettibile di interpretazione analogica,

si chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo risulti che i fatti riportati corrispondano al vero;

se non ritenga illegittima la richiesta di ulteriore specificazione dei cespiti reddituali e patrimoniali, avanzata all'istante da parte del magistrato;

se non ritenga opportuno verificare l'applicazione delle norme sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e, qualora si ravvisino criticità, attivarsi presso il Consiglio superiore della magistratura al fine di adottare provvedimenti d'indirizzo in materia, allo scopo di evitare illegittime disparità di trattamento.

(4-05169)

(28 gennaio 2016)

RISPOSTA. - Con l'atto di sindacato ispettivo l'interrogante ha profilato dubbi di legittimità in ordine al provvedimento con cui il dottor Francesco Angiolini, nelle funzioni di giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como, a rigetta l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio avanzata da un imputato. In particolare, ha rappresentato che il provvedimento si porrebbe in contrasto con la disciplina normativa dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e, segnatamente, con le previsioni di cui all'art. 76, in tema di patrocinio a spese dello Stato e "oltre tutto concorrerebbe a determinare, da parte del magistrato, un trattamento di dati personali illegittimo, in quanto non previsto da alcuna disposizione normativa" nella parte in cui si formula all'istante richiesta di specificazione di ulteriori fonti reddituali o patrimoniali rispetto a quelle dichiarate. Su tali premesse, ha dunque chiesto di sapere se il Ministro ritenga legittima l'istanza formulata dal magistrato e se ritenga opportuno accertare eventuali criticità nell'applicazione della disciplina in tema di gratuito patrocinio, da segnalare al Consiglio superiore della magistratura.

Orbene, l'istruttoria condotta dalla competente Direzione generale dei magistrati, sulla base degli elementi forniti dal presidente del Tribunale di Como, consente di affermare la piena legittimità dell'operato del giudice per le indagini preliminari che ha emanato il provvedimento di diniego e, conseguentemente, l'assenza di qualsivoglia profilo fattuale (rilevante in termini di macroscopica violazione di legge o interpretazione abnorme) suscettivo di apprezzamento disciplinare. Ed infatti, la richiesta formulata dal magistrato, oggetto di censura, costituisce, sul piano applicativo, puntuale estrinsecazione del disposto di cui all'art. 96 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, che testualmente recita: "Il magistrato respinge l'istanza se vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versa nelle condizioni di cui agli artt. 76 e 92, tenuto conto delle risultanze del casellario giudiziale, del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari e

delle attività economiche eventualmente svolte. A tal fine, prima di provvedere, il magistrato può trasmettere l'istanza, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di finanza per le necessarie verifiche".

La decisione del magistrato sull'istanza di ammissione al gratuito patrocinio non costituisce dunque un atto vincolato alla mera presentazione della dichiarazione sostitutiva prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c), del decreto citato, essendo rimessa, al contrario, alla discrezionalità del medesimo magistrato la valutazione circa la fondatezza dell'istanza, allorché ricorrano fondati motivi per ritenere che l'interessato non versi nelle condizioni reddituali stabilite dal legislatore, sulla base egli elementi espressamente indicati, che, peraltro, possono essere oggetto di verifica da parte della Guardia di finanza.

Va peraltro rilevato, con specifico riguardo al caso, e come evidenziato dalla competente articolazione ministeriale, che il provvedimento adottato dal dottor Angiolini, tra l'altro impugnabile ai sensi dell'art. 99 del decreto, reca in sé evidente segnale di apertura nei confronti dell'istante, nella parte in cui sollecita quest'ultimo, nel suo stesso interesse (molti richiedenti ritengono, non di rado, irrilevanti, ai fini della dichiarazione, l'indicazione di redditi provenienti da fonti non tracciabili), e senza minimamente implicare una gestione non autorizzata di dati personali, ad integrare la dichiarazione mediante più articolata allegazione di tutti gli elementi suscettibili di valutazione a norma del richiamato art. 96, e ciò al chiaro fine di "valorizzare" un'istanza che, in caso contrario, avrebbe subito la sorte del rigetto immediato o della declaratoria di inammissibilità *tout court*. Da ultimo, è opportuno rilevare che l'attività interpretativa della legge, in quanto tale, non può essere oggetto di scrutinio sul piano disciplinare, giusta la clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 109 del 2006, posta a tutela dell'autonomia e dell'indipendenza della funzione giudiziaria.

Il Ministro della giustizia

ORLANDO

(31 ottobre 2016)

MANGILI, MARTELLI, MORONESE, NUGNES, CAPPELLETTI, SANTANGELO, BERTOROTTA, SERRA, GIARRUSSO, MORRA, CASTALDI, TAVERNA, DONNO, MARTON, PUGLIA, LEZZI. - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

dal sito *internet* di Legambiente si legge quanto segue: "L'inquinamento idrico è la contaminazione dei mari e delle acque interne superficiali (fiumi e laghi) e di falda. Ne sono i principali responsabili la mancata o inadeguata depurazione delle acque reflue civili (le fogne, che riversano nei fiumi e nel mare materiali organici, batteri e composti contenenti fosforo e azoto), i rifiuti delle attività industriali (inquinamento chimico) e quelle agricole (fertilizzanti e pesticidi, che la pioggia trasporta dai campi alle falde e ai fiumi). Lo sfruttamento disordinato del territorio, e soprattutto delle sponde di laghi e fiumi e delle coste, sta mettendo negli ultimi decenni a dura prova gli habitat acquatici italiani. Gli indicatori per la valutazione della qualità delle acque (fissati dal decreto legislativo 152/99) ci restituiscono un quadro molto preoccupante. Lo stato di salute dei fiumi italiani è in molti casi critico: un campione su cinque ha una qualità scarsa o pessima";

da un articolo pubblicato su "milanotoday" del 30 marzo 2016, dal titolo "Acqua di fogna nella riserva naturale del fiume Ticino", si apprende la seguente notizia: "Allarme inquinamento nel parco del Ticino: acque fognarie confluirebbero dal canale scolmatore di Abbiategrasso addentrandosi nelle acque azzurre della riserva naturale";

da fonte giornalistica ("Il Giorno", del 30 marzo 2016) risulta agli interroganti che: "Il canale finito sotto accusa raccoglie le acque di tutta l'area prealpina e del Nord Milano, comprese quelle molto inquinate del Seveso e dell'Olonza, riversandole nel fiume azzurro. Da sei mesi a queste acque si sono aggiunte quelle fognarie che escono dal depuratore di Rho e servono un bacino di circa 600 mila persone. Neppure le condizioni climatiche eccezionali di questo periodo hanno contribuito a ridurre l'inquinamento: la siccità invernale che ha colpito il territorio ha diminuito anche la capacità del Ticino di diluire le sostanze che entrano nelle sue acque. [...] La pessima qualità delle acque che escono dallo scolmatore, però, non dipende solo dall'insufficienza delle strutture di filtraggio. Il Parco del Ticino paga il fatto di essere uno dei parchi regionali più abitati d'Europa; la conseguenza è un aumento esponenziale dell'inquinamento che si riversa in una «Riserva della Biosfera» riconosciuta a livello europeo". All'uopo la stessa fonte evidenzia come sia stato già previsto lo stanziamento di "6 milioni per intervenire sullo scolmatore e realizzare uno sgrigliatore";

considerato che:

oramai, non solo tra gli esperti del settore ambientalista, si è consolidata la linea di pensiero, secondo la quale il canale scolmatore di nord ovest, realizzato per ovviare ai frequenti allagamenti di cui soffre l'area milanese, in particolare per impedire gli allagamenti causati dal fiume Seveso a Milano, rappresenta un serio problema di cui soffrono le acque del fiume Ticino;

risulta agli interroganti che analisi approfondite commissionate dal Parco del Ticino evidenziano che: "le sostanze inquinanti nel fiume aumentano del doppio e del triplo dopo aver ricevuto le acque dello scolmatore e solleva la mancanza di un filtro sgrigliatore che fermi i rifiuti galleggianti più grandi, come le bottigliette e altri rifiuti di plastica." (dal sito *on line* "mi-lorenteggio" del 1° aprile 2016);

da un lungo articolo pubblicato sul sito "infnodo" si apprende ancora che: "All'altezza di Abbiategrasso le acque del Ticino registrano un netto peggioramento rispetto al tratto a monte. I valori relativi alla presenza di coliformi e streptococchi fecali superano abbondantemente il livello massimo consentito dalla normativa vigente. È quanto ha potuto rilevare il Parco del Ticino nel corso dell'ultima indagine sulla qualità delle acque del fiume. Il netto superamento dei valori massimi, sostiene l'indagine del Parco, è spiegato dalla presenza dello scarico del depuratore del Magentino e del canale Scolmatore, "i quali apportano, come già evidenziato nelle precedenti campagne di monitoraggio, acque con un elevato grado di inquinamento di origine fecale". La qualità delle acque peggiora ulteriormente a Vigevano. Qui la stazione di rilevamento ha registrato un massiccio aumento delle concentrazioni, con "valori pressoché doppi rispetto a quelli della stazione di Abbiategrasso. Tutta colpa del considerevole apporto di inquinanti provenienti dalla roggia Cerana, alimentata prevalentemente dallo scarico del depuratore consortile di Cerano". Da questo punto in avanti il fiume non riesce più ad autodepurarsi e a contenere la carica batteriologica accumulata nei tratti a monte. Così continua a peggiorare fino alla confluenza con il Po, dove i coliformi totali sono superiori di quasi 10 volte rispetto ai valori massimi, i coliformi fecali di 17 volte e gli streptococchi di quasi 2 volte. Quanto allo Scolmatore, il canale continua a costituire una minaccia per l'ecosistema fluviale del Ticino. [...] L'acqua del canale ha invaso le campagne di Abbiategrasso e Ozzero su una superficie di oltre mille ettari. "Questo evento - sostiene il Parco del Ticino - ha originato, oltre a ingenti danni economici alle aziende agricole circostanti (circa 11 milioni di euro stimati dal Comune di Abbiategrasso), anche un vero e proprio "disastro ecologico", dato l'enorme valore dell'agrosistema della zona e la pessima qualità delle acque trasportate dal canale stesso. Serviranno molti anni, oltre a interventi consistenti, sia di natura economica che tecnica, per ripristinare la zona colpita";

considerato inoltre che:

la direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (*Gazzetta Ufficiale* n. L. 135 del 30 maggio 1991) affronta il problema dell'inquinamento provocato dalla presenza di batteri, *virus* e nutrienti, rilevando, per di più, il fatto che le acque reflue urbane che scaricano livelli eccessivi di nutrienti, in particolare fosforo ed azoto in fiumi e mari provocano una proliferazione di alghe e di altre forme superiori di vita vegetale acquatica. Questo processo, noto come "eutrofizzazione", provoca a sua volta l'abbassamento dei livelli di os-

sigeno, minacciando la vita dei pesci, che dell'ossigeno hanno bisogno per respirare. Per di più, l'eutrofizzazione rende l'acqua non potabile. Lo scarico di batteri e *virus* pericolosi per la salute nelle acque utilizzate per la balneazione o per l'acquacoltura crea altri rischi per la salute umana;

l'impiego dell'acqua è finalizzato a servire svariate attività economiche, fra le quali agricoltura, utilizzo e sviluppo del territorio, produzione di energia, navigazione sulle idrovie interne, industria manifatturiera, turismo; tutte attività che fanno legittimo affidamento sulla salute degli ecosistemi acquatici o dipendenti dalle risorse idriche, i quali a loro volta garantiscono l'approvvigionamento di cibo e acqua quali elementi essenziali per la tutela della salute umana, ma, casi come quelli dell'inquinamento del Fiume Ticino, coinvolgono l'intero sistema regionale di gestione e depurazione delle acque;

ad oggi risulta aperta la procedura di infrazione n. 2014/2059 nei confronti del nostro Paese in quanto la Commissione europea ritiene che l'Italia sia venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 3, 4, 5(2), 5(3) e 10 della direttiva 91/271/CEE in un numero consistente di agglomerati, alcuni dei quali scaricano in aree sensibili. Inoltre, la Commissione ritiene che l'Italia sia venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, della citata direttiva in 55 aree sensibili, costituendo una violazione sistematica delle disposizioni di quest'ultima;

la Commissione europea sottolinea, inoltre, che la situazione, descritta nella lettera di costituzione in mora, rappresenta una situazione estremamente preoccupante di non conformità generalizzata e persistente con la direttiva 91/271/CEE di molti agglomerati italiani. Infatti, per un numero considerevole di agglomerati italiani, la Corte di Giustizia europea ha già accertato la violazione degli articoli 3, 4, 5 e 10 della direttiva stessa nelle sentenze relative ai casi di infrazione 2004/2034 e 2009/2034,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

come intenda intervenire, nei limiti delle proprie attribuzioni e d'intesa con la Regione Lombardia, per rimuovere le criticità che riguardano i servizi di fognatura e depurazione, ancora lontani dagli obiettivi previsti dalla normativa ambientale europea;

quali misure intenda adottare, nell'ambito delle proprie competenze, per garantire prioritariamente la corretta attuazione della direttiva 91/271/CEE ed, in subordine, l'esecuzione degli interventi necessari atti ad evitare ulteriori provvedimenti di costituzione in mora nei confronti dell'Italia, tenuto conto della descritta procedura di infrazione n. 2014/2059 per non

conformità con la citata direttiva di molti agglomerati italiani, relativamente al trattamento delle acque reflue urbane, su cui è già intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione europea.

(4-05614)

(7 aprile 2016)

RISPOSTA. - È necessario innanzitutto premettere che la depurazione si inserisce nel processo verticale del servizio idrico integrato (SII) composto da acquedotto, fognatura e depurazione. La corretta gestione del servizio idrico integrato, secondo la normativa di settore, prevede una struttura decisionale locale che fa capo agli enti di governo d'ambito a cui spetta, in sede di predisposizione o aggiornamento del piano d'ambito, la scelta del modello organizzativo del servizio, la ricognizione delle infrastrutture, la pianificazione degli interventi necessari a fornire un servizio di qualità, la redazione del piano economico e finanziario della gestione e l'affidamento del servizio ad un gestore unico, oltre al controllo e la vigilanza sulla gestione.

Il modello di *governance* lombardo per l'attuazione del SII prevede 12 ambiti territoriali ottimali (ATO) coincidenti con i confini amministrativi delle province e della città metropolitana di Milano. Tuttavia, la Regione Lombardia presenta ancora alcune criticità riconducibili sia al mancato affidamento del SII che, conseguentemente, all'adesione dei Comuni alla gestione unica e consegna delle infrastrutture, come riportato nella relazione del 28 dicembre 2015, redatta dall'AEEGSI ai sensi dell'art. 172, comma 3-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In particolare, emerge che: negli ambiti di Como e Varese, benché risulti che si sia proceduto all'affidamento del servizio, rimane ancora basso il livello di effettiva adesione da parte dei Comuni al gestore unico; nell'ATO di Brescia, l'ente di governo d'ambito, in data 19 ottobre 2015, ha deliberato il modello gestionale che prevede l'opzione della società mista; infine, nell'ATO di Bergamo l'ente d'ambito sta sollecitando i Comuni inadempienti ad aderire alla gestione unica del gestore Uniacque SpA, affidatario *in house providing* con decorrenza dal 10 gennaio 2007.

Anche se sono stati notevoli i progressi compiuti negli ultimi anni nel settore idrico, il Ministero, consapevole delle situazioni di inadeguatezza ed inefficienza del sistema di fognatura e depurazione delle acque reflue che ancora caratterizzano il Paese ed anche la Lombardia, ha posto in atto una serie di iniziative, di carattere economico-normativo, tese alla risoluzione delle criticità ed ai conseguenti contenziosi comunitari in materia (procedure d'infrazione n. 2004/2034, n. 2009/2034, n. 2014/2059) avviati, a partire dal 2004, dalla Commissione europea.

In particolare, con riferimento alle iniziative di carattere economico, si segnalano i seguenti interventi.

Innanzitutto, la delibera CIPE n. 60 del 30 aprile 2012 ha assegnato circa un miliardo e 776 milioni di euro alle Regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna per la realizzazione di 183 interventi nel settore del collettamento e della depurazione. Gli interventi hanno rilevanza strategica in quanto, oltre a risolvere situazioni ambientali critiche, possono consentire all'Italia di uscire dalle procedure di infrazione in materia di trattamento delle acque reflue. Al fine di dare attuazione agli interventi finanziati sono stati sottoscritti accordi di programma quadro rafforzati con le Regioni Basilicata (28 dicembre 2012), Sicilia (30 gennaio 2013), Calabria (5 marzo 2013), Puglia (27 marzo, "reti fognarie", e 24 aprile 2013, "depurazione"), Campania (10 maggio 2013) e Sardegna (23 luglio 2013). Gli accordi di programma quadro prevedono che le Regioni presentino al Ministero i progetti posti a base di gara, prima dell'avvio delle procedure di aggiudicazione, per una verifica dell'efficienza e dell'efficacia del progetto stesso rispetto al conseguimento dell'obiettivo ossia al superamento del contenzioso comunitario in materia di depurazione delle acque.

In secondo luogo, l'art. 1, comma 112, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014), ha istituito un apposito fondo per il finanziamento di un "piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica" finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani. Il fondo ha una dotazione finanziaria di 89.829.235 euro per l'anno 2014 (attualmente ammontano a 9.829.235 euro per effetto dei tagli operati), 30 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per l'anno 2016. In particolare, alla Regione Lombardia sono state assegnate risorse pari a oltre 13 milioni di euro (13.464.018,97 euro).

Come previsto dalla norma sono stati sottoscritti, tra ottobre 2013 e novembre 2014, gli accordi di programma quadro tra il Ministero, l'Agenzia di coesione territoriale (ex Dipartimento sviluppo e coesione), nonché le Regioni e le Province autonome interessate (Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto, Trento e Bolzano), che hanno individuato 132 interventi prioritari in materia di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane, funzionali al superamento di criticità presenti sul territorio.

Il Ministro, con decreto n. 271 del 13 novembre 2014, ha approvato il "piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica". Dei 132 interventi presenti nel piano, 77 (pari al 58 per cento del totale) sono finalizzati alla risoluzione del contenzioso comunitario in materia di depurazione delle acque.

Infine, sono stati elaborati i "patti per il Sud", accordi bilaterali previsti dal "Masterplan per il Mezzogiorno" presentato alla fine del 2015 per la realizzazione di una serie di interventi di sviluppo. I patti mettono insieme risorse già assegnate con precedenti strumenti di programmazione (piani operativi nazionali e regionali 2014-2020, Fondo di sviluppo e coesione, piani di azione e coesione, e programmi ordinari di convergenza), e consentono di spenderle subito per progetti che le Regioni o le città metropolitane hanno individuato come prioritari.

Da aprile 2016 sono stati firmati patti per il Sud con le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania e le Città metropolitane di Catania e Reggio Calabria finanziando interventi necessari alla risoluzione del contenzioso comunitario dal costo complessivo di un miliardo e 892 milioni di euro. In particolare, i costi complessivi per singola Regione e Città metropolitana ammontano a: 179,63 milioni di euro per la Regione Abruzzo; 138,57 milioni per la Regione Basilicata; 473,71 milioni di euro per la Regione Calabria; 587,94 milioni per la Regione Campania; 403 milioni per la Città metropolitana di Catania; 1,35 milioni di euro per la Città metropolitana di Reggio Calabria.

Per quanto riguarda, invece, le iniziative di carattere normativo, si segnalano i seguenti interventi.

A partire da aprile 2015, al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari a superare le situazioni di infrazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta di questo Ministero, ha proceduto, ai sensi dell'art. 7, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, (cosiddetto sblocca Italia), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, alla nomina di appositi commissari straordinari. Costoro esercitano i poteri previsti dai commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Per le loro attività possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica nel settore.

Da aprile 2015 a giugno 2016, attraverso 20 decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sono stati nominati 10 commissari straordinari per 128 interventi relativi ad 80 agglomerati per un costo complessivo pari a un miliardo e 270 milioni di euro. In particolare, si è provveduto alla nomina di: un commissario straordinario per la realizzazione di 8 interventi relativi a 6 agglomerati, per un costo complessivo di 23,7 milioni di euro in Basilicata; 2 commissari straordinari per la realizzazione di 4 interventi relativi a 4 agglomerati, per un costo complessivo di 180,3 milioni di euro in Campania; un commissario straordinario per la realizzazione di 5 interventi relativi a 11 agglomerati, per un costo complessivo di 27,3 milioni di euro in Calabria; un commissario straordinario per la realizzazione di 80 interventi relativi a 48 agglomerati, per un costo complessivo di 859,13 milioni di euro in Sicilia; un commissario straordinario per la realizzazione di 2 interventi

relativi a un agglomerato, per un costo complessivo di 35 milioni di euro in Puglia; un commissario straordinario in Sardegna per la realizzazione di 4 interventi relativi a 4 agglomerati, per un costo complessivo di 15,36 milioni di euro; un commissario straordinario per la realizzazione di 7 interventi relativi a un agglomerato, per un costo complessivo di 101,52 milioni di euro nel Lazio; un commissario straordinario per la realizzazione di 17 interventi relativi a 4 agglomerati, per un costo complessivo di 21,5 milioni di euro in Friuli-Venezia Giulia; un commissario straordinario per la realizzazione di un intervento relativo a un agglomerato, per un costo complessivo di 6 milioni di euro in Veneto. Si segnala inoltre che è in fase di completamento la procedura di commissariamento per la realizzazione di un intervento relativo a un agglomerato per un costo complessivo di 4,15 milioni di euro in Abruzzo.

Con specifico riferimento alla Lombardia, essa presenta attualmente 113 agglomerati coinvolti nel contenzioso comunitario in materia di acque reflue urbane. In particolare, 14 agglomerati sono coinvolti nella procedura d'infrazione n. 2009/2034 e 99 agglomerati nella procedura d'infrazione n. 2014/2059.

Si rappresenta, infine, la seguente situazione di conformità degli agglomerati, dichiarata dalla Regione Lombardia sulla base dei dati aggiornati al luglio 2016 e trasmessi dalla stessa a questo Ministero.

Con riferimento alla procedura d'infrazione n. 2009/2034, per 7 agglomerati risultano essere conclusi gli interventi di adeguamento strutturale ed avviati i campionamenti dei reflui per la verifica di conformità ai requisiti della direttiva 91/271/CE; per 6 agglomerati è prevista la conformità entro il 2016 e per uno entro il 2017.

Con riferimento alla procedura d'infrazione n. 2014/2059, 27 agglomerati risultano essere non interessati alla procedura d'infrazione per variazione del carico generato, o per ripermetrazione dell'agglomerato, o perché già presenti in altre procedure; per 21 agglomerati risultano essere conclusi gli interventi di adeguamento strutturale ed avviati i campionamenti dei reflui per la verifica di conformità ai requisiti della direttiva 91/271/CE; 51 agglomerati risultano essere non conformi, di cui 6 per i quali è prevista la conformità entro il 2016, 14 entro il 2017, 2 entro il 2018 e 30 (Provincia di Brescia) non hanno approvato una programmazione dettagliata per risolvere le criticità.

In ogni caso, per quanto di competenza, questo Ministero continuerà a monitorare le attività in corso anche al fine di un eventuale coinvolgimento di altri soggetti istituzionali.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

GALLETTI

(26 settembre 2016)

ORELLANA, BATTISTA, CAPPELLETTI, NUGNES, DONNO, AIROLA, CASALETTO, MUSSINI, BIGNAMI. - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

il 15 dicembre 2005 la Regione Lombardia ha conferito a ILSPA (Infrastrutture lombarde SpA) il ruolo di soggetto concedente nei riguardi del progetto e della realizzazione dell'autostrada Broni-Pavia-Mortara, tramite delibera n. 8/1088;

il 25 gennaio 2006 la Regione, con delibera n. VIII/1789 ha approvato lo studio di fattibilità del comitato promotore dell'autostrada;

il 23 maggio 2006 è stato aggiudicato alla Sabrom SpA il ruolo di soggetto promotore;

il 16 dicembre 2010 è stata sottoscritta la convenzione di concessione per la progettazione, costruzione e gestione dell'autostrada, ed avviato lo studio di impatto ambientale;

il 12 dicembre 2011 ILSPA ha rilasciato il proprio parere favorevole al progetto definitivo;

il 12 gennaio 2012 è stata pubblicata e avviata la procedura di valutazione di impatto ambientale;

il progetto per l'autostrada Redavalle-S.Martino Siccomario-Castello d'Agogna, spesso citata come Broni-Pavia-Mortara, avviato con un'apposita Conferenza dei servizi indetta dalla Regione Lombardia nel 2007, è attualmente sottoposto alla procedura di valutazione d'impatto ambientale presso il Ministero dell'ambiente e della difesa del territorio e del mare;

numerosi Comuni della provincia di Pavia, nonché la Provincia di Pavia stessa, hanno deliberato su base tecnica la loro contrarietà all'opera;

considerato che:

sul territorio pavese opera da anni il coordinamento di comitati e associazioni contro la Broni-Pavia-Mortara, realtà civica di attivismo dal basso nata in quanto il progetto genera notevole allarme fra i cittadini circa l'impatto che potrebbe avere sul territorio, sul consumo di suolo, sull'agricoltura, sulla salute, sull'ambiente;

la potestà legislativa della Regione in tema di realizzazione di autostrade, che viene data per assodata ai sensi della legge regionale n. 9 del 2001, è invece materia controversa ed è oggetto di impugnativa in sede del TAR Lombardia, presso il quale sono stati depositati diversi ricorsi presentati da privati e da associazioni e comitati portatori di interessi diffusi, che chiedono l'annullamento della delibera 4 maggio 2007, n. 8/4659, con la quale la Giunta regionale lombarda fece proprie le decisioni assunte dalla Conferenza dei servizi che ha esaminato il progetto preliminare dell'opera: in particolare, associazioni e comitati contestano la definizione di "regionale" attribuita al progetto dell'autostrada Broni-Pavia-Mortara, in quanto tale progetto include il tratto Castello d'Agogna-Stroppiana che rende di fatto l'autostrada interregionale, e quindi di competenza non regionale bensì statale;

obiezioni circa la potestà della Regione in materia di infrastrutture autostradali sono state espresse anche dal Governo, tramite l'intervento della Direzione generale per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente, la quale, con propria nota del 18 dicembre 2006, prot. DSA-2006-0032840, rilevava come "la procedura in corso da parte della Regione non può ritenersi legittima", e chiedeva all'amministrazione regionale di "sospendere ogni valutazione in merito", richiesta ad oggi inascoltata;

la potestà in materia di infrastrutture autostradali è stata peraltro chiarita anche in seguito al ricorso n. 92 del registro 2009 alla Corte costituzionale riguardante la legge regionale ligure n. 30 del 2009: nel ricorso, in seguito vinto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, si afferma che «nonostante le Regioni abbiano competenza legislativa concorrente in materia di "governo del territorio", la materia della disciplina delle infrastrutture, per i profili attinenti alla tutela dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), Cost., e per le "attività di progettazione", ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del decreto legislativo n. 163 del 2006, rientra nella competenza esclusiva dello Stato»;

la sentenza della Corte costituzionale n. 234 del 2009 afferma che, in ambito di valutazione d'impatto ambientale, "seppure possono essere presenti ambiti materiali di spettanza regionale (...) deve ritenersi prevalente, in ragione della precipua funzione cui assolve il procedimento in esame (...), il citato titolo di legittimazione statale";

la potestà regionale in materia di infrastrutture autostradali è stata delimitata anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2010, nella quale afferma che "l'affidamento dei servizi tecnici relativi all'architettura e all'ingegneria" nel campo delle infrastrutture autostradali è una "competenza esclusiva dello Stato" (punto 4.1);

la stessa sentenza afferma inoltre che mantenere in ambito regionale "lo studio di fattibilità, di compatibilità ambientale" di un'infrastruttura autostradale "violerebbe gli articoli 162, 165 e 183 del decreto legislativo n. 163 del 2006" (punto 1.3);

si ribadisce inoltre un principio giuridico già contenuto nella sentenza n. 120 del 2010: "Da ultimo, la sentenza n. 120 del 2010 ha ribadito che l'obbligo di sottoposizione del progetto alla procedura di VIA, o nei casi previsti, alla preliminare verifica di assoggettabilità alla VIA, attiene al valore della tutela ambientale, che nella disciplina statale rappresenta un livello di tutela uniforme e si impone sull'intero territorio nazionale, pur nella concorrenza di altre materie, di competenza regionale" (punto 3.2);

gli articoli 162, 165 e 183 del decreto legislativo n. 163 del 2006 mantengono come prerogativa statale la valutazione di impatto ambientale sui progetti di infrastrutture autostradali;

le Regioni sono tenute, per un verso, a rispettare i livelli uniformi di tutela apprestati in materia, per l'altro, a mantenere la propria legislazione negli ambiti di competenza fissati dal codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, nella specie quanto al procedimento di VIA; a tal proposito la sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2010 ribadisce che tale materia è disciplinata dal decreto legislativo n. 152 del 2006: «In particolare, il decreto legislativo n. 152 del 2006, all'art. 7, commi 3 e 4, ha previsto che sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II al decreto e che sono, invece, sottoposti a VIA secondo le disposizioni delle leggi regionali, i progetti di cui agli allegati III e IV al decreto. Nell'allegato II, punto 12, sono contemplate, fra l'altro, le opere relative a "tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza" e le "autostrade e strade riservate alla circolazione automobilistica o tratti di esse, accessibili solo attraverso svincoli o intersezioni controllate e sulle quali sono vietati tra l'altro l'arresto e la sosta di autoveicoli". Per converso, nell'allegato IV, che enumera le opere per le quali è possibile la VIA secondo le disposizioni regionali, mentre risultano inserite, al punto 7, lettera i), le linee ferroviarie a carattere regionale o locale, non viene fatta alcuna menzione di una possibile categoria di autostrade regionali»;

considerato altresì che:

la realizzazione di nuove strade o tratti autostradali, ai sensi del comma 2 dell'articolo 21 della legge 340 del 2000, è prevista "a condizione

che siano inserite nelle scelte prioritarie del Piano generale dei trasporti", mentre l'autostrada Broni-Pavia-Mortara non figura nel programma delle opere strategiche della cosiddetta legge obiettivo, a differenza di altre autostrade previste in Lombardia quali la "Bre-be-mi" o la Pedemontana;

il 15 marzo 2012 le sezioni pavese e lomellina di "Italia nostra" hanno deliberato un documento di osservazioni al progetto Broni-Pavia-Mortara in cui si dichiara: «Si chiede al Ministero dell'Ambiente di rigettare il progetto definitivo dell'opera (e relativo SIA) e di attivare il Governo affinché, tramite l'Avvocatura dello Stato, venga impugnata la legge regionale della Lombardia (legge R. 9/2001) presso la Corte costituzionale, per coerenza con quanto già fatto nei confronti della legge Regionale della Liguria (legge R. 30/2009) dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Si auspica inoltre che il Ministero dell'ambiente sollevi il problema di legittimità di tutti gli atti amministrativi fin qui adottati dalla Regione Lombardia e dalla Regione Piemonte (DGR 116 - 3018 "Approvazione della bozza di Convenzione tra la Regione Piemonte e la Regione Lombardia per la realizzazione del Raccordo autostradale Interregionale Mortara-Stroppiana» e contro la DGR 9/2744 del 22 dicembre 2011 «Raccordo stradale Interregionale Mortara-Stroppiana Convenzione tra Regione Piemonte e Regione Lombardia»»;

il 13 settembre 2013, presso la Camera dei deputati, in risposta all'interpellanza urgente Mazziotti Di Celso e Dellai 2-00181, concernente intendimenti del Governo in merito alla realizzazione del raccordo autostradale interregionale Mortara-Stroppiana, il Ministro in indirizzo ha dichiarato: «Sullo stato dell'*iter* amministrativo di valutazione dell'impatto ambientale, si rappresenta che è tuttora in corso l'istruttoria presso la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, sospesa su richiesta del soggetto proponente, la Società Infrastrutture Lombarde SpA, per presentare integrazioni volontarie della documentazione progettuale. In merito a ciò preme evidenziare che, nell'accordare la sospensione con nota del 12 luglio 2012, la Direzione competente disponeva che, al momento della presentazione della documentazione, la società dovrà procedere ad una nuova pubblicazione per la necessaria informazione del pubblico, per consentire la partecipazione alla procedura di valutazione di impatto ambientale, ex articolo 24 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006»; il Ministro ha altresì definito come "regionale" il progetto autostradale Broni-Pavia-Mortara, in evidente contraddizione con le conclusioni del suo intervento in cui richiama la deliberazione della Regione Piemonte 6 maggio 2013, n. 10-5747, avente a oggetto «Raccordo autostradale interregionale Mortara-Stroppiana. Conferenza dei servizi sul progetto preliminare indetta dalla regione Lombardia ai sensi della legge n. 241 del 1990 e della legge regionale della Lombardia n. 9 del 2001 e della legge regionale del Piemonte n. 9 del 2007. Parere unico regionale e approvazione del progetto preliminare»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente rendere pubblica tutta la documentazione relativa all'istruttoria della VIA per il progetto autostradale Broni-Pavia-Mortara, compresa la nota del 12 luglio 2012 prot. DVA_2012-0016861 con cui viene concessa una sospensione di 6 mesi per approfondimenti ed integrazioni, per ottemperare ai sensi del decreto legislativo n.152 del 2006 in materia di trasparenza delle procedure di valutazione di impatto ambientale e di partecipazione alle stesse della cittadinanza;

per quali motivi la Direzione competente, con nota del 12 luglio 2012, abbia sospeso l'*iter* della VIA su richiesta della società proponente;

se non ritenga di dover rendere pubblici gli atti relativi sia alla richiesta della società proponente sia la risposta ricevuta dalla Direzione competente, al fine di garantire trasparenza e partecipazione relativamente a tutti gli aspetti dell'*iter* della VIA;

se non ritenga, alla luce dei dispositivi delle sentenze della Corte di cassazione n. 186 del 2010, n. 234 del 2009, che fissano l'esclusiva competenza statale in merito alla valutazione di impatto ambientale sui progetti sia preliminari che definitivi di infrastrutture autostradali indifferentemente rispetto al loro carattere regionale o interregionale, che la procedura con cui la Regione Lombardia ha stipulato il 16 dicembre 2010 la convenzione di concessione per la progettazione, costruzione e gestione dell'autostrada possa considerarsi illegittima sotto due profili: 1) la convenzione di concessione è stata approvata in assenza dello studio preliminare sull'Impatto ambientale, contrariamente a quanto stabilito nell'ordinamento ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, all'art. 7, commi 3 e 4; 2) la valutazione ambientale dei progetti autostradali, come stabilito dalle sentenze della Corte costituzionale ricordate, è prerogativa esclusiva dello Stato;

se effettivamente sussistono tali profili di illegittimità, si chiede quali conseguenti azioni intenda adottare;

se intenda adottare le azioni conseguenti a quanto osservato nella nota del 18 dicembre 2006, prot. DSA-2006-0032840, del direttore generale per la salvaguardia ambientale del Ministero, informato del procedimento relativo all'adozione del progetto autostradale, in cui si rileva che "la procedura in corso da parte della Regione [Lombardia] non può ritenersi legittima";

se lo stralcio del tratto autostradale che si collega a Stroppiana, in Piemonte, e che completa l'opera autostradale, non comporti l'impossibilità, all'interno dell'istruttoria VIA, di valutare in modo esaustivo e completo l'impatto ambientale del progetto stesso, dato che il collegamento con Stroppiana e quindi con altre reti autostradali comporterebbe variazioni si-

gnificative e sistemiche all'impatto ambientale dell'opera, *in primis* sulle emissioni di micro-particelle e diossine nell'aria e sui terreni;

se non ritenga che lo stralcio del tratto di collegamento con Stropiana non comprometta la validità dell'istruttoria della VIA presso il Ministero;

quali atti o provvedimenti intenda adottare in merito alla legge regionale lombarda n. 9 del 2001, a parere degli interroganti incostituzionale.

(4-01173)

(22 novembre 2013)

RISPOSTA. - Il procedimento di valutazione di impatto ambientale per il progetto "Autostrada regionale integrazione del Sistema Infrastrutturale Transpadano - Direttrice Broni-Pavia-Mortara" avviato su istanza della società Infrastrutture lombarde SpA nel mese di gennaio 2012, si è concluso con il decreto ministeriale n. 223 del 28 luglio 2016 di compatibilità ambientale negativa. Tutta la documentazione progettuale ed ambientale presentata nel corso dell'istruttoria tecnica, insieme con le osservazioni del pubblico, i pareri delle amministrazioni coinvolte ed il decreto ministeriale di compatibilità ambientale negativa, è pubblicata sul portale delle Valutazioni ambientali del Ministero.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

GALLETTI

(7 ottobre 2016)

PAGLIARI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

secondo quanto riferito da fonte sindacale, sarebbe in corso di perfezionamento il decreto ministeriale 2 marzo 2016 concernente l'individuazione presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti e l'organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali, ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, nonché l'individuazione dei posti di funzione da conferire, nell'ambito degli uffici centrali periferici dell'amministrazione penitenziaria, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63;

tale decreto ministeriale disporrebbe una riorganizzazione delle scuole di formazione e aggiornamento del personale penitenziario, istituendo le sedi di San Pietro Clarenza, Cairo Montenotte, Portici e Roma, quali articolazioni territoriali della Direzione generale della formazione, il cui funzionamento e coordinamento sarebbe affidato ad un'unità dirigenziale non generale;

le scuole di formazione e aggiornamento di Verbania, Parma e Sulmona verrebbero invece costituite articolazioni territoriali non dirigenziali della citata Direzione;

una riorganizzazione siffatta delle scuole di formazione e aggiornamento del personale, diversa rispetto a quella ipotizzata nelle prime bozze circolate nelle scorse settimane, nelle more dell'adozione di un successivo provvedimento, istituirebbe una differenziazione tra gli organismi di direzione delle scuole;

apparentemente incomprensibile a giudizio dell'interrogante pare essere il provvedimento nei confronti della scuola di formazione, con sede a Parma, la quale, in un primo momento, avrebbe dovuto accorparsi a sé le sedi di Verbania e Cairo Montenotte e che invece, nel provvedimento in corso di perfezionamento, risulterebbe addirittura declassata,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, nelle more dell'adozione in via definitiva del provvedimento citato, non ritenga di riconsiderare l'assetto delle articolazioni territoriali della Direzione generale della formazione, ed, in particolare, delle scuole di formazione e aggiornamento del personale dell'amministrazione penitenziaria con sede a Parma, considerando di annoverare, anche questa tra le sedi, il cui funzionamento e coordinamento sarà affidato a personale di livello dirigenziale.

(4-05473)

(16 marzo 2016)

RISPOSTA. - Il tema sollevato rientra nel più ampio disegno perseguito dal Governo di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, realizzato con priorità con riguardo ai casi in cui si è riscontrata la sovrapposizione di enti con finzioni e compiti analoghi. Nel caso delle scuole di formazione, in particolare, è stata effettuata una valutazione complessiva, che ha tenuto conto di fattori oggettivi, quali: la contrazione delle assunzioni di nuovo personale, contenute in 2 decimi (e, ma solo per deroga, in 5 decimi) delle unità cessate nell'anno precedente; la riduzione a 6 mesi della durata del corso di formazione degli allievi agenti ed il conseguente accorciamento del periodo di utilizzo delle strutture formative; la razionalizzazione e

la riduzione dei corsi di aggiornamento, legate alle esigenze di contenimento dei costi.

Già dal 2010 la competente articolazione ministeriale, nel procedere ad una cognizione complessiva delle strutture destinate alla formazione del personale, aveva prospettato l'opportunità di ridurre il numero, risultando l'offerta sovradimensionata rispetto alle effettive esigenze dell'amministrazione. L'azione di razionalizzazione è successivamente proseguita, attraverso la previsione contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante il "Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche", con cui è stato ridotto a 300 unità l'organico della dirigenza penitenziaria.

In coerenza con la scelta operata, il successivo decreto ministeriale 2 marzo 2016, disciplinante la riorganizzazione dell'amministrazione penitenziaria, ha confermato l'obiettivo di riconoscere priorità funzionale agli istituti penitenziari, destinando a questi ultimi le risorse dirigenziali già assegnate ai provveditorati soppressi, nonché quelle recuperate dalla riduzione dei posti di funzione dirigenziale a livello centrale e delle scuole. All'esito di tale complessiva rivisitazione dell'assetto organizzativo, sono state mantenute le scuole di San Pietro Clarenza, Cairo Montenotte, Portici e Roma, e sono state previste come articolazioni ministeriali non dirigenziali della Direzione generale della formazione le strutture formative di Verbania, Parma e Sulmona. Pertanto, la struttura formativa di Parma, per effetto della previsione di cui all'art. 8, comma 2, del decreto ministeriale 2 marzo 2016 costituisce articolazione territoriale non dirigenziale della Direzione generale della formazione, continuando, in tale contesto, a svolgere pienamente l'attività formativa.

Il Ministro della giustizia

ORLANDO

(8 novembre 2016)

PEPE. - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie.*
- Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

l'ex decreto ministeriale 468/2001, «Regolamento recante: "Programma nazionale di bonifica e di ripristino ambientale"» nel programma delle bonifiche per la Basilicata viene individuata l'area industriale ex Liquichimica di Tito (Potenza) al cui interno sono presenti fabbricati e impianti parzialmente demoliti, *silos* e serbatoi fatiscenti di ammoniaca, rifiuti

sparsi, vasche contenenti acque reflue e fanghi di depurazione, fosfogessi, scorie siderurgiche, amianto eccetera;

su richiesta del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare (nota n. 11047/RIBO/DI//B del 16 novembre 2001) in data 22 gennaio 2002 il Comune di Tito trasmetteva la cartografia con la perimetrazione del sito;

con il decreto ministeriale 8 luglio 2002, "Perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale di Tito", viene perimetrato il SIN comprendente tutto l'agglomerato industriale di Tito scalo (area pubblica ex Liquichimica e lotti privati);

le aree ricadenti nel perimetro, sia pubbliche che private, dovevano essere sottoposte a "caratterizzazione" e messa in sicurezza di emergenza, nonché bonificate, sottoposte a ripristino ambientale e monitorate;

il 14 marzo 2005 veniva emessa (ai sensi dell'art. 50 del decreto legislativo n. 267 del 2000) ordinanza del sindaco di Tito alla Daramic di procedere all'utilizzo dell'impianto di depurazione ed in data 3 agosto 2005 venivano emesse le ordinanze del sindaco n. 1014 e n. 1021 di divieto di utilizzo e di prelievo dell'acqua dei pozzi, per uso potabile e/o irriguo, su tutta l'area industriale, compresa una fascia di 100 metri dal limite dell'area industriale, fino alla verifica della compatibilità con i valori di cui al decreto ministeriale 471 del 1999, provvedimenti ad oggi tuttora in vigore;

venivano notificate, da parte del Comune di Tito a tutte le aziende insediate nell'area del consorzio ASI le relative diffide per la predisposizione dei piani di caratterizzazione dell'area, così come richiesto dal Ministero dell'ambiente per la messa in sicurezza e bonifica in sede di conferenza decisoria;

in data 21 settembre 2009 su richiesta del Ministero, il sindaco emetteva ordinanza di divieto assoluto dell'utilizzo delle acque del torrente Tora, notificata a tutti i proprietari dei terreni confinanti con il torrente, ricadenti nel territorio comunale, ordinanza tuttora in corso;

la Direzione generale e della Tutela del territorio, con nota del 2 agosto 2011 prot. 24863/TRI/DI, lamentava la mancata comunicazione ad opera della Regione Basilicata e del Consorzio per lo sviluppo industriale dei monitoraggi relativi alle acque di falda e del torrente Tora (altamente inquinato) ed affluente di sinistra del fiume Basento ed iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Potenza;

nella stessa nota si lamentava la mancanza di comunicazioni circa le nuove attività che si sarebbero dovute realizzare nell'area SIN di Tito zona industriale;

il 30 settembre 2013 con determina dirigenziale n. 33736 dell'ufficio Ambiente della Provincia di Potenza, a firma del dirigente Antonio Santoro (dirigente imputato nel processo tuttora in corso "Fenice" per disastro ambientale) veniva autorizzata la realizzazione di un sito per un impianto unico per recupero, riserva e deposito di rifiuti pericolosi e non pericolosi nell'area SIN di Tito zona industriale alla ditta Ageco Srl di Tito;

l'autorizzazione provinciale veniva realizzata in netto contrasto con quanto definito nella conferenza di servizio del Ministero dell'ambiente sull'area, il cui parere è vincolante al 100 per cento rispetto a qualsiasi opera o lavoro che debba essere svolto all'interno dell'area SIN;

risulta all'interrogante la realizzazione, finanziata al 100 per cento, di un opificio completamente all'interno dell'area per il deposito, lo stoccaggio e la trasformazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi in CDR (combustibile da rifiuti) da parte della società Ageco, il cui amministratore sarebbe stato arrestato dalla Direzione investigativa antimafia della Basilicata nel dicembre 2012 per associazione a delinquere, smaltimento illecito dei rifiuti, truffa e falso e la cui società cambiava l'assetto societario nominando amministratore la coniuge del precedente amministratore e continuando a percepire finanziamenti, a vincere appalti, mentre risulta che il manovratore il 15 marzo 2015 sarà sotto processo a Potenza quale principale imputato nel processo denominato "Monnezzopoli",

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;

se le autorizzazioni rilasciate alla ditta Ageco Srl siano tuttora valide o siano decadute per carenza di requisiti essenziali;

se la Regione Basilicata abbia utilizzato fondi del Ministero dello sviluppo economico per finanziare attività non in linea con gli obblighi scaturenti da precise direttive del Ministero dell'ambiente;

se intendano avviare un'approfondita indagine rispetto alle mancanze riscontrate negli atti successivi agli obblighi derivanti dal documento trasmesso dal Ministero dell'ambiente alla Regione Basilicata, alla Provincia di Potenza, che è parte della conferenza di servizi, ed al Consorzio per lo sviluppo industriale soggetto al quale per anni sono stati affidati gli obblighi di gestire i fondi per la bonifica dell'area di Tito zona industriale.

(4-03428)

(12 febbraio 2015)

RISPOSTA. - Il sito di interesse nazionale "area industriale di Tito scalo" è stato inserito tra gli interventi di interesse nazionale individuati dal Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale elaborato ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 426 del 1998 e perimetrato con decreto ministeriale 8 luglio 2002. Interessa una superficie di circa 315 ettari all'interno della quale sono ricomprese 103 aziende tutte ubicate all'interno del polo industriale di Tito scalo.

All'atto della perimetrazione il sito si sviluppava su un'area industriale quasi interamente dismessa, nella quale erano presenti fabbricati e impianti in parte demoliti o in evidente stato di abbandono, *silos* e serbatoi fatiscenti contenenti ammoniaca, vasche contenenti acque reflue e fanghi di depurazione, cumuli sparsi di rifiuti. Il sito risultava inquinato da rifiuti di diversa origine (speciali, pericolosi, assimilabili agli urbani).

Dalla perimetrazione del SIN ad oggi si sono svolte circa 45 conferenze dei servizi istruttorie e decisorie, durante le quali è stata esaminata la documentazione relativa alla procedura prevista dall'art. 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006 pervenuta presso gli uffici di questo Ministero.

Relativamente alle attività di caratterizzazione condotte nell'area SIN si evidenzia che le conferenze dei servizi tenutesi nel corso degli anni hanno approvato il piano di caratterizzazione per circa il 98 per cento delle aree perimetrare. A seguito dell'approvazione dei piani di caratterizzazione sono state eseguite le attività previste per circa il 14 per cento della superficie totale ed approvati i progetti di messa in sicurezza e bonifica per le matrici suolo e acque di falda per circa l'8 per cento della superficie totale del SIN. In considerazione delle inadempienze riscontrate in merito all'attuazione dei piani di caratterizzazione approvati, la struttura ministeriale nell'ambito delle conferenze dei servizi ha più volte sollecitato l'attuazione degli interventi di caratterizzazione.

A seguito della trasmissione, da parte di ARPAB, dei risultati delle analisi condotte nelle acque superficiali del torrente Tora, che hanno evidenziato superamenti dei limiti previsti dalla tab. 3 dell'all. 5 della parte III del decreto legislativo n. 152 del 2006 per i parametri ferro, manganese, triclorometano, tricloroetilene, tricloroetano, 1,2-dicloroetilene e solfati, questo Ministero ha chiesto al Comune di Tito nel marzo 2009 (con nota prot. n. 06382/QdV/DI) l'interdizione, con apposita ordinanza, di utilizzo ed accesso delle acque.

In relazione alle autorizzazioni rilasciate alla ditta AGECO srl, si segnala che la società ha chiesto il nulla osta alla realizzazione di alcuni interventi finalizzati all'ampliamento dell'attività di produzione del CSS (combustibile solido secondario) in un sito adiacente a quello dell'impianto in esercizio.

Successivamente, nel mese di aprile 2015, la Provincia di Potenza ha chiesto al Ministero "di esprimere parere per quanto concerne la fattibilità delle opere nell'ambito del Sito di Interesse Nazionale di Tito nell'area di ampliamento delle attività di AGECO". La competente Direzione generale, in merito alla richiesta di nulla osta ai lavori di ampliamento, ha comunicato alla Provincia ed alla società che "eventuali valutazioni di competenza, relativamente ai lavori di ampliamento delle attività della società AGECO srl, potranno essere espresse alla luce degli esiti delle attività di caratterizzazione previste dal piano". Successivamente, a seguito dell'esecuzione degli interventi di caratterizzazione, validati da ARPAB, che hanno evidenziato nei suoli assenza di superamenti delle CSC (concentrazioni soglia di contaminazione) e nelle acque di falda superamenti delle CSC per i parametri ferro, manganese, 1,1,2-tricloroetano, 1,2,3-tricloropropano, 1,1,2,2-tetracloroetano, benzene e idrocarburi come n-esano, la conferenza dei servizi istruttoria del 16 maggio 2016 ha chiesto integrazioni all'analisi di rischio trasmessa dalla società. Dette integrazioni saranno discusse nell'ambito della prossima conferenza dei servizi.

Da ultimo, si informa che in data 19 giugno 2013 è stato sottoscritto e registrato l'accordo di programma quadro "rafforzato", che ha definito gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica delle acque di falda e dei suoli nei siti d'interesse nazionale "Tito" e "val Basento", individuando, quale soggetto attuatore degli interventi, la Regione Basilicata. A favore del SIN sono stati stanziati 23.295.181,98 euro a valere sulla delibera CIPE n. 87/2012. Pertanto, la gestione dei fondi stanziati per l'attuazione degli interventi è attualmente posta in capo all'amministrazione regionale in qualità di soggetto attuatore.

In ogni caso, per quanto di competenza, questo Ministero continuerà a monitorare costantemente le attività in corso anche al fine di un eventuale coinvolgimento di altri soggetti istituzionali.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

GALLETTI

(2 novembre 2016)

PEPE. - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

Bagnara, località balneare di Castel Volturno (Caserta), come gran parte della città (come il villaggio Coppola) è stata oggetto di abusivismo edilizio, che ha invaso lo spazio demaniale;

l'erosione della costa ha distrutto gradualmente più di 500 metri di spiaggia e gli stessi abusi;

dal settembre 2013 l'associazione RES Castel Volturno ha sollecitato, attraverso manifestazioni pubbliche e segnalazioni agli enti competenti, l'urgenza e la necessità della messa in sicurezza del litorale, dato il forte e imminente rischio per la pubblica incolumità, nonché della stabilità dei fabbricati, molti dei quali condonati o in attesa di condono, e della progressiva e inarrestabile scomparsa dell'arenile;

considerato che:

la presenza dello scolmatore di Lavapiatti, per il quale sono stati realizzati in passato interventi di svuotamento, senza prevedere un sistema di difesa, ha causato nel tempo un graduale riempimento di sabbia, dovuto alle mareggiate, fenomeno che non solo rappresenta un pericolo nei casi di piena del fiume Volturno, ma ha accelerato l'erosione dell'arenile di Bagnara, con le conseguenze disastrose della perdita di 500 metri di costa;

attraverso il finanziamento di fondi CIPE, è prevista la cantierizzazione del progetto per lo scolmatore di Lavapiatti e la costruzione di scogliere a pennello, a protezione dello stesso e dell'arenile di Bagnara,

si chiede di sapere:

quale sia la posizione dei Ministri in indirizzo in merito alla cantierizzazione del progetto per la rifunzionalizzazione dello scolmatore di Lavapiatti e la scogliera di Bagnara;

nell'ottica della salvaguardia del litorale di località Bagnara di Castel Volturno, punto maggiormente danneggiato di tutta la costa, dove centinaia di metri di spiaggia sono stati "divorati" dal mare, se vi sia la disponibilità dei finanziamenti di 6,5 milioni di euro del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il progetto dello scolmatore di Lavapiatti e relative scogliere a pennello a protezione dello stesso e della costa;

quali siano i tempi previsti per la cantierizzazione dello stesso, la cui progettazione è affidata all'Autorità di bacino nazionale Liri-Garigliano-Volturno.

(4-04179)

(25 giugno 2015)

RISPOSTA. - In data 12 novembre 2010 è stato sottoscritto l'accordo di programma 2010 fra la Regione Campania e questo Ministero finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, per un importo complessivo di 220 milioni di euro in attuazione del piano straordinario previsto dall'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria per il 2010). Tra gli interventi previsti, individuati dal dicastero, è stato inserito l'intervento dal titolo: "Rifunzionalizzazione dello scolmatore Lavapiatti - Splateamento e riprofilatura della varice, dell'imbocco e ripristino delle opere di sbocco a mare e ulteriori opere consequenziali", per un importo finanziato pari a 6.500.000 euro.

Le risorse per la realizzazione dell'intervento sono state confermate con la delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012, con cui è stato finanziato un elenco di interventi di rilevanza strategica regionale per il contrasto del rischio idrogeologico nel Mezzogiorno, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013. Gli interventi sono stati individuati dal Ministero e dalle Regioni interessate, d'intesa anche con le autorità di bacino competenti ed il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Tra gli interventi individuati nella Regione Campania figura quello relativo alla "Rifunzionalizzazione dello scolmatore Lavapiatti nel comune di Castel Volturno (CE)", finanziato dalla richiamata delibera n. 8/2012 per un importo di 6,5 milioni di euro (contraddistinto con il n. 17 in elenco "Campania" allegato alla delibera).

La medesima delibera, ai punti 7.3 e 7.4, detta in particolare le modalità di trasferimento risorse FSC: «7.3 Il citato Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica provvede al trasferimento delle risorse del FSC secondo le seguenti modalità. Al fine garantire, presso ciascuna amministrazione, un livello di liquidità finanziaria che consenta il soddisfacimento delle obbligazioni assunte, la prima quota sarà trasferita a titolo di anticipazione per un importo pari al 20% del valore del finanziamento, subordinatamente all'inserimento dei dati informativi nel sistema di monitoraggio di cui al punto successivo. La seconda e la terza quota, di importo pari al 25% del valore, saranno trasferite su certificazione della spesa sostenuta, allorché questa avrà raggiunto il 75% del valore della prima quota ai fini dell'erogazione della seconda quota; il 100% della prima quota e il 75% della seconda quota, ai fini dell'erogazione della terza quota. L'ultima quota, di importo pari al 30%, è trasferita su certificazione della spesa sostenuta pari al 100% delle prime due quote, e del 75% della terza quota. 7.4 In ogni caso, i trasferimenti sono subordinati alla verifica della coerenza dei dati certificati con quelli inseriti e validati nel sistema di monitoraggio di cui al punto successivo e all'esito favorevole delle attività di controllo di cui al successivo punto 10. Nei casi di spese sostenute dalle strutture commissariali, le certificazioni dovranno altresì essere trasmesse per il tramite del richiamato Ministero dell'ambiente".

Si segnala che nel sistema CUP, gestito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'intervento è registrato con il codice: F79H10001370002.

Per l'attuazione degli interventi inseriti nell'accordo di programma, è stato nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, un commissario straordinario delegato all'attuazione degli interventi (articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. Successivamente, con la legge 11 agosto 2014, n. 116, i presidenti delle Regioni sono subentrati ai commissari straordinari delegati nella titolarità delle relative contabilità speciali con la funzione di assicurare la celere attuazione degli interventi in qualità di commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico.

Si rende infine noto che con decreto del commissario straordinario delegato n. 80 dell'8 luglio 2013, l'autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno è stata indicata come ente preposto alla progettazione dell'intervento, che è attualmente in corso.

Alla luce delle informazioni esposte, per quanto di competenza, questo Ministero continuerà a svolgere un'attività di monitoraggio, nonché a tenersi informato anche attraverso gli altri enti istituzionali competenti.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

GALLETTI

(4 ottobre 2016)

PETRAGLIA. - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico.* - Premesso che per quanto risulta all'interrogante:

il 1° agosto 2002 la società Edison SpA ha presentato il primo "Progetto Rosignano" per la realizzazione di un terminale integrato di rigasificazione GNL/Etilene, in località San Gaetano di Vada a Livorno, che prevedeva: il prolungamento del pontile di 430 metri e la piattaforma di attracco; un serbatoio GNL da 160.000 metri cubi a San Gaetano; un nuovo serbatoio etilene da 20.000 metri cubi a San Gaetano; le condotte criogeniche; il *tunnel* di contenimento di 350 metri nella zona del Villaggio Pontile;

tale progetto è stato respinto dalla Giunta comunale di Rosignano Marittimo, con delibera n. 185 del 18 novembre 2003, nella quale, venivano in particolare evidenziate: la non conformità urbanistica del progetto "Edi-

son Rosignano" rispetto al Piano regolatore generale vigente, in un'ottica di salvaguardia della vocazione naturalistica e della destinazione ad usi turistici e culturali della zona di San Gaetano - Spiagge Bianche; la disponibilità a valutare la possibilità di spostare gli impianti previsti dalla zona di San Gaetano all'interno dello stabilimento, sottolineando però la necessità di un'attenta ed ampia comparazione delle problematiche di sicurezza derivanti, tra l'altro "dall'allungamento della tubazione criogenica fino allo stabilimento";

anche la Regione Toscana ha espresso parere negativo, con delibera n. 702 del 20 luglio 2004;

nonostante i pareri suddetti, il progetto ha ottenuto il parere favorevole dal Ministero dell'ambiente, con decreto di VIA n. 1257 del 15 dicembre 2004;

in data 11 ottobre 2005, Edison ha presentato una variante di progetto che prevedeva: la costruzione di un terminale GNL all'interno dello stabilimento Solvay: due serbatoi da 160.000 metri cubi ciascuno; la costruzione di un terminale etilene all'interno dello stabilimento Solvay: un serbatoio da 20.000 metri cubi a doppio contenimento; la dismissione dell'attuale terminale etilene in località San Gaetano; il prolungamento del pontile Solvada con la realizzazione di 2 punti di attracco rispettivamente per il GNL e per l'etilene; il prolungamento delle condotte criogeniche (GNL ed etilene) e delle tubazioni per il gas di ritorno dal pontile fino allo stabilimento (circa 3 chilometri) con attraversamento della pineta e della fascia litoranea in località San Gaetano - Spiagge Bianche, del fiume Fine, della ex strada statale Aurelia e della ferrovia Livorno-Roma;

la Giunta comunale, con delibera n. 49 del 18 aprile 2008 ha espresso un parere "Sostanzialmente favorevole" sottolineando però: "Di valutare, ai fini di migliorare la sicurezza delle aree interessate dal progetto e gli impatti sull'ambiente che lo stesso potrà generare, eventuali soluzioni alternative agli studi proposti in merito alla Delocalizzazione del Pontile Solvada e la realizzazione del medesimo nell'area compresa tra il fosso di presa e il canale Pisano in Rosignano Solvay. Tale soluzione comporterebbe, nel caso in cui l'analisi delle batimetriche e della morfologia dei fondali lo consentisse, un percorso delle tubazioni ridotto rispetto a quello proposto, la totale riqualificazione delle aree in loc. San Gaetano e l'eliminazione del rischio industriale dall'abitato di Vada";

il progetto è stato invece respinto dalla Regione Toscana che, nella delibera n. 1102 del 30 novembre 2009 afferma tra l'altro: che "il limite indicato dal PIER, di un solo impianto di rigassificazione in Toscana, è di fatto già stato raggiunto"; che (...) " le caratteristiche ambientali, turistiche, economiche e sociali della costa toscana debbano essere tutelate e che ciò è possibile solo evitando la collocazione di un secondo gassificatore in quanto: (...) le interferenze dell'opera in esame con lo sviluppo del turismo, della

nautica da diporto, e della pesca commerciale, considerati gli investimenti compiuti e previsti per la relativa infrastrutturazione, costituiscono elementi di incompatibilità che non si ritengono sostenibili nel territorio toscano";

il progetto ha ottenuto nuovamente il "Parere Favorevole" del Ministero dell'ambiente con decreto di VIA n. 844 del 18 novembre 2010, che, tra l'altro, manteneva la prescrizione (A.6) della realizzazione del *tunnel* di contenimento per le condotte criogeniche in prossimità del Villaggio Pontile;

sottolineato che a quanto risulta all'interrogante contro il parere favorevole di VIA è stato presentato ricorso al TAR, promosso dal "Comitato per il NO al Rigassificatore" a Rosignano e sostenuto dal WWF. Il ricorso è ancora pendente presso il TAR del Lazio;

preso atto che:

il 22 dicembre 2015 Edison ha presentato una revisione della variante del progetto Rosignano, attualmente al Ministero dell'ambiente, per la verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA, che prevede: la costruzione di un terminale GNL all'interno dello stabilimento Solvay: 2 serbatoi da 160.000 metri cubi ciascuno; il prolungamento del pontile Solvada con la realizzazione di 2 punti di attracco, rispettivamente per il GNL e per l'etilene, più una ulteriore piattaforma per il carico del GNL su bettoline; la realizzazione delle condotte criogeniche (solo GNL) e delle tubazioni per il gas di ritorno dal pontile fino allo stabilimento (circa 3 chilometri) con attraversamento della pineta e della fascia litoranea in località San Gaetano - Spiagge Bianche, del fiume Fine, della ex strada statale Aurelia e della ferrovia Livorno-Roma; la realizzazione, vicino ai serbatoi, di una piattaforma per il carico di GNL su TIR; la previsione di un ulteriore dispositivo per il carico del GNL su vagoni ferroviari;

considerato che:

questo terzo progetto non comprende: lo spostamento del serbatoio Etilene da San Gaetano all'interno dello stabilimento; la realizzazione del nuovo serbatoio Etilene a doppio contenimento da 20.000 metri cubi; la realizzazione del *tunnel* di contenimento per le condotte criogeniche nella zona del "Villaggio Pontile";

alle criticità già individuate per i progetti precedenti si sommano ad avviso dell'interrogante nuove e pesanti considerazioni, in quanto: non esiste un "Piano industriale" per il consolidamento e lo sviluppo dell'occupazione; non si profila un miglioramento della situazione ambientale sotto il profilo della sicurezza e del rischio industriale; non è prevista la liberazione ed il recupero ad usi "turistici e culturali" della zona S. Gaetano - Spiagge bianche; il terminale collocato all'interno dello stabilimento si trova in un'a-

rea densamente abitata, attraversata da strade e ferrovie ed inserito in un'area, dove già esistono impianti ad alto rischio o pericolosi; il Pontile, lungo più di 2 chilometri, con 2 punti di attracco (anche contemporaneo) per GNL ed Etilene con le attrezzature di scarico e di pompaggio ed un punto di attracco per il carico delle bettoline (non contemporaneo con le navi metaniere) produrrà impatto visivo, grosse limitazioni alla circolazione di imbarcazioni, rimescolamento fondali inquinati da mercurio e fanghi industriali Solvay, rumore e presenza di grosse navi metaniere (70.000 tonnellate di stazza) cariche di materiale infiammabile, proprio di fronte all'abitato di Vada e alla zona turistico - archeologica di San Gaetano - Spiagge Bianche;

valutato che a parere dell'interrogante:

il progetto Rosignano, presentato da Edison Solvay, anche nella terza variante proposta, non sarebbe dotato dei necessari requisiti di compatibilità ambientale e territoriale con gli strumenti di programmazione e gestione del territorio e non offrirebbe, dal punto di vista della sicurezza e della tutela ambientale, adeguate garanzie per poter essere realizzato in una zona urbanizzata, caratterizzata dalla presenza di importanti infrastrutture e interessata da rilevanti flussi turistici;

da circa vent'anni l'ipotesi del progetto Rosignano blocca, o ridimensiona, sul territorio investimenti pubblici e privati di ogni genere a scapito dell'economia e dell'occupazione;

tra l'altro, la recente attivazione del "servizio integrato di Stoccaggio e Rigassificazione", operativo anche nel vicino impianto OLT di Livorno, renderebbe del tutto superflua la necessità dell'impianto di Rosignano ai fini di un accesso diretto al GNL, da parte delle imprese operanti nel parco industriale di Rosignano,

si chiede di sapere:

a che punto sia l'*iter* di valutazione dell'assoggettabilità alla procedura di VIA;

se, viste le criticità molto numerose emerse e visti i numerosi tentativi progettuali messi in atto nel corso degli anni con scarsi risultati, i Ministri in indirizzo ritengano ancora meritevole di attenzione il "Progetto Rosignano" o se, più opportunamente, intendano invece impegnarsi per un'archiviazione definitiva di un'opera, che sarebbe caratterizzata dall'enorme impatto ambientale e dall'evidente inutilità.

(4-05898)

(26 maggio 2016)

RISPOSTA. - In data 18 dicembre 2015 la Edison SpA ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 per alcune modifiche apportate al progetto, già oggetto di decreto VIA del 18 novembre 2012, per la realizzazione di un rigassificatore di GNL, localizzato all'interno dell'area industriale dello stabilimento Solvay di Rosignano marittimo (Livorno). Il procedimento, a seguito delle verifiche amministrative, è stato avviato in data 29 gennaio 2016, con comunicazione alla Edison SpA e a tutti gli enti interessati.

La commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, incaricata dell'istruttoria tecnica, ha comunicato in data 11 luglio 2016 la necessità di acquisire approfondimenti relativi alla documentazione già prodotta dalla Edison SpA. Allo stato, pertanto, si è in attesa di ricevere la documentazione integrativa. Per quanto utile, si rappresenta, comunque, che tutta la documentazione tecnica nonché tutte le osservazioni ed i pareri degli enti locali sono pubblicati sul sito *web* della Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero.

Peraltro, secondo quanto riferito dalla Regione Toscana, ai fini dell'espressione del parere regionale nell'ambito della verifica di assoggettabilità, il settore VIA regionale ha chiesto i pareri del Comune di Rosignano marittimo e della Provincia di Livorno, nonché degli uffici ed agenzie regionali, della competente ASL e di altri soggetti interessati. All'esito dell'istruttoria regionale condotta ai fini dell'espressione del proprio parere, la Regione faceva presente che la variante non comprendeva più lo spostamento del terminale etilene. Ciò mostra, da una parte, una diminuzione degli impatti connessi alla cantierizzazione di tale fase progettuale, ma al contempo anche una riduzione degli impatti positivi, in termini urbanistici e di recupero dei valori naturalistici presenti nell'area, dovuti al mancato spostamento di un terminale di rilevante impatto sul territorio all'interno di un'area industriale più consona. La revisione progettuale avrebbe dovuto, viceversa, considerare attentamente anche tale aspetto nell'ambito di un bilancio ambientale tra costi e benefici.

Con riguardo al rischio industriale, si segnala inoltre che in data 15 aprile 2016 la Edison ha trasmesso al comitato tecnico regionale (CTR) il rapporto preliminare di sicurezza per l'ottenimento del nulla osta di fattibilità. Nella prossima seduta, il comitato, al quale la Regione Toscana ed ARPAT partecipano con un proprio rappresentante, darà avvio all'attività istruttoria di tale documentazione.

In esito a quanto esposto, in data 23 maggio 2016, questo Ministero ha provveduto a ripubblicare sul proprio sito *web* il rapporto preliminare

di sicurezza, riaprendo i termini per la presentazione di osservazioni da parte del pubblico, fissati al 7 luglio 2016.

Da ultimo, sulla base degli elementi informativi forniti dal Ministero dello sviluppo economico, si evidenzia che, in relazione agli scenari energetici più attendibili, quali quello elaborato dalla International energy agency, anche considerando i nuovi obiettivi fissati a livello comunitario in materia di fonti rinnovabili, efficienza energetica e riduzione dell'anidride carbonica, nonché quelli sottoscritti in occasione della conferenza Cop21 di Parigi, il gas continuerà a svolgere ancora per vari decenni il suo ruolo di ponte verso un'economia decarbonizzata, in quanto è il meno inquinante tra le fonti fossili. In questo scenario di lungo termine occorre, infatti, considerare anche le politiche energetiche dell'Unione europea finalizzate, al momento, a sviluppare fonti a basso impatto ambientale, come il gas naturale, per ridurre l'inquinamento e le emissioni derivanti dal settore dei trasporti, in particolare utilizzando il GNL come carburante navale e per il trasporto pesante su strada, come sta già avvenendo in altri Paesi europei. In tale ambito, quindi, si inquadrano diversi progetti per la realizzazione di nuove infrastrutture, tra cui il progetto per la realizzazione del terminale di rigassificazione di GNL in argomento.

Il Ministero dello sviluppo economico precisa, altresì, che i nuovi progetti di terminali di rigassificazione sono ora oggetto di riesame da parte dei proponenti nell'ambito della strategia nazionale sul GNL, per la quale è stata effettuata una consultazione pubblica da parte dello stesso Ministero e che formerà parte del recepimento della direttiva 2014/94/UE sui combustibili alternativi, da effettuare entro il prossimo novembre ed il cui *iter* è in corso di completamento.

Si ricorda, inoltre, l'accordo di programma quadro per il rilancio competitivo dell'area costiera livornese, firmato nel maggio 2015 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dai Ministeri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e del lavoro e delle politiche sociali, dalla Regione Toscana, dalla Provincia di Livorno, dai Comuni di Livorno, Collesalveti, Rosignano marittimo, dall'Autorità portuale di Livorno e da Rete ferroviaria italiana, in cui è previsto che "Le Parti promuovono e sostengono condizioni di efficientamento delle infrastrutture energetiche presenti e la realizzazione di nuove iniziative industriali sul territorio di riferimento volte a migliorare le condizioni ambientali, la sicurezza degli approvvigionamenti energetici ed a mantenere od innalzare la competitività dell'apparato produttivo, anche riconsiderando l'attuale parco centrali, a partire dal Polo Industriale di Rosignano Marittimo, Livorno e Collesalveti, con particolare riferimento alla loro alimentazione, configurazione e locali anche al fine di superare le diseconomicità nei costi di produzione di energia elettrica e vapore".

Alla luce delle informazioni esposte, per quanto di competenza, questo Ministero prosegue, comunque, nella sua azione costante di monito-

raggio senza ridurre in alcun modo lo stato di attenzione su tali tematiche, anche al fine di valutare eventuali coinvolgimenti di altri soggetti istituzionali

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

GALLETTI

(20 settembre 2016)

ROMANI Maurizio, BENCINI, FUCKSIA, SIMEONI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

il Comune di Niscemi (Caltanissetta) nel 2012 e nel 2013 aveva richiesto al Ministero della giustizia il mantenimento della sede dell'ufficio del giudice di pace a Niscemi;

lo stesso Comune si impegnava a sostenere le spese di funzionamento del servizio;

il Ministero della giustizia aveva mantenuto, con decreto del 10 novembre 2014, l'ufficio del giudice di pace a Niscemi;

la Giunta municipale del Comune di Niscemi, con delibera n. 193 del 31 dicembre 2015, ha deciso di autorizzare il sindaco Francesco La Rosa a presentare "istanza per la revoca del mantenimento dell'Ufficio del Giudice di Pace a Niscemi";

la Giunta municipale ha dato atto, nella delibera n. 193 del 31 dicembre 2015, che "il Comune ha fornito il proprio Personale, che in parte tuttavia è risultato inadeguato a gestire autonomamente il servizio di Cancelleria";

tale valutazione negativa del personale incaricato era stata anticipata dal sindaco, con nota prot. 27906/2015, indirizzata al presidente del tribunale di Gela, in cui si legge "Occorre constatare purtroppo che il personale individuato a ricoprire il ruolo di cancelleria è stato inadeguato";

il presidente del tribunale di Gela, con nota prot. 1861 del 22 dicembre 2015, aveva espresso "parere incondizionatamente favorevole alla soppressione dell'ufficio" in considerazione anche "della vacanza della sede a partire dal 1 gennaio 2016 in seguito alla cessazione dalle proprie funzioni del dott. Maddiona";

la vacanza della sede dell'ufficio del giudice di pace di Niscemi non è più attuale, con l'assegnazione successiva del giudice dottoressa Mammana allo stesso ufficio che tra, l'altro, ha avuto finora un carico notevole di lavoro;

non risulta alcun atto formale del sindaco teso ad individuare altro personale interno da assegnare all'ufficio del giudice di pace;

considerato che a parere degli interroganti:

la chiusura dell'ufficio del giudice di pace di Niscemi decisa dal Comune di Niscemi priva la comunità locale dell'unico ufficio giudiziario presente nel territorio, impoverendolo ulteriormente e determinando gravissimo danno ai cittadini niscemesi che verranno caricati di ulteriori spese;

la chiusura dell'ufficio del giudice di pace, decisa dal sindaco e dalla Giunta municipale, risulta incomprensibile e dannosa per i cittadini niscemesi, oltreché immotivata;

a quanto risulta agli interroganti, la chiusura dell'ufficio sarebbe da addebitare all'inerzia del sindaco,

si chiede di sapere:

se e come il Ministro in indirizzo intenda procedere al fine di assicurare il mantenimento dell'ufficio del giudice di pace di Niscemi;

se non ritenga utile intervenire al fine verificare le ragioni che hanno spinto il sindaco alla chiusura definitiva dell'ufficio del giudice di pace di Niscemi;

se non ritenga urgente valutare se il Comune di Niscemi sia effettivamente privo di personale dipendente adeguato a gestire autonomamente il servizio di cancelleria e se il Comune di Niscemi abbia assicurato ai dipendenti assegnati, negli anni precedenti, all'ufficio del giudice di pace gli interventi formativi previsti.

(4-05247)

(9 febbraio 2016)

RISPOSTA. - Come noto, il Ministero ha ormai consolidato il processo di adeguamento della geografia giudiziaria conseguente al riordino complessivo degli uffici di primo grado, disposto con l'adozione dei decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012, e successive modificazioni. La revisione

degli uffici di primo grado ha costituito una delle più rilevanti riforme strutturali degli ultimi anni, comportando un significativo incremento di efficienza del sistema giudiziario attraverso il recupero di economie di scala e, soprattutto, il miglioramento dei tempi e della qualità delle decisioni giudiziarie in virtù della promozione del principio di specializzazione. La riforma ha, certamente, avviato un significativo processo di risparmio di spesa, in corso di progressiva implementazione e verifica, così come sono oggetto di continuo monitoraggio gli effetti degli interventi attuati, anche al fine di individuare possibili rimedi correttivi alle criticità evidenziate nella fase attuativa.

Con particolare riferimento alla riforma della geografia giudiziaria degli uffici del giudice di pace, va evidenziato come, in attuazione della delega concessa al Governo con la legge n. 148 del 2011, sia stata disposta, tra l'altro, la soppressione di 666 presidi del giudice di pace, tra cui l'ufficio con sede in Niscemi. In corrispondenza della considerevole riduzione delle strutture giudicanti su tutto il territorio nazionale, il legislatore delegato ha, tuttavia, previsto, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 156 del 2012, che gli enti locali interessati potessero richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace soppressi, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, nonché del fabbisogno del personale amministrativo, messo a disposizione dagli enti medesimi.

Il Comune di Niscemi ha inteso avvalersi di tale facoltà richiedendo, con deliberazione n. 68 del 23 aprile 2013, il mantenimento del soppresso ufficio del giudice di pace avente sede nel medesimo comune.

Con il decreto ministeriale 10 novembre 2014, all'esito della decorrenza dei termini perentori fissati dal precedente decreto ministeriale 7 marzo 2014 ed in attuazione del richiamato articolo 3, sono state individuate le sedi degli uffici del giudice di pace mantenute con oneri a carico degli enti locali, valutando positivamente, tra le altre, l'istanza relativa alla sede in questione e determinando, conseguentemente, l'efficacia del nuovo assetto gestionale dal 16 dicembre 2014. Successivamente, in ottemperanza alla deliberazione della Giunta comunale del 31 dicembre 2015, n. 193, che aveva rilevato l'inadeguatezza del personale assegnato per gestire autonomamente la cancelleria ed evidenziato le precarie condizioni finanziarie dell'ente, il sindaco di Niscemi ha inoltrato al Ministero, in data 4 gennaio 2016, formale dichiarazione di revoca del disposto mantenimento a proprio carico del locale presidio del giudice di pace.

In presenza di un atto di natura abdicativa, in quanto la volontaria assunzione degli oneri connessi al funzionamento e all'erogazione del servizio giustizia da parte dell'ente locale richiedente il mantenimento della sede giudiziaria costituisce il presupposto necessario affinché si realizzi la fattispecie delineata dal citato articolo 3 del decreto legislativo n. 156, il Ministero non ha potuto che prendere atto del mutato orientamento del Comune

interessato, adottando le conseguenti determinazioni previste dalla legge. La revoca dell'istanza diretta al mantenimento dell'ufficio del giudice di pace comporta, difatti, il venir meno del requisito necessario a consentire la permanenza del presidio giudiziario, determinando automaticamente la vigenza delle disposizioni soppressive previste dai decreti legislativi n. 156 del 2012 e n. 14 del 2014, in attuazione della delega prevista dalla richiamata legge n. 148 del 2011.

Di conseguenza, è stato adottato il decreto ministeriale di esclusione dell'ufficio del giudice di pace di Niscemi dall'elenco delle sedi mantenute con oneri a carico degli enti locali, individuate dall'allegato I del già citato decreto ministeriale 10 novembre 2014 e successive modificazioni, con contestuale attribuzione delle relative competenze al giudice di pace di Gela, all'esito della cessazione dell'ufficio.

L'espressa rinuncia dell'ente locale interessato non ha consentito, peraltro, la rivalutazione della disposta soppressione neppure in sede di adozione del recente decreto ministeriale del 27 maggio 2016, con il quale è stata definitivamente perfezionata la complessa procedura prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 156. Con tale decreto, infatti, è stata completata la disciplina del passaggio al nuovo assetto gestionale e si è provveduto alla ricognizione del definitivo assetto delle circoscrizioni degli uffici del giudice di pace, in attuazione delle disposizioni relative al mantenimento degli uffici del giudice di pace soppressi con oneri a carico degli enti locali, secondo le disposizioni del citato decreto legislativo e in conformità a quanto prescritto con legge n. 11 del 2015 ed alle statuizioni della circolare ministeriale 12 maggio 2015, concernente istruzioni per il ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi ai sensi del decreto-legge n. 192 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2015.

Al fine di agevolare le iniziative che hanno consentito agli enti locali interessati di conservare gli uffici del giudice di pace originariamente soppressi, il termine entro cui la formazione del personale destinato agli uffici avrebbe dovuto essere concluso è stato, come noto, successivamente prorogato al 31 maggio 2016 con l'articolo 2-ter del decreto-legge n. 210 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2016.

Per effetto delle determinazioni assunte con il citato decreto ministeriale sono stati, pertanto, ripristinati, con oneri a carico degli enti locali richiedenti, 51 uffici del giudice di pace, coniugando esigenze di prossimità della giurisdizione con le misure di contenimento della spesa pubblica.

Il Ministro della giustizia

ORLANDO

(31 ottobre 2016)

ROMANI Maurizio, BENCINI, SIMEONI. - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per gli affari regionali e le autonomie.* - Premesso che:

la Corte costituzionale, con la sentenza n. 335 del 2008, ha stabilito l'incostituzionalità dell'art. 155, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante "Norme in materia ambientale", nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti "anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi", sancendo quindi che i canoni di depurazione debbano invece essere pagati dagli utenti del servizio idrico solo come corrispettivo dell'effettiva esistenza del servizio di depurazione;

l'art. 8-*sexies* del decreto-legge n. 208 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2009, prevede che "In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedono, anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1° ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione", e aggiunge che "dall'importo da restituire agli utenti vanno dedotti gli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate";

il decreto 30 settembre 2009 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, attuativo della legge, determina i criteri e le modalità per la quantificazione dei rimborsi e la successiva restituzione agli utenti. Dal combinato disposto dell'articolo 6 e dell'articolo 4 si rileva che gli utenti che hanno diritto all'integrale rimborso sono esclusivamente quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lett. *d*), cioè quelli che non risultano serviti da impianti di depurazione attivi, per i quali non è in corso nessuna attività di progettazione, realizzazione, completamento o attivazione come dal programma di cui all'art. 3;

il soggetto competente a individuare l'importo da restituire agli utenti è l'autorità d'ambito;

rilevato che:

alcuni cittadini di Niscemi (Caltanissetta), che sino ad oggi nelle proprie bollette non hanno mai riscontrato alcun rimborso per la mancata depurazione, hanno da tempo presentato istanza per il rimborso del canone tariffario non dovuto;

Caltaqua, società affidataria della gestione del servizio idrico integrato per i comuni ricadenti nell'ambito territoriale ottimale CL 6, tra i quali è compreso il Comune di Niscemi, ha replicato così con un comunicato stampa: "(Caltaqua) contesta e confuta tale asserzione palesemente infondata riservandosi sin da ora ogni eventuale altra azione, anche giudiziaria, a tutela della propria immagine e della propria azione. In particolare, così come emerge dalle periodiche comunicazioni inviate all'ATO Idrico CL6, per quanto riguarda il comune di Niscemi, alla data di ottobre 2014 erano stati individuati 9.636 aventi diritto alla restituzione della quota di depurazione. A fronte di questa platea di aventi diritto sono state presentate nei termini 4.218 pratiche delle quali 3.878 sono state esitate positivamente e solo 340 respinte per diversi motivi. I rimborsi sono stati con sequenzialmente effettuati nelle fatture emesse tra la fine dell'anno 2014 e l'inizio del 2015 a beneficio di 3.717 utenze in quel momento ancora attive per un importo complessivo di 283.613,08 euro. Per i restanti 161 contratti frattanto non più attivi (sempre riferiti al periodo in cui sono stati effettuati i rimborsi) le somme relative, pari ad euro 9.495,95, sono state messe a disposizione degli aventi diritto";

considerato che:

al mese di ottobre 2014 sono 9.636 gli aventi diritto alla restituzione della quota di depurazione, ha presentato istanza per il rimborso solo il 40,24 per cento delle utenze di Niscemi attive, per un importo complessivo di 283.613,08 euro;

il restante 60 per cento delle utenze, per un importo di oltre mezzo milione di euro circa, pur avendone diritto, non ha avuto quindi la restituzione della quota di depurazione,

si chiede di sapere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano intraprendere per determinare il rimborso, ai cittadini di Niscemi, della quota di tariffa non dovuta e riferita al servizio di depurazione, per un importo presumibile di oltre mezzo milione di euro;

se non ritengano utile disporre verifiche in ordine al rispetto, da parte di Caltaqua, degli artt. 6 e 7 del decreto ministeriale 30 settembre 2009, recante i criteri per la restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione.

(4-05472)

(15 marzo 2016)

RISPOSTA. - Con la sentenza del 10 ottobre 2008, n. 335 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 155, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui prevedeva che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione fosse dovuta dagli utenti anche nei casi di assenza di impianti centralizzati di depurazione o di loro temporanea inattività. Nello specifico, la Corte ha riconosciuto che la tariffa del servizio idrico integrato (SII) pagata dall'utente ha natura di corrispettivo di prestazioni contrattuali e non di tributo, in quanto essa è "espressiva del costo industriale del servizio idrico rappresentato (...) dall'integrazione del servizio di captazione, adduzione, distribuzione, collettamento e depurazione". La censura rilevata dalla Corte costituzionale si fonda, dunque, sul fatto che la norma, imponendo l'obbligo di pagamento in mancanza della controprestazione, prescinde dalla natura di corrispettivo contrattuale della quota e, pertanto, si pone ingiustificatamente in contrasto con la *ratio* del sistema che è invece fondata sull'esistenza di un sinallagma che correla il pagamento della tariffa stessa alla fruizione del servizio.

Successivamente, con l'art. 8-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, è stato espressamente previsto che "In attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico provvedono anche informa rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1° ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione", specificando, altresì, che "dall'importo da restituire vanno dedotti gli oneri derivanti dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate" oltre a quelli relativi ai connessi investimenti in quanto, in una tale fattispecie, le somme pagate sarebbero finalizzate ad una realizzazione e attivazione efficiente del servizio di depurazione, nel rispetto della sinallagmaticità tra pagamento effettuato dall'utente e fornitura del servizio. Inoltre, per il diritto a ripetere quanto indebitamente pagato, il decreto-legge ha previsto la prescrizione quinquennale, posto che la fornitura del SII, e il relativo pagamento, rientrano nel caso particolare di cui all'art. 2948, n. 4, del codice civile, configurandosi come "obbligazioni periodiche o di durata", con una *causa debendi* continuativa, nonché "caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo col decorso del tempo, di guisa che soltanto con il protrarsi dell'adempimento nel tempo si realizza la causa del rapporto obbligatorio e può essere soddisfatto l'interesse del creditore per il tramite della ricezione di più prestazioni, aventi un unico titolo, ma ripetute nel tempo ed autonome le une dalle altre" (si vedano, *ex multis*, le sentenze: Cassazione civile, sezione tributaria, 23 febbraio 2010, n. 4283; Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Campania, n. 19 del 24 aprile 2009; Cassazione civile, sezione I, 29 gennaio 2014, n. 1902).

Successivamente, con il decreto del Ministero dell'ambiente 30 settembre 2009 recante "Criteri per la restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione" sono state dettate le condizioni affinché i gestori del SII procedessero alla restituzione delle

somme dovute agli utenti. In particolare, per quanto qui rileva, è stato posto in capo ai gestori l'obbligo di informare l'utenza interessata "attraverso invio del prospetto in allegato unitamente alla bolletta e relativa pubblicazione sul sito web del gestore" (art. 8, comma 2, lett. a)) con l'indicazione dell'importo da restituire e spettante a ciascun avente diritto, e in capo all'utente l'onere di provare l'indebito pagamento previa presentazione di apposita istanza di restituzione. Tale ultima previsione deriva dal fatto che la fattispecie concreta configura una ripetizione di indebito, per cui l'onere di provare l'avvenuto pagamento in mancanza di una *iuxta causa obligationis* grava su colui che vuole far valere il proprio diritto di credito e che pretende la restituzione nei confronti dell'*accipiens* (così per tutte, la sentenza della Cassazione civile, sezione III, 17 marzo 2006, n. 5896).

È chiaro, dunque, che gli utenti, una volta informati del loro diritto al rimborso di quanto indebitamente pagato, per ottenerne la restituzione, erano tenuti a presentare richiesta per le somme dovute, nonché a fornire prova dell'avvenuto pagamento. Tale adempimento andava effettuato nel termine prescrizionale di 5 anni, a decorrere dal 1° ottobre 2009.

Da quanto dichiarato nell'interrogazione, a Niscemi, dei 9.636 aventi diritto alla restituzione della quota depurazione solo 4.218 hanno presentato idonea e necessaria richiesta, di queste 3.878 hanno ottenuto il rimborso, mentre 340 persone sono state respinte per diversi motivi. Per quei restanti 5.418 utenti, si presume che gli stessi non abbiano richiesto e provato il proprio credito nel termine prescritto. Al riguardo, in via di ordine generale, si fa presente che il Ministero non ha alcun potere di intervento per la reviviscenza di un diritto ormai prescritto.

Ad ogni modo, si segnala che sul sito *internet* del gestore del SII, Caltaqua SpA, è pubblicato il comunicato stampa del 16 maggio 2016 con cui la società ha reso noto che "Caltaqua ha proceduto direttamente ad effettuare i rimborsi in questione agli aventi diritto e, dunque, indipendentemente dalla presentazione di una specifica istanza, con l'obiettivo di non penalizzare gli utenti coinvolti e ridurre la tempistica", precisando, tra l'altro, che "la procedura attivata ha previsto in primo luogo una specifica comunicazione all'ATO Idrico CL6; quindi tutti gli utenti interessati hanno singolarmente ricevuto una comunicazione scritta da parte dell'azienda con la quale sono stati informati che era stato loro riconosciuto il rimborso" (fonte il comunicato stampa "quota depurazione: Caltanissetta rimborsati oltre 500mila euro").

Infine, per quanto riguarda l'ipotesi di effettuare verifiche in ordine al rispetto del decreto ministeriale 30 settembre 2009, in particolare in ordine ai criteri per la restituzione delle somme non dovute, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19, del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,

con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214", tale iniziativa non spetta a questo Ministero, ma all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, in quanto esercente i poteri ispettivi, di controllo e di vigilanza.

D'altra parte, il gestore del SII ha, ai sensi dell'art. 151 del decreto legislativo n. 152 del 2006, un rapporto diretto, di natura convenzionale, con l'ente di governo dell'ambito (cui partecipano obbligatoriamente tutti gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale, *ex art.* 147). Pertanto, è nel contesto del suddetto rapporto contrattuale che va ricondotta l'azione di controllo e verifica degli eventuali inadempimenti anche al fine di comminare eventuali sanzioni.

In ogni caso, per quanto di competenza, questo Ministero continuerà a monitorare le attività in corso anche al fine di un eventuale coinvolgimento di altri soggetti istituzionali.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

GALLETTI

(20 settembre 2016)

SCILIPOTI ISGRO'. - *Ai Ministri della giustizia e dell'interno.* -

Premesso che:

il fenomeno criminale dei furti di rame colpisce società operanti nel settore dei trasporti, dell'energia e delle telecomunicazioni, e anche aziende elettrotecniche e elettroniche attive nella produzione e nell'utilizzazione di beni prodotti con l'impiego di rame. Questi furti, oltre a provocare l'interruzione di pubblici servizi essenziali con ripercussioni di natura economica e sociale di particolare rilievo, possono avere conseguenze per quanto riguarda la sicurezza e l'ordine pubblico;

il quotidiano "La Nazione" di Lucca in data 19 febbraio 2015 ha pubblicato la notizia che un carabiniere in servizio alla locale compagnia, durante una perlustrazione in una nota cartiera del posto, avrebbe bloccato e ammanettato un tunisino intento a rubare rame nel capannone. Il tunisino avrebbe tentato la fuga, ma il militare sarebbe riuscito a bloccarlo e condurlo in caserma;

l'arrestato avrebbe quindi accusato un malore e sarebbe stato condotto ad un pronto soccorso dal quale sarebbe stato dimesso con una diagnosi di "trauma cranico non commotivo, ematoma al collo, contusioni multiple e frattura di una costola";

in ragione di tale referto, il carabiniere è stato rinviato a giudizio per il reato di lesioni personali con l'aggravante di cui all'articolo 61 numero 9 del codice penale, perché avrebbe commesso il fatto in violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o di pubblico servizio;

con sentenza emessa dal tribunale di Lucca, il militare è stato condannato a 6 mesi di reclusione (pena sospesa) nonché al risarcimento danni per 7.500 euro e alla rifusione delle spese per 1.750 euro (più Iva), con pagamento a favore della parte civile di una provvisionale di 3.500 euro,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti in premessa;

se il Ministro della giustizia sia a conoscenza della condanna eventualmente inflitta al cittadino tunisino accusato di furto;

se i Ministri in indirizzo, alla luce di quanto accaduto, non ritengano opportuno attivarsi, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di assicurare la massima tutela, materiale e giuridica, alle forze di polizia impegnate nella prevenzione di atti criminosi.

(4-03506)

(24 febbraio 2015)

RISPOSTA. - La vicenda giudiziaria è stata attentamente approfondita da questo dicastero, che ha chiesto puntuali informazioni al Ministero dell'interno ed agli uffici giudiziari coinvolti.

Con riguardo ai fatti narrati, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca ha comunicato che gli stessi hanno formato oggetto del procedimento penale R.G. 1067/2013, già definito con sentenza Reg. Sent. n. 1926/2014 - R.G. n. 4875/11 del Tribunale monocratico di Lucca del 10 novembre 2014, con la quale l'appuntato dei Carabinieri coinvolto, Donatello Sapone, è stato condannato alla pena di 6 mesi di reclusione per il reato di lesioni volontarie perpetrate nei confronti del cittadino tunisino Ltifi Abdelhamid. Secondo quanto riportato nella motivazione della sentenza, è emerso che l'appuntato Sapone, successivamente all'arresto del cittadino tunisino, sorpreso nella flagranza di un tentativo di furto di cavi di rame, "ha palesemente agito in violazione dei poteri e doveri inerenti la funzione da lui esercitata", colpendo l'arrestato con calci e pugni e trascinandolo, mentre si trovava già ammanettato ed immobilizzato a terra, prono con un cavo elettrico stretto attorno al collo. All'accertamento del reato commesso

dall'appartenente alle forze dell'ordine si è, ovviamente, accompagnato anche l'accertamento del reato perpetrato dal cittadino tunisino, definito con sentenza di applicazione delle pena su richiesta delle parti (patteggiamento) ad un anno e 6 mesi di reclusione e 200 euro di multa, perché riconosciuto responsabile del reato di tentato furto aggravato.

In ordine alla richiesta al Governo di assumere tutte le iniziative in grado di assicurare la massima tutela, materiale e giuridica, alle forze di polizia impegnate nella prevenzione e nel contrasto di atti criminosi, preme evidenziare che le misure attualmente previste dall'ordinamento italiano risultano estese ed adeguate. In via preliminare, si deve rammentare che il diritto penale contiene disposizioni specificamente mirate ad escludere la responsabilità in tutti i casi in cui il comportamento dell'autore di un fatto, astrattamente riconducibile alla fattispecie di reato, non solo non sia illecito, ma sia addirittura doveroso. In particolare, l'art. 53 del codice penale esclude la punibilità, per difetto stesso dell'antigiuridicità della condotta, in tutti i casi in cui il pubblico ufficiale si trovi costretto ad usare mezzi di coazione fisica, nell'esercizio delle sue funzioni, per respingere una violenza o per vincere la resistenza che venga opposta, purché l'uso della forza sia rigorosamente proporzionato al tipo ed al grado della violenza o della resistenza.

Merita, tuttavia, di essere evidenziato che, allo scopo di predisporre meccanismi in grado di scongiurare il ricorso agli strumenti previsti dal sistema penale, il Ministero dell'interno ha riferito che particolare attenzione viene prestata al profilo della formazione, della preparazione e della tutela del personale delle forze dell'ordine. In particolare, secondo quanto riferito, l'Arma dei Carabinieri attua una costante formazione al personale, proprio con l'obiettivo di fornire linee guida e criteri d'intervento in grado di garantire la massima efficacia dell'azione di prevenzione e contrasto e, nel contempo, la più ampia tutela dell'incolumità fisica delle persone sottoposte a controllo, nonché degli stessi militari operanti.

Proprio nella consapevolezza dello iato che si apre tra l'astratta formazione ed il concreto atteggiarsi della realtà in cui il personale si trova ad operare, l'Arma dei Carabinieri, secondo quanto riferito dal competente dicastero della difesa, ha da tempo stipulato tramite il "fondo assistenza previdenza e premi" una "polizza per la responsabilità civile verso terzi e la tutela legale e peritale" in favore di tutto il personale in servizio, per garantire la copertura dei danni derivanti da responsabilità civile (danni non dolosi arrecati a terzi o cose di terzi limitatamente ai casi di lesioni personali e morte, compreso l'uso e maneggio delle armi all'interno delle caserme), nonché le spese per la tutela legale e peritale, nel caso in cui un militare si trovi acquisire il ruolo di persona offesa a seguito di eventi delittuosi commessi da terzi nell'ambito dello svolgimento del servizio.

Sempre attraverso il "fondo assistenza previdenza e premi", ricorrendo i presupposti stabiliti dal regolamento approvato dal consiglio di amministrazione dell'ente, i militari che si trovino a dover affrontare spese im-

previste e, pertanto, tali da incidere sulla serena gestione del bilancio familiare, sono materialmente sostenuti mediante l'elargizione di appositi sussidi economici.

Più in particolare, l'art. 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, riconosce, a favore dei militari dipendenti, il rimborso (e, talvolta, anche l'anticipazione) delle spese legali per i procedimenti derivanti da forme di responsabilità civile, penale e amministrativa che siano stati promossi in conseguenza di fatti commessi nell'espletamento del servizio e che siano definiti con sentenza o con altro provvedimento che ne escluda la responsabilità. Ove la sentenza accerti la responsabilità e siano state anticipate le somme, è previsto, naturalmente, il diritto di ripetizione delle stesse da parte dell'amministrazione. Anteriormente, il supporto per le spese legali era stato espressamente sancito dall'art. 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, recante disposizioni urgenti in materia di ordine pubblico, secondo cui, nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio con l'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, la difesa può essere assunta, a richiesta dell'interessato, dall'Avvocatura dello Stato o da un libero professionista nominato dall'interessato; in questo secondo caso, le spese per la difesa sono poste a carico del Ministero dell'interno, con diritto di rivalsa ove, all'esito del giudizio, sia riconosciuta la responsabilità per fatto doloso dell'imputato. Anche il successivo art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, recante il recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995, riguardante il personale delle forze di polizia ad ordinamento civile, ha confermato l'applicabilità del citato art. 32 a tutti i procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o polizia giudiziaria, o dei militari in servizio di sicurezza, per fatto compiuti in servizio, anche relativi all'uso delle armi o altro mezzo di coazione fisica.

In tutti questi casi, il presupposto per l'elargizione del rimborso è l'esistenza di un provvedimento giurisdizionale che dichiari il dipendente esente da qualsivoglia responsabilità in relazione ad atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali. La *ratio* della norma è quella di tenere i soggetti, che hanno agito in nome e per conto dell'amministrazione, indenni dalle spese legali derivanti da procedimenti giudiziari strettamente connessi all'espletamento dei loro compiti istituzionali, imputando gli effetti della loro azione direttamente all'amministrazione di appartenenza. Per tale ragione, è richiesto un stretto nesso di strumentalità tra l'adempimento del dovere ed il compimento dell'atto, nel senso che il dipendente non avrebbe assolto ai suoi compiti se non ponendo in essere quella determinata condotta.

A conferma di quanto segnalato, l'art. 1-*quater* del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, dispone che le somme necessarie per la copertura assicurativa

per il personale della Polizia di Stato, del Corpo della Polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza sono trasferite, rispettivamente, al fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza, all'ente di assistenza per il personale dell'amministrazione penitenziaria per gli appartenenti alla Polizia penitenziaria, al fondo assistenza, previdenza e premi per il personale del Corpo forestale dello Stato, al fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei Carabinieri ed al fondo di assistenza per i finanziari, i quali provvedono, per conto del personale, alla copertura assicurativa delle responsabilità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali del medesimo.

Il Ministro della giustizia

ORLANDO

(31 ottobre 2016)

STEFANI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

stando ai dati recenti pubblicati dai *media* il Veneto è una delle regioni con il più alto tasso di presenze di cittadini extracomunitari, regolari, irregolari o in attesa di un permesso di soggiorno o richiesta di *status* di rifugiato;

il crescente afflusso di profughi e migranti clandestini che sbarcano sulle coste del nostro Paese integra gli estremi di un'emergenza con potenziali risvolti sanitari, in considerazione delle condizioni igieniche degli Stati da cui origina il flusso;

parte considerevole dei profughi e migranti è recuperata in alto mare dalle navi della Marina militare che partecipano all'operazione "Mare nostrum";

una volta giunti sul territorio nazionale, i migranti ed i profughi sono altresì presi in carico dalle forze dell'ordine e da altro personale dello Stato;

è in atto, quindi, una vera e propria emergenza, che le forze dell'ordine non riescono più a fronteggiare, a dispetto dell'abnegazione e della dedizione dimostrate, ormai quantitativamente insufficienti in rapporto alle dimensioni della sfida. Alle già complesse incombenze ordinarie, infatti, si sono recentemente aggiunte quelle determinate dall'assorbimento e dalla gestione di un certo numero di immigrati clandestini giunti dall'Africa;

esiste, inoltre, un rischio sanitario da esposizione al contagio di malattie infettive a carico del personale nazionale impegnato nella gestione dell'emergenza migratoria;

lebbra, tubercolosi, poliomielite, scabbia e da ultimo virus Ebola. Cresce l'allarme nel nostro Paese per i casi di malattie che sembravano ormai scomparse e che ora rischiano di diventare delle epidemie, soprattutto a causa della crescita esponenziale del fenomeno migratorio verso il nostro Paese;

disposizioni governative e delle autorità sanitarie internazionali rilanciano l'allarme sulla ricomparsa di malattie endemiche considerate debellate da tempo;

accanto alla preoccupazione per il contagio ci sono poi i timori per gli extracomunitari che vivono già in Italia, magari in contesti sovraffollati e in condizioni igieniche precarie;

nel gennaio 2014, senza alcun coinvolgimento degli enti locali interessati, il Ministero dell'interno ha inviato un'informativa a tutti i prefetti affinché rendano disponibili, nei rispettivi territori di competenza, ulteriori strutture per l'accoglienza;

vi sono rischi sanitari cui vengono esposti i cittadini e gli operatori nell'ambito dell'operazione Mare nostrum, anche alla luce della gravissima epidemia di Ebola che si sta diffondendo con preoccupazione dalla Guinea in tutta l'Africa e che ha già spinto altri Paesi europei a varare una serie di misure restrittive all'ingresso nel proprio territorio;

non è più accettabile l'atteggiamento a parere dell'interrogante ipocrita del Governo che continua a non volere attuare una corretta gestione dei flussi migratori verso il nostro Paese e si limita a scaricare le proprie responsabilità sugli enti locali che, già fortemente penalizzati dai tagli di risorse provocate dalla perdurante crisi e dalla mancata attuazione del federalismo fiscale, devono, in aggiunta, accollarsi spese enormi per l'erogazione di servizi socio assistenziali, a scapito dei cittadini residenti;

stando alle informazioni assunte direttamente da esponenti del sindacato autonomo di Polizia (SAP), impegnati nell'operazione di accoglienza che ha visto in questi giorni interessato il comune di Vicenza con l'arrivo di 30 profughi, risulterebbe che dopo la visita medica alla quale sono stati sottoposti gli immigrati destinati a Vicenza, 9 di queste persone siano risultate affette da scabbia e altre 2 da patologie della pelle. Nonostante questo, sono state fatte partire comunque per Vicenza e fatte alloggiare all'*hotel* "Adele". È stato solo richiesto alla struttura di alloggiarli all'ultimo piano, quindi, di fatto, sono rimasti liberi di circolare,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare in tempi rapidi per garantire la sicurezza dei cittadini, messa in pericolo dal rischio di contagio da malattie epidemiche;

quali provvedimenti siano stati assunti per assicurare le massime garanzie agli operatori delle forze dell'ordine che, nell'assolvimento dei propri compiti, sono i più esposti al rischio da contagio da malattie infettive.

(4-02913)

(29 ottobre 2014)

RISPOSTA. - Le problematiche sanitarie connesse ai flussi migratori sono da tempo all'attenzione di questo Ministero e delle altre amministrazioni interessate.

In generale, il Ministero della salute ha emanato apposite linee guida sulla prevenzione del rischio biologico, sulla gestione delle misure di prevenzione per la tubercolosi e sul rischio biologico da virus ebola. Ha poi fornito precise indicazioni agli uffici di sanità marittima aerea e di frontiera (Usmaf) che intervengono nelle primissime fasi dell'arrivo, nonché agli Assessorati regionali per la sanità, che intervengono nelle fasi successive di permanenza degli stessi naufraghi nel territorio nazionale, per l'applicazione delle misure previste dal regolamento sanitario internazionale del 2005 e delle misure di sorveglianza e prevenzione appropriate.

Le procedure di controllo sanitario effettuate alla luce dei predetti atti di indirizzo prevedono che i migranti sottoposti a visita medica già prima dello sbarco, da parte dei medici della Marina militare e del Ministero della salute, onde mettere in atto prioritariamente tutte le misure di profilassi che si richiedono in caso di malattia infettiva e contagiosa, prime tra tutte l'isolamento. Inoltre, a tutela della salute e della sicurezza a bordo, è previsto che siano adottate anche misure di ordine collettivo e, pertanto, indirizzate non solo al personale militare, quali la disinfezione delle aree di accoglienza e la gestione delle misure di isolamento. Gli ulteriori approfondimenti diagnostici sui migranti, possibili durante la permanenza nei centri, consentono poi di identificare i casi eventualmente sfuggiti al primo filtro sanitario.

In caso di documentato e fortuito contatto con malati in fase contagiosa, le autorità sanitarie preposte provvedono a segnalare tempestivamente il caso a tutti i soggetti interessati (soccorritori volontari, personale militare e delle forze di polizia, delle ASL, della Croce rossa, dei centri di

accoglienza) al fine di consentire l'adozione di una specifica profilassi *post* esposizione. In assenza di segnalazione di casi di individui affetti da malattie infettive diffuse, appaiono pienamente in linea con le linee guida emanate in materia l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale di tipo generico (mascherine chirurgiche e guanti in lattice) e la mancata attivazione di specifiche misure di profilassi antimicrobica (con particolare riferimento alla profilassi antitubercolare) nel personale impiegato in operazioni di soccorso, assistenza e scorta.

La Direzione centrale di sanità del Dipartimento della pubblica sicurezza ha emanato più di una circolare *ad hoc*, con l'indicazione delle misure operative di tutela e di profilassi che devono essere adottate dal personale delle forze di polizia impegnato nelle operazioni di soccorso dei migranti. In proposito, sono state fornite indicazioni quanto più esaustive (con pubblicazione anche sul sito istituzionale della Polizia di Stato) circa l'impiego dei dispositivi di protezione individuale, in grado di evitare il contatto con eventuali microrganismi, nei differenti possibili contesti operativi.

La stessa Direzione centrale è stata ed è tuttora in costante contatto con i medici della Polizia di Stato delle sedi ove avvengono gli sbarchi e di quelle dove sono trasferiti i migranti, attivando puntuali e reciproci scambi sulle eventuali criticità di carattere sanitario. Inoltre, di fronte a potenziali rischi di natura biologica, i questori delle sedi nelle quali vengono trasferiti i migranti possono impiegare i medici della Polizia di Stato per monitorare tempestivamente la situazione consentendo di attuare, laddove necessario, ogni misura di tutela nei confronti del personale, con particolare riguardo agli aspetti di informazione sanitaria, alla fornitura e al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. È stata anche prevista la distribuzione, a scopo prudenziale, di un *kit* di protezione individuale al personale della Polizia di Stato in servizio negli scali aeroportuali interessati da voli internazionali extra Schengen. Tale strumentazione potrà anche essere distribuita in caso di effettiva esigenza a personale di altri uffici o reparti.

Peraltro, la Polizia di Stato, analogamente a quanto fatto dalla Marina militare, ha esteso le procedure di controllo per la malattia tubercolare a tutto il personale impiegato nei servizi di soccorso, assistenza e scorta a migranti che, indipendentemente dalla documentazione del contatto con soggetto portatore di bacilli e contagioso, abbia comunque operato in particolari condizioni di rischio.

Il complesso di tali misure ha consentito un adeguato contenimento del potenziale rischio biologico del personale impegnato in tali attività, al di là delle misure cautelative già adottate in termini di profilassi.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

MANZIONE

(4 novembre 2016)

TOSATO. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

con il comma 526 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, legge di stabilità per il 2015, che ha modificato l'articolo 1, della legge 24 aprile 1941, n. 392, recante "Trasferimento ai Comuni del servizio dei locali e del mobili degli Uffici giudiziari", è stato stabilito che "A decorrere dal 1° settembre 2015 le spese obbligatorie di cui al primo comma sono trasferite dai comuni al Ministero della giustizia e non sono dovuti ai comuni canoni in caso di locazione o comunque utilizzo di immobili di proprietà comunale, destinati a sedi di uffici giudiziari. Il trasferimento delle spese obbligatorie non scioglie i rapporti in corso e di cui è parte il comune per le spese obbligatorie di cui al primo comma, né modifica la titolarità delle posizioni di debito e di credito sussistenti al momento del trasferimento stesso. Il Ministero della giustizia subentra nei rapporti di cui al periodo precedente, fatta salva la facoltà di recesso. Anche successivamente al 1° settembre 2015 i locali demaniali adibiti ad uso di uffici giudiziari continuano a conservare tale destinazione";

attualmente è in essere un contratto di locazione per la sede del giudice di pace di Verona, e precisamente l'immobile sito in vicolo San Domenico, il cui proprietario e locatario è l'ente denominato Istituti civici di servizio sociale, ICISS, istituzione pubblica di assistenza e beneficenza (IPAB);

a quanto risulta all'interrogante non vi sono state disdette del contratto di locazione;

ad oggi, non risultano corrisposte all'ICISS alcune mensilità di affitto dell'immobile dove ha sede l'ufficio del giudice di pace e questi ritardi stanno provocando gravi problematiche nei bilanci dell'IPAB che riesce a garantire con continuità i servizi, grazie anche alle entrate dei canoni di affitto di alcuni immobili, tra cui quello di cui si tratta,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali interventi e iniziative di propria competenza intenda adottare, in particolare per garantire che vengano immediatamente corrisposti i canoni arretrati, oltre a garantire con continuità e regolarità il pagamento dei futuri canoni di locazione per l'immobile.

(4-04714)

(20 ottobre 2015)

RISPOSTA. - Mediante l'atto di sindacato ispettivo si sottolinea, nel contesto relativo al trasferimento al Ministero della giustizia delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari, le esigenze dell'ente pubblico di assistenza e beneficenza Istituti civici di servizio sociale (ICISS), proprietario dei locali destinati all'ufficio del giudice di pace di Verona, in relazione al puntuale pagamento del canone di locazione.

Come noto, la legge di stabilità per il 2015 ha radicalmente innovato la disciplina delle funzioni di spesa correlate alla gestione degli uffici giudiziari, sino ad allora poste a carico dei Comuni, per effetto della legge 24 aprile 1941, n. 392, attraverso il sistema dei rimborsi di spesa, offrendo l'opportunità, una volta fronteggiata l'emergenza, di costruire una prospettiva di maggiore efficienza, equità e risparmio economico. Il Ministero ha assunto, sin nell'immediatezza, una serie di iniziative preparatorie, con la finalità di agevolare l'indifferibile trasferimento di funzioni, previsto ed effettivamente entrato in vigore dal 1° settembre 2015, adottando nuove misure organizzative tese a garantire la continuità dei servizi e dell'attività giurisdizionale.

In particolare, è stato adottato il regolamento sulle misure organizzative a livello centrale e periferico, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 29 agosto 2015, che assume la peculiare funzione, nel quadro generale consegnato dalla legge di stabilità per il 2015 e dalla recente adozione del regolamento di organizzazione dell'intero apparato ministeriale, di approntare le misure necessarie ad individuare i soggetti funzionalmente competenti alla definizione del procedimento decisionale di spesa, a delinearne i compiti e a definirne i rapporti con l'amministrazione centrale.

Nel quadro normativo così delineato, il Ministero ha assunto la gestione diretta degli edifici giudiziari ed è subentrato nei rapporti contrattuali già in essere dalla data del 1° settembre 2015, essendo in precedenza di competenza del Comune ogni intervento relativo alle sedi giudiziarie, come pure il pagamento di eventuali canoni di locazione, con successivo rimborso da parte dell'amministrazione centrale attraverso il rendiconto approvato dai competenti uffici. Al fine di assicurare il tempestivo adempimento delle obbligazioni trasferite al Ministero, la competente direzione generale del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria di questo Ministero ha delegato, con nota in data 8 ottobre 2015, il presidente della Corte d'appello di Venezia alla gestione dei rapporti di locazione relativi al distretto di competenza, tra cui ricade l'immobile in argomento. Al capo dell'ufficio distrettuale sono stati, altresì, accreditati i fondi destinati al pagamento dei canoni e delegato l'onere di comunicazione al locatore dell'intervenuto subingresso nel rapporto. Sussistono, pertanto, le condizioni per assicurare il regolare adempimento dei canoni di locazione in relazione ai rapporti in cui il Ministero è subentrato.

Nel passaggio al nuovo modello di gestione si iscrive, peraltro, anche la definizione dei contributi ancora dovuti ai Comuni in virtù della pregressa gestione diretta della spesa. Preme sottolineare anche in questa sede come proprio la prospettiva di un corretto avvio delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari abbia orientato l'impegno del Ministero nel regolare definitivamente e al più presto le posizioni pregresse con i Comuni, al fine di procedere in modo più funzionale gli impegni della nuova gestione. In tale direzione, sono state adottate tutte le iniziative necessarie a far fronte alle spettanze dei Comuni, nel quadro legislativo di riferimento e con i limiti finanziari dettati dalle disposizioni normative che hanno regolato la quantificazione e la liquidazione dei rimborsi.

Il Ministro della giustizia

ORLANDO

(31 ottobre 2016)

VACCIANO, MOLINARI, SIMEONI, MUSSINI, CAMPANELLA, ROMANI Maurizio, FUCKSIA, DE PIETRO, DE PETRIS. - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che per quanto risulta all'interrogante:

il periodico locale "Il Caffè" da tempo ha denunciato, tramite la pubblicazione di numerosi articoli d'inchiesta, la futura e ambigua realizzazione, tra il comune di Latina e quello di Sermoneta, di un *mega* impianto per lo smaltimento di fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue, da parte della società Acqualatina SpA, società mista a prevalente capitale pubblico, gestore del Servizio idrico integrato nell'Ambito territoriale ottimale n.4 - Lazio Meridionale. Tale struttura, a detta della società pubblico-privata (il 51 per cento del capitale è detenuto dai Comuni dell'ATO4, in proporzione alla popolazione residente, mentre il restante 49 per cento delle azioni è di proprietà della società privata Veolia) dovrebbe accogliere i fanghi derivanti dai 63 impianti di depurazione presenti all'interno del comprensorio ATO 4, che, a detta dei giornalisti de "Il Caffè", ammontano a 20.000 tonnellate l'anno, mentre l'impianto avrebbe una capacità complessiva annuale di 30.000 tonnellate. La denuncia del periodico pontino si fonda, al di là del merito della scelta imprenditoriale, sull'illegittimità dell'*iter* di approvazione dell'impianto durante le diverse Conferenze dei sindaci e presidenti di provincia Ambito territoriale ottimale n.4 che rappresentano l'organo deliberante degli enti ATO;

considerato che a quanto risulta all'interrogante:

l'11 novembre del 2011 è stata una giornata campale per il futuro degli utenti del servizio idrico integrato dell'ATO n. 4, poiché durante questo giorno, con le deliberazioni nn. 3 e 4, verranno prese molteplici decisioni in merito alla revisione del piano d'ambito, ripercussioni sul S.I.I. ingenerate dal referendum abrogativo del 12 e 13 giugno 2011, approvazione di una nuova convenzione di affidamento del servizio idrico integrato;

nell'allegato E della delibera n. 3 dell'11 novembre del 2011, relazione della S.T.O. su adempimenti conseguenti alle deliberazioni della Conferenza dei sindaci e dei presidenti della Provincia dell'ATO n. 4, nn. 13, 14 e 15, il dirigente responsabile della S.T.O. dell'ATO n. 4, dottor Sergio Giovannetti, sottoscrivendo l'atto nel suo complesso, ufficializza la decisione del Gestore - Acqualatina di adottare un metodo alternativo per lo smaltimento dei fanghi derivanti dagli impianti di depurazione delle acque reflue. Difatti, scrive che "a partire dall'anno 2012, il Gestore implementerà soluzioni alternative per lo smaltimento fanghi che prevederanno la cessione degli stessi a società di utilizzazione con notevole riduzione dei costi di gestione e contenuti nuovi costi di investimento". Dunque, questo, nella sua aleatorietà, è il primo riferimento palese all'impianto di smaltimento fanghi e lo sarà fino alla pubblicazione della delibera n. 7 del 28 giugno 2012. È da rivelare altresì che l'introduzione di questa nuova opera accessoria non sia mai stata vagliata dai soci pubblici, ai quali, per la maggior parte, è sicuramente imputabile il deprecabile e generale disinteresse, manifestato dalla assoluta mancanza di richieste di approfondimento od opposizione all'inserimento dell'impianto nella revisione del piano;

nella stessa giornata dell'11 novembre 2011, durante la seduta relativa all'ATO n. 4, si ribadisce che "ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 3-ter, della legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6, come modificata dalla legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12, le decisioni assunte dalla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti, con le maggioranze previste dalle convenzioni di cooperazione, e la gestione del servizio idrico integrato, sono definitive ed immediatamente operative" (Allegato n. 1 - atto aggiuntivo alla Convenzione per il S.I.I. rep. n. 20257 del 2 agosto 2002), ossia premessa alla deliberazione con cui viene approvato un nuovo schema di convenzione di gestione. Così viene evidenziata l'immediatezza delle decisioni prese senza, però, aver concesso ai soci pubblici di maggioranza un lasso di tempo consono e necessario alla valutazione di qualsivoglia volontà del Gestore Acqualatina. Lo schema di convenzione per l'affidamento della gestione, invece, è stato approvato con la delibera n. 3 dell'11 novembre 2011;

modifiche allo schema di convenzione furono già oggetto di un'indagine da parte della Regione Lazio (avviata con nota del direttore del Dipartimento del territorio della Regione Lazio prot. n. 2228702701 del 4 dicembre 2008) perché venne riscontrato un considerevole discostamento dalla convenzione-tipo, approvata con delibera dalla stessa Regione, iter previsto dalla normativa nazionale. L'indagine regionale fu oggetto di deliberazione A.T.O. n. 4 - atto n. 7 del 4 marzo 2009, che insieme all'indagine

della Regione Lazio risultano atti non consultabili sul sito di riferimento dello stesso A.T.O. n. 4, poiché il collegamento virtuale che dovrebbe condurre a tali atti, non riporta ad alcun allegato visionabile. L'ex presidente della Provincia di Latina, Armando Cusani, figura di coordinamento tra le parti componenti l'Ambito ottimale, in quanto presidente della Provincia, in una lettera datata 18 ottobre 2011 (poco meno di un mese prima delle deliberazioni citate), indirizzata all'Assessorato e assessore all'ambiente della Regione Lazio, dice: "Abbiamo oltretutto dovuto constatare, negli ultimi giorni, una interpretazione strumentale da parte degli organi di stampa in ordine ai provvedimenti recentemente resi dai Giudici Amministrativi aventi ad oggetto la Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato vigente nell'ATO n. 4 Lazio Meridionale Latina (...) Le sentenze emesse dal Consiglio di Stato si sono infatti limitate a ribadire la possibilità per i Comuni facenti parte dell'ATO, di disapprovare la Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato, in particolare in caso di difformità tra la medesima ed il testo originario (Convenzione - tipo) approvato con delibera regionale";

l'ex presidente Cusani fa riferimento ad una delle 2 sentenze del Consiglio di Stato, massimo organo di consulenza giuridico-amministrativa, che, nel 2011, si espresse su contenziosi relativi ai limiti di approvazione della convenzione di gestione del S.I.I. dell'ATO n. 4: nella prima, n. 4901, Sez. V, si legge quanto segue: "nella specie, le notevoli differenziazioni introdotte nella convenzione, rispetto allo schema elaborato dalla Regione, e alle quali si richiama la deliberazione del Comune di Bassiano, sicuramente determinano il potere di esame delle stesse e la conseguente possibilità di non approvazione della convenzione", Nella seconda (n. 4902, Sez. V, appello proposto da Acqualatina contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina) alla quale fa riferimento Cusani nella lettera all'Assessore regionale, si legge: "[la Regione Lazio] ha deciso di non esercitare i propri poteri sostitutivi nei confronti di alcuni comuni dell'ambito di mancata approvazione della convenzione di gestione, in quanto non conforme alla convenzione-tipo adottata dalla stessa Regione Lazio. (...) Se una convenzione tipo è stata approvata dall'organo regionale, questa deve avere necessariamente un suo valore nell'ambito del sistema, e il valore è quello di essere di guida per l'approvazione della successiva convenzione operativa, nel senso che tale ultimo atto, pur potendo modificare alcuni elementi della convenzione tipo, non se ne potrà certo discostare, come è avvenuto nella specie, su aspetti fondamentali. Nel caso in esame, invece, come è dato riscontrare nella specie, le modifiche apportate alla convenzione tipo appaiono rilevanti (prevalenza delle previsioni del disciplinare sulle previsioni di piano, mancanza di responsabilità del gestore, eliminazione della necessità del raggiungimento dei livelli stabiliti, revisione delle previsioni di piano, disposizioni in danno dell'Autorità d'ambito e a favore del gestore, rischio di impresa addossato ai comuni, precarietà del periodo transitorio, vizi a carico delle amministrazioni, eccetera con esclusione di vari oneri a carico del gestore), per cui legittimamente la Regione, ritenendo corretto da parte dei comuni interessati la mancata approvazione (se

vi è necessità di approvazione, naturalmente vi è anche quella della disapprovazione), ha ritenuto di non esercitare i richiesti poteri sostitutivi";

non si ha certezza che lo schema di convenzione sia il medesimo sottoposto al vaglio incidentale del Consiglio di Stato, ma occorre rilevare come la versione vigente della convenzione riporti gli stessi *deficit* rilevati dall'organo di tutela dell'amministrazione pubblica nella sentenza n. 4902. L'interrogante ritiene che sia doveroso considerare questo aspetto in quanto, discostandosi eccessivamente dalla convenzione-tipo, è inevitabile che si dia origine a processi al di fuori del modello individuato dalla Regione Lazio;

considerato inoltre che:

nella delibera n. 3 dell'11 novembre del 2011, si legge: "l'esito della consultazione referendaria tenutasi nelle date 12 e 13 giugno u.s. [2011] ha comportato la parziale abrogazione dell'art. 154, comma 1 del Decreto legislativo n. 152/2006 (Codice Ambiente), norma che individua i criteri di determinazione della tariffa del servizio idrico integrato; in particolare, è stato abrogato l'inciso "dell'adeguatezza della remunerazione del capitale"; che sino a che non vi sia un nuovo metodo di determinazione della tariffa per le gestioni già in essere, non può essere assoggettato a modifiche, vista la necessità di dare continuità al Programma degli Interventi in corso di realizzazione e di confermare la piena validità e operatività delle risorse finanziarie già impegnate dal gestore". Inoltre, "Delibera di approvare, in adempimento alle delibere assunte da questa Conferenza in data 14.12.2010, nn. 13, 14 e 15, i seguenti documenti, che sostituiscono i precedenti approvati con deliberazione assunta in data 14 luglio 2006 atto n. 6: PIANO (All. A) composto da: Piano tariffario trentennale (All. A1/A2); Programma degli interventi (All. A3); Piano economico finanziario trentennale (Stato patrimoniale; Conto economico; Flussi di cassa (All. A4/A5 - A6/A7 - A8/A9); Modello gestionale e organizzativo (A10); che si allegano come unico fascicolo al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (...) di approvare la relazione della S.T.O. [Segreteria Tecnico Operativa dell'ATO4]". L'interrogante ha riscontrato che, porre tra le considerazioni propedeutiche alla deliberazione sull'approvazione della modifica del piano d'ambito, circostanze riguardanti gli esiti e le future conseguenze del *referendum* abrogativo dell'adeguatezza della remunerazione del capitale del gestore di un S.I.I., sia foriero di perplessità, non riscontrando correlazioni dirette con la migliore gestione del servizio idrico e, addirittura, con modificazioni all'intero piano d'ambito;

sul disciplinare tecnico allegato alla convenzione con il Gestore del servizio idrico integrato dell'ATO n. 4 Lazio Meridionale Latina (legge n. 36 del 1994 e legge regionale n. 6 del 1996), al capitolo 18.1 inerente alle revisioni ordinarie del Piano d'Ambito, le parti stabiliscono che "Un anno prima della scadenza per la revisione periodica il Gestore avanzerà uno schema dettagliato dello stato di realizzazione e uno per lo stato di previsione, accompagnato dai progetti preliminari, che sottoporrà all'esame dell'Au-

torità d'Ambito, attraverso la sua S.T.O.- Questa nei successivi 3 mesi dovrà pronunciarsi sul documento presentato, avanzando proprie deduzioni e proposte che dovranno essere recepite dal Gestore. Da quel momento il Gestore appronterà tutti i documenti progettuali sino allo stato di progetto definitivo, così come definito dalla vigente legislazione, che presenterà all'Autorità d'Ambito 3 mesi prima della scadenza dei 6 anni; inoltre appronterà uno scadenario da cui risultino i termini per l'inizio e la conclusione di ciascun intervento. Sulla base di ciò l'Autorità d'Ambito delibererà l'adozione con l'eventuale imposizione di prescrizioni di merito o temporali entro la scadenza dei 6 anni. Il Gestore provvederà alla redazione dei progetti esecutivi in tempo utile e compatibile con la loro esecuzione, tali documenti dovranno rendere l'opera cantierabile e essere forniti di piano di sicurezza e coordinamento o, se necessario, del piano generale di sicurezza. Gli atti progettuali esecutivi saranno sottoposti all'Autorità d'Ambito che li esaminerà e approverà o meno con modifiche o respingerà per il rifacimento entro un mese dalla presentazione, e entro un mese dovranno essere rettificati";

l'allegato n. 2 alla deliberazione n. 7 del 28 giugno 2012 è costituito da una relazione della S.T.O. sul programma degli interventi deliberato dalla Conferenza dei sindaci e dei presidenti dell'ATO n. 4 con il già menzionato atto n. 3 del novembre 2011. In questo scritto vengono dettagliate, a grandi linee, le opere previste per ciascun Comune e si stabilisce la sua approvazione. Per quanto concerne l'impianto di smaltimento fanghi, al punto 4, il dirigente responsabile, ingegner Giovannetti scrive: "Al fine di ridurre i costi di gestione, si è condivisa l'iniziativa del gestore di prevedere nel sessennio [2012/2017] la realizzazione di un centro di trattamento dei fanghi provenienti dagli impianti di depurazione dell'ATO (n. 64) che vengono attualmente smaltiti nella Regione Puglia con alti costi di trasporto e conferimento. Per questa realizzazione, che potrà essere realizzata in "progetto di finanza", è prevista nel sessennio una spesa di c.a. M€ 3.000";

se si prende come riferimento il capitolo 18.1 del disciplinare, nessuno di questi progetti collegati allo smaltimento fanghi è stato mai presentato dal Gestore Acqualatina alla Conferenza dei sindaci e dei presidenti di Provincia dell'A.T.O. n. 4, come risulta dalla documentazione disponibile *on line*, né, tanto meno, la segreteria tecnico operativa dell'Autorità d'Ambito, come stabilito dall'art. 28, comma 2, della convenzione di affidamento, ha mai rilevato questa negligenza da parte del Gestore;

considerato altresì che:

al capitolo 17.1 del disciplinare, Modalità di realizzazione degli interventi, si legge: "Interventi operati direttamente dal Gestore: Il Gestore impegna i capitali necessari agli interventi previsti per ciascun anno dal Programma degli Interventi. Tali capitali possono dal Gestore essere reperiti con qualsiasi mezzo diretto o finanziario. La garanzia in cambio del credito concesso al Gestore, offerta con impegno dei beni realizzandi, deve essere approvata dall'Autorità d'Ambito che controfirma il contratto di mutuo dal

Gestore stipulato con Istituti Bancari o Finanziari, pena l'invalidità dell'atto con le conseguenze relative tra le parti qui contraenti. Le procedure per la realizzazione dei lavori e il loro affidamento sono quelle previste dalla vigente normativa". Anche se non espressamente nominato, il metodo del *project financing* è probabilmente ricompreso in questa categoria di reperimento fondi, perciò per il definitivo avvio c'è bisogno della sottoscrizione dell'Autorità d'Ambito del contratto di finanziamento. Ad oggi non è pervenuta nessuna notizia di avvenuta controfirma, nonostante sia già stata richiesta l'autorizzazione di VIA dell'impianto di smaltimento fanghi presso gli uffici della Regione Lazio;

tuttavia, se si considera comunque valida l'attuale convenzione di affidamento, all'art. 2 della stessa, le parti concordano che: "È fatto divieto al GESTORE di affidare anche in parte, il Servizio Idrico Integrato a terzi". Quindi, vista la motivazione addotta dal Gestore Acqualatina per la realizzazione di un impianto necessario al miglioramento del servizio idrico integrato, va da sé che, se lo smaltimento fanghi venisse affidato ad un'impresa terza, fornitrice dei fondi economici per la realizzazione della struttura stessa mediante *project financing*, tale circostanza sarebbe esclusa a priori dall'articolo 2 della convenzione di affidamento;

considerato infine che:

l'interrogante conferma quanto evidenziato dai giornalisti de "il Caffè", dopo aver consultato la documentazione pubblicata sul sito *internet* dell'Autorità d'ambito 4 - Lazio Sud, in quanto alcuna delibera della Conferenza dei Sindaci dell'ATO n. 4 ha mai indicato la presenza di documentazione in allegato alle deliberazioni relativa ai costi, alla realizzazione e strutturazione dell'impianto descritto per un approfondimento più puntuale;

con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, relativo all'individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, alla lettera e), comma 1, dell'art. 3, questo organo di vigilanza "verifica la corretta redazione del piano d'ambito, acquisita la valutazione già effettuata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla coerenza dei piani d'ambito con la pianificazione regionale e provinciale di settore, esprimendo osservazioni, rilievi e impartendo, a pena d'inefficacia, prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le autorità competenti e i gestori del servizio idrico integrato ai sensi dell'art. 2 comma 186-bis della legge 23 dicembre 2009 n. 191", mentre per quanto disposto alla lettera i) "può formulare proposte di revisione della disciplina vigente, segnalandone altresì i casi di grave inosservanza e di non corretta applicazione",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda assicurare al più presto una *governance* complessiva e unitaria per la risorsa idrica;

se non ritenga di doversi attivare presso l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas e il servizio idrico affinché intervenga, in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, per la valutazione della congruità della convenzione di affidamento del servizio rispetto alla convenzione-tipo deliberata dalla Regione Lazio e, di conseguenza, di bloccare l'*iter* di realizzazione dell'impianto di depurazione fanghi descritto in premessa.

(4-06042)

(30 giugno 2016)

RISPOSTA. - In premessa, è opportuno ricordare che l'esito della consultazione referendaria del 12 e 13 giugno 2011, tra l'altro, ha prodotto l'abrogazione del comma 1 dell'art. 154 del decreto legislativo n. 152 del 2006, limitatamente alla parte in cui prevedeva che la tariffa idrica garantisca un'adeguata remunerazione del capitale investito da parte del gestore. Tale abrogazione non ha fatto comunque venire meno il principio europeo del *full recovery cost*, in base al quale la tariffa del servizio idrico deve tendere alla copertura dei costi.

In tema è poi intervenuto il decreto-legge n. 133 del 2014, cosiddetto decreto sblocca Italia, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014, con cui, all'art. 7, comma 1, lett. *d*), si è provveduto ad introdurre l'art. 149-*bis* nel decreto legislativo n. 152 del 2006: la nuova disposizione, nel disciplinare l'affidamento del servizio, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'art. 149 e del principio di unicità della gestione, rimanda all'ordinamento europeo relativamente alla scelta della forma di gestione.

Inoltre, il legislatore nazionale ha ritenuto necessario che il servizio idrico integrato (SII) sia organizzato per ambiti territoriali ottimali (ATO). L'aggregazione degli enti locali negli ATO, sancita con la legge n. 36 del 1994 prima e con il decreto legislativo n. 152 del 2006 dopo, aveva ed ha lo scopo fondamentale di consentire il superamento delle frammentazioni gestionali e conseguire livelli efficienti, efficaci ed economici del servizio idrico integrato, degli assetti produttivi e infrastrutturali a vantaggio dell'utenza e della qualità del servizio; in tale settore sussistono infatti le condizioni che favoriscono situazioni di monopolio naturale che solo il ricorso ad un unico soggetto gestore può permettere di sfruttare. Gli enti locali aggregati nell'ente di governo d'ambito hanno il compito di approntare ed approvare il piano d'ambito di cui all'art. 149 del decreto n. 152, nel quale si sostanziano le scelte strategiche, di pianificazione e programmazione degli interventi, la forma gestionale ed il piano economico e finanziario.

A tutela della concorrenza e dei consumatori, la regolazione ed il controllo del settore è in capo all'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (AEEGSI) a cui spetta, ai sensi dell'art. 1 della legge istitutiva n. 481 del 1995, la funzione di "garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori". In particolare, l'Autorità ha il compito di disciplinare una metodologia tariffaria omogenea a livello nazionale e di verificare la corretta redazione del piano d'ambito, di approvare le tariffe proposte dal soggetto competente sulla base del piano d'ambito, di adottare direttive per la trasparenza della contabilità e per la separazione contabile e amministrativa dei gestori del SII, nonché la rendicontazione periodica dei dati gestionali, al fine di individuare i più efficaci strumenti regolatori che possano consentire di allineare il sistema infrastrutturale nazionale agli *standard* definiti in ambito europeo e agli obiettivi di qualità ambientale e della risorsa previsti sul territorio. L'innovativo approccio alla regolazione consentirà di esplicitare la relazione tra gli obiettivi identificati, la selezione degli interventi necessari al loro raggiungimento e che saranno coperti dalla tariffa e i risultati attesi del miglioramento di efficienza degli operatori.

Ad ogni modo, questo Ministero monitora costantemente l'impatto regolatorio delle normative di settore, anche al fine di superare le criticità operative che dovessero emergere e valutare possibili revisioni della disciplina.

Per quanto concerne la realizzazione, nel territorio ricadente nell'ATO n. 4 "Lazio meridionale Latina", di un impianto per lo smaltimento di fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue, ad opera del gestore del SII Acqualatina SpA, si espone quanto segue.

Questo dicastero, per il tramite della competente Direzione, con nota del 28 luglio 2016, ha chiesto agli enti interessati (Regione Lazio, autorità dell'ATO 4, e Acqualatina) le informazioni utili al riguardo. In particolare, si è chiesto di chiarire i motivi di eventuali difformità dello schema di convenzione approvato dall'autorità dell'ATO 4 rispetto allo schema tipo regionale, di relazionare in merito all'*iter* procedimentale seguito per la realizzazione dell'impianto di smaltimento dei fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue, nonché di allegare la documentazione utile comprovante l'avvenuto rispetto della relativa disciplina e, in particolare, dei capitoli 17.1 e 18.1 del disciplinare tecnico allegato alla convenzione di gestione.

Con nota del 17 agosto, l'autorità dell'ATO 4 ha risposto alle suddette richieste, allegando, a supporto di quanto dichiarato, la documentazione attestante la modifica della convenzione e lo svolgimento della procedura di realizzazione dell'intervento in questione. Relativamente alla conformità dello schema di convenzione approvato dall'autorità dell'ATO 4 rispetto allo

schema tipo regionale, l'ente di governo dell'ambito ha affermato che, con deliberazione della conferenza dei sindaci e dei presidenti n. 4 dell'11 novembre 2011, sono state espunte dalla convenzione di gestione tutte le parti differenti dalla convenzione tipo regionale, nonché tutte le formulazioni oggetto di contestazione. Nella nota si è altresì evidenziato che "ad ogni modo, da luglio 2016, il contenuto della Convenzione in essere deve ritenersi superato nelle parti non conformi alla Convenzione Tipo approvata dall'AEEGSI con delibera 656/2015/r/idr".

In relazione alla procedura seguita per la realizzazione dell'impianto per il trattamento e lo smaltimento dei fanghi biologici, l'autorità d'ambito, dopo aver evidenziato il notevole abbattimento dei costi di trasporto e smaltimento che l'impianto comporterebbe (ad oggi, le grandi quantità di fanghi prodotte dal gestore unico Acqualatina SpA vengono trasportate e smaltite in Puglia, Toscana e, in minima parte, ad Aprilia), ha elencato le fasi del procedimento autorizzativo finora poste in essere. In particolare, con deliberazione n. 3 dell'11 novembre 2011, l'autorità d'ambito ha formulato l'indirizzo di studiare soluzioni volte alla riduzione dei costi di trattamento dei fanghi. Pertanto, nel nuovo programma di interventi approvato con deliberazione n. 7 del 28 giugno 2012 è stato inserito quello relativo alla realizzazione dell'impianto per la riduzione dei fanghi (intervento confermato con deliberazione n. 6 del 19 aprile 2013). Con determina dirigenziale n. 6 del 6 maggio 2013, preso atto del programma preliminare presentato dal gestore, è stata indetta la conferenza dei servizi istruttoria *ex art. 14-bis*, comma 2, della legge n. 241 del 1990, tenutasi il 27 maggio 2013 e seguita dalla conferenza dei servizi conclusiva del 25 settembre 2013.

Inoltre, l'autorità d'ambito ha dichiarato che, vista l'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA presentata dal gestore, sta procedendo all'istruttoria del progetto, ai sensi del "Regolamento per l'approvazione dei progetti definitivi, delle opere e degli interventi previsti nel piano investimenti compreso nel piano d'ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo n. 152 del 2006" approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 5 del 19 luglio 2016. Con riferimento alla conformità di questa procedura rispetto al disposto dell'art. 18.1 del disciplinare tecnico allegato alla convenzione di gestione, l'autorità dell'ATO 4 ha specificato che tale articolo "riguarda l'iter di aggiornamento/revisione sessennale del Piano d'Ambito e non i singoli progetti" e, pertanto, non costituisce parametro idoneo a vagliare la correttezza procedimentale relativa al singolo intervento per la realizzazione dell'impianto di trattamento e smaltimento dei fanghi biologici.

Con riferimento, infine, agli aspetti finanziari, l'autorità dell'ATO 4 ha chiarito che l'art. 17.1 del disciplinare indica e ammette 3 diverse modalità di intervento, ovvero, interventi operati direttamente dal gestore, interventi con fondi pubblici, esecuzione diretta da parte degli enti locali interessati, specificando, alla lett. a), che "le procedure per la realizzazione dei lavori e il loro affidamento sono quelle previste dalla vigente normativa". Pertanto, il ricorso al credito, che richiede la necessaria controfirma autoriz-

zativa da parte dell'ente di governo d'ambito, è soltanto una delle possibili modalità di realizzazione di un intervento. Nel caso di specie, invece, come evidenziato dall'autorità d'ambito, la modalità scelta dal gestore è stata quella della finanza di progetto, prevista dalla normativa in materia di affidamenti pubblici.

Della questione sono interessati anche altri enti, pertanto, qualora dovessero emergere ulteriori elementi, si provvederà a fornire un aggiornamento. Alla luce delle informazioni esposte, per quanto di competenza, questo Ministero continuerà a svolgere un'attività di monitoraggio, nonché a tenersi informato anche attraverso gli altri soggetti istituzionali competenti.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

GALLETTI

(26 settembre 2016)

VOLPI. - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:

l'intervento normativo derivante dai decreti legislativi n. 155 e 156 del 7 settembre 2012, in attuazione della delega conferita al Governo dall'art. 1 della legge 14 settembre 2011, n. 148, ha comportato la riorganizzazione degli uffici di primo grado "ordinari" esistenti (165 tribunali, con relative procure, 220 sezioni distaccate di tribunale e 667 uffici del giudice di pace), con la conseguente drastica riduzione degli uffici del giudice di pace, nonché della soppressione di 30 tribunali e relative procure, tra i quali il tribunale di Rossano Calabro, accorpato al tribunale di Castrovillari;

nella relazione della commissione istituita dal Ministero della giustizia il 12 agosto 2015 (commissione Vietti) sul riordino della geografia giudiziaria, si riporta che tale riorganizzazione è stata fatta sulla base di vincoli che segnano una palese discontinuità (se non una contraddizione) rispetto ai principi ed alle direttive della delega stessa, che imponeva di ridefinire, anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi, l'assetto territoriale degli uffici giudiziari secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto: dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, e del tasso d'impatto della criminalità organizzata, nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane;

il tribunale di Rossano è stato la vittima sacrificale di tale "discontinuità", nonostante avesse tutti i criteri oggettivi ed omogenei e-

spressamente previsti dalla lettera *b*) del comma 2 dell'art. 1 della legge n. 148 del 2011 e pertanto non poteva e non doveva essere soppresso;

le Commissioni permanenti Giustizia di Camera e Senato avevano chiesto al Governo di esonerare dalla soppressione quei presidi che operano in zone ad alta intensità di criminalità organizzata ed in particolare di non sopprimere alcuno dei 4 tribunali calabresi (Rossano, Castrovillari, Paola e Lamezia) ed avevano specificato che, ove proprio non fosse stato possibile mantenere tutti e 4 i tribunali, erano da salvaguardare, prioritariamente, quei territori con una maggiore distanza dal capoluogo di provincia, come Rossano;

in un documento della Commissione europea del 21 giugno 2013 sull'efficienza della giustizia, a proposito della necessità per gli Stati membri di salvaguardare alcuni presidi di giustizia in aree territoriali al di là ed in deroga a determinati criteri, è espressamente indicato il caso dei 3 tribunali del Sud d'Italia: Caltagirone, Sciacca e Rossano, "i quali, pur essendo individuati per la chiusura, sono stati successivamente salvati perché ritenuti in prima linea nella battaglia contro la mafia". Di fatto Caltagirone e Sciacca sono stati salvati, Rossano no;

risulta all'interrogante che secondo quanto scrive il direttore dell'ufficio per gli Affari dell'amministrazione della Giustizia della Segreteria generale della Presidenza della Repubblica, in risposta ad una lettera del "Gruppo d'azione per la verità sulla chiusura del tribunale di Rossano", inviata al Presidente della Repubblica, affinché faccia piena luce sulla soppressione del tribunale di Rossano, il Ministro in indirizzo, dopo il primo periodo di attuazione, starebbe affrontando la problematica del completamento della riforma, con spirito costruttivo, anche sulla base dei dati emergenti dal monitoraggio degli effetti della revisione, nell'intento primario di recuperare quella funzionalità del sistema giustizia che i cittadini attendono,

si chiede di sapere:

quali vantaggi emergano dall'accorpamento dei tribunali di Castrovillari e Rossano, a discapito di quest'ultimo, nonostante esso presenti tutti i requisiti oggettivi previsti per il mantenimento;

se il Ministro in indirizzo intenda rivedere l'attuale geografia giudiziaria, previo insediamento di un nuovo tribunale nell'area urbana contigua Rossano-Corigliano, Comuni che, con i rispettivi atti deliberativi, hanno provveduto ad un processo di fusione, dando vita ad una vasta circoscrizione territoriale che a parere dell'interrogante necessita, richiede e giustifica un nuovo presidio della giustizia.

(4-05902)

(7 giugno 2016)

RISPOSTA. - Come noto, il Ministero ha ormai consolidato il processo di adeguamento della geografia giudiziaria conseguente al riordino complessivo degli uffici di primo grado, disposto con l'adozione dei decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012, e successive modificazioni. La revisione dei tribunali ordinari ha costituito una delle più rilevanti riforme strutturali degli ultimi anni, comportando un significativo incremento di efficienza del sistema giudiziario attraverso il recupero di economie di scala e, soprattutto, il miglioramento dei tempi e della qualità delle decisioni giudiziarie in virtù della promozione del principio di specializzazione.

La riforma ha, certamente, avviato un significativo processo di risparmio di spesa, in corso di progressiva implementazione e verifica, così come sono oggetto di continuo monitoraggio gli effetti degli interventi attuati, anche al fine di individuare possibili rimedi correttivi alle criticità evidenziate nella fase attuativa. Il processo di revisione della geografia giudiziaria è, pertanto, sottoposto ad una verifica progressiva, ed è ulteriormente orientato alla ridefinizione degli uffici di secondo grado.

Con riferimento agli uffici distrettuali, difatti, l'analisi dei dati statistici evidenzia che la distribuzione dei carichi di lavoro presso le singole Corti d'appello è estremamente eterogenea, sia per il settore civile che per il settore penale, con squilibrata distribuzione degli affari tra gli uffici. Si è imposta, pertanto, l'esigenza di nuovi interventi in materia di geografia giudiziaria, con specifico riferimento all'assetto degli uffici di secondo grado.

A tal fine, il Ministro ha istituito una specifica commissione di studio alla quale sono state demandate attività di analisi e di approfondimento finalizzate alla formulazione di proposte normative, nella generale prospettiva dell'aggiornamento e della razionalizzazione del sistema secondo i principi dettati dalla Carta costituzionale e con l'obiettivo dell'efficienza nella resa di giustizia, anche con specifico riferimento allo sviluppo del processo di revisione della geografia giudiziaria. In questa prospettiva, la Commissione ha elaborato un intervento che si propone di portare a compimento il processo di razionalizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, finalizzato ad incrementare anche l'efficienza degli uffici di secondo grado e a realizzare risparmi di spesa pubblica, attraverso la ridefinizione dell'assetto territoriale dei distretti delle corti di appello, anche mediante l'attribuzione di circondari di tribunali appartenenti a distretti limitrofi, secondo i criteri oggettivi dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro dell'indice delle sopravvenienze.

Oltre che di tali criteri, e nella prospettiva indicata dall'interrogante, lo studio della commissione ha considerato la specificità territoriale del bacino di utenza, inclusa la peculiare situazione infrastrutturale, nonché la

misura dell'impatto del riassetto degli uffici sulle esigenze di contrasto dei fenomeni criminali come connotati nei singoli territori di riferimento, nella ricerca di un bilanciamento tra i vari interessi coinvolti che consenta di individuare le soluzioni più adatte a migliorare l'efficienza della giustizia al servizio del cittadino.

Nella prospettiva di assicurare il più ampio confronto istituzionale e di acquisire ulteriori elementi di riflessione, la commissione ha svolto anche opportune interlocuzioni con il Consiglio superiore della magistratura, il consiglio nazionale forense, l'associazione nazionale dei magistrati. All'esito dei lavori e tenuto conto del fatto che le proposte formulate si offrono al più ampio dibattito, politico ed istituzionale, ulteriori valutazioni potranno essere sottoposte all'esame del Governo per l'avvio del percorso parlamentare delle opportune iniziative normative. Il contenuto tecnico dei progetti normativi che prenderanno progressivamente forma dovrà, pertanto, essere ancora delineato e più ampiamente discusso, soprattutto in riferimento a specifiche realtà territoriali.

Il Ministro della giustizia

ORLANDO

(31 ottobre 2016)

ZIZZA. - Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, dei beni e delle attività culturali e del turismo, dell'economia e delle finanze e della salute. - Premesso che:

il "canale Reale" lungo 48 chilometri attraversa gran parte della provincia di Brindisi partendo da Villa Castelli e sfociando nell'oasi protetta di Torre Guaceto. Nel mese di febbraio 2015 la Regione Puglia, dopo i diversi solleciti, ha discusso il risanamento ambientale e la bonifica del fiume stesso interessando la società Acquedotto pugliese (AQP), l'autorità di bacino e l'Arneo;

nonostante le diverse richieste, da 30 anni circa il fiume non è interessato da alcuna forma di bonifica e questo disinteresse ha trasformato il corso d'acqua in una cloaca a cielo aperto dove depuratori obsoleti, forme occasionali di inquinamento e, in alcuni casi, amministrazioni indifferenti, continuano da anni a compromettere la salute pubblica e ambientale;

l'allora consorzio Sisri, ora Asi, aveva realizzato con il contributo di AQP una condotta che doveva raccogliere quegli scarichi dei depuratori che oggi continuano a riversare nel canale Reale, portandoli al largo della zona brindisina di Apani. Quella condotta ancora esistente (che ha a sua vol-

ta una parte subacquea rovinata dalle mareggiate) non solo non è mai entrata in funzione ma non si conoscono le vicende seguite alla sua realizzazione, e quindi se sia stato effettuato un collaudo e che esito esso abbia avuto. Tale opera costò ai cittadini circa 95 miliardi di euro, cifra esorbitante che a detta di molti esperti avrebbe di fatto contribuito a risanare il canale Reale ed evitare la situazione di allerta che oggi si vive nella zona della marina di Torre Guaceto;

ad oggi per alcune centinaia di metri a destra e sinistra della foce di Torre Guaceto vige il divieto di balneazione che, a riprova di un inquinamento persistente da molti anni proprio come dimostrato dai diversi rilievi condotti da Goletta verde, evidenzia un'alta concentrazione di batteri e altri elementi inquinanti;

a giudizio dell'interrogante, l'oasi di Torre Guaceto ha sempre rappresentato un *habitat* importante e unico nel suo genere per tutto l'ecosistema, ma il disinteresse assoluto delle amministrazioni e dei movimenti ambientalisti sta compromettendo l'equilibrio del piccolo fiume denominato canale Reale, danneggiando gravemente la flora e la fauna esistenti nella stessa oasi,

si chiede di sapere:

quali iniziative, ognuno per le proprie competenze, i Ministri in indirizzo vogliano adottare per portare a termine la bonifica;

se risulti la volontà di intervenire, con procedure di massima urgenza, per ottenere le autorizzazioni mancanti e concludere l'*iter* prima dell'avvio della stagione estiva;

se ci sia la volontà di recuperare la condotta costruita dal consorzio Sisri, evitandone un enorme spreco economico.

(4-03678)

(24 marzo 2015)

RISPOSTA. - Si fa presente, in via preliminare, che i reflui dei comuni di San Michele Salentino e San Vito dei Normanni (Brindisi) sono depurati in Tabella IV, come da analisi svolte da Regione Puglia, Acquedotto pugliese (AQP) SpA e consorzio di gestione dell'area marina protetta di Torre Guaceto. Tali acque confluiscono nel "canale Reale" e successivamente nell'area marina protetta di Torre Guaceto.

Nell'incontro tenutosi presso gli uffici della presidenza della Regione Puglia in data 27 ottobre 2014, tra i rappresentanti della Regione, dell'AQP, e del consorzio di gestione, era stato concordato un intervento finalizzato alla realizzazione di barriere drenanti disperdenti sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, al servizio di un recapito alternativo, in tempo secco, a quello del canale Reale. Secondo il cronoprogramma, concernente la predisposizione del progetto, le procedure di appalto dell'intervento e l'esecuzione dei lavori, l'entrata in esercizio del sistema era prevista per la fine del mese di dicembre 2015.

Ad oggi, risulta che l'Acquedotto Pugliese ha dichiarato avvenuto in data 22 gennaio 2016 il concreto inizio dei lavori per la realizzazione del recapito finale temporaneo e complementare allo scarico nel canale Reale dell'impianto depurativo consortile di Carovigno a mezzo di trincee disperdenti. Inoltre, il Comune di Carovigno ha approvato il progetto esecutivo relativo alla realizzazione delle trincee disperdenti, verificandone la conformità urbanistica e paesaggistica.

Per quanto concerne l'attività di risanamento ambientale e bonifica del canale Reale, si rappresenta che il consorzio di gestione dell'area marina protetta di Torre Guaceto ha, nell'ambito delle proprie funzioni, provveduto a segnalare alle autorità competenti le problematiche rilevate. Ha inoltre fatto presente di essere a conoscenza del fatto che il coordinamento provinciale del Corpo forestale dello Stato ha intimato al consorzio di bonifica Arneo di provvedere alla stessa bonifica.

Della questione sono comunque interessati diverse amministrazioni ed enti, pertanto, qualora dovessero pervenire ulteriori dementi, si provvederà a fornire un aggiornamento. Ad ogni modo, alla luce delle informazioni esposte, questo Ministero continuerà, per quanto di competenza, a svolgere un'attività di monitoraggio, nonché a tenersi informato anche attraverso gli altri soggetti istituzionali competenti.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

GALLETTI

(4 ottobre 2016)

ZIZZA. - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

in Puglia, così come in altre Regioni italiane, esiste ancora il problema e il pericolo dell'amianto;

Legambiente, con il sostegno della Regione Puglia, Provincia e Teorema SpA, si sono attivate per mettere in campo una campagna di informazione, denuncia e prevenzione dal materiale *Killer*, denominata «Puglia Eternit Free»;

grazie a questo progetto, che ha come obiettivo quello di tutelare i cittadini dal rischio dell'amianto-*eternit*, si è riusciti ad avere una mappatura delle aree urbane, industriali e agricole, dove sono presenti strutture che rivelano l'utilizzo dell'amianto, così come disposto dalla legge n. 257 del 1992 e dal Piano regionale amianto della Regione Puglia, che prevede, altresì, l'avvio del censimento obbligatorio delle aree interessate;

secondo Legambiente, in Puglia ci sarebbero ancora 5.000 tetti in *eternit* e oltre 2.000 siti vari con presenza della fibra cancerogena;

una delle province pugliesi ad essere maggiormente colpita dal pericolo della fibra *killer* è Lecce;

in questi giorni torna l'allarme per il Comune di Salice Salentino, in provincia di Lecce, dove al chilometro 7 della strada statale, sorge un grande complesso agricolo, che, fino al 2012, ha ospitato un'azienda agricola adibita, prima a porcilaia e dopo a pollaio;

da anni, però, l'intera struttura è in stato di completo abbandono e a destare preoccupazione sono le condizioni deteriorate delle coperture in *eternit* dei 20 capannoni, che un tempo costituivano il complesso agricolo e le macerie accumulate nel terreno, appartenente al complesso, che derivano dal materiale, con il quale sono stati realizzati i tetti;

i capannoni e i tetti della struttura potrebbero, a causa del pessimo stato di conservazione in cui riversa tutto il complesso, cedere e liberare nell'aria delle sostanze tossiche ad alto rischio per la popolazione;

si segnala che, già nel 2012, successivamente ad un crollo di uno dei capannoni, l'amministrazione comunale di Salice Salentino, emise un'ordinanza di bonifica dei luoghi, a carico dei titolari dell'azienda. I proprietari si affidarono, per la messa in sicurezza, ad una ditta specializzata che avrebbe dovuto provvedere al recupero e allo smaltimento dell'amianto;

la ditta incaricata, qualche mese più tardi dello stesso anno, chiuse e dal 2012 ad oggi nessun intervento è stato realizzato, lasciando completamente dismessa l'intera struttura e l'area circostante;

dopo 4 anni, la situazione, anche a causa delle condizioni meteo avverse che si sono registrate in questi ultimi mesi, si è aggravata;

gli ultimi incidenti risalgono a qualche settimana fa, quando il vento ha divelto ulteriori parti delle coperture dei vari capannoni, rompendo delle lastre di *eternit* che potrebbero sprigionare nell'aria le particelle tossiche dell'amianto;

il Comune di Salice Salentino, vista la pericolosità e l'alto rischio per la salute dei cittadini, ha chiesto all'Asl e all'Arpa una nuova istanza di intervento per verificare le condizioni della struttura e dell'area circostante e per attuare un piano di bonifica urgente,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione e del pericolo per la salute pubblica descritti in premessa;

se intenda verificare che la Regione Puglia, l'Arpa e l'Asl agiscano con celerità per avviare la bonifica della struttura e dell'area limitrofa, considerando le condizioni di completo abbandono in cui versa;

quali misure intenda intraprendere, a livello nazionale, al fine di tutelare la salute dei cittadini favorendo, anche attraverso l'adozione di provvedimenti urgenti, le operazioni di bonifica dei siti, ove sia accertata la presenza di materiali contenenti amianto e il relativo smaltimento.

(4-05535)

(23 marzo 2016)

RISPOSTA. - In via preliminare, occorre evidenziare che la vigente normativa in materia (legge n. 257 del 1992 successive modificazioni ed integrazioni) prevede l'obbligo da parte del detentore del manufatto in amianto di operare una regolare manutenzione, ovvero di rimuoverlo per il suo successivo smaltimento ove la diagnostica sul manufatto rilevi che esso sia in condizioni tali da determinare pregiudizio per la salute e per l'ambiente.

Tanto premesso, si evidenzia che la Regione Puglia, con delibera di Giunta n. 1360 del 28 settembre 2005, ha affidato al CNR la realizzazione della mappatura delle coperture in fibrocemento mediante l'utilizzo del sensore iperspettrale MIVIS. Tale mappatura ha individuato circa 5.000 tetti di amianto di cui 1.706 con dimensioni superiori a 500 metri quadrati e 2.751 con dimensioni superiori a 200 metri quadrati. La stessa Regione, con successiva delibera n. 676/2012, ha dato avvio al censimento attraverso la modalità dell'autonotifica, ovvero con la modalità del monitoraggio sociale. Con ulteriore delibera di Giunta regionale n. 908 del 6 maggio 2015, è stato

inoltre approvato il "piano regionale di protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto in Puglia".

Per quanto riguarda, nello specifico, gli interventi effettuati dal Comune di Salice salentino sul complesso agricolo ubicato al chilometro 7 della strada statale 7 ter, l'amministrazione comunale ha comunicato che in data 3 marzo 2016 è stata emessa, verso i proprietari del complesso ex Azienda zootecnica meridionale, l'ordinanza sindacale n. 4 avente ad oggetto "Ordinanza rimozione delle coperture in eternit e messa in sicurezza capannoni ex Azienda zootecnica meridionale". In ottemperanza al provvedimento, in data 6 aprile 2016 i proprietari del complesso agricolo hanno comunicato di aver incaricato la ditta Ecosud Ambiente srl di Maglie (Lecce) per l'esecuzione dei lavori e la bonifica del sito.

La ditta incaricata, in data 14 aprile 2016, ha trasmesso al servizio sanitario della Puglia SPESAL di Lecce il "piano di lavoro per attività di demolizione o rimozione dell'amianto". Da ultimo, in data 18 agosto, l'Azienda zootecnica meridionale ha trasmesso la comunicazione di fine lavori specificando l'avvenuto smaltimento dei rifiuti e la certificazione ambientale rilasciata dal laboratorio accreditato, relativa alla mancanza di fibre di amianto aerodisperse.

Alla luce delle informazioni esposte, per quanto di competenza, si rassicura comunque che il Ministero continuerà nella sua azione costante di monitoraggio senza ridurre in alcun modo lo stato di attenzione su tali tematiche.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

GALLETTI

(20 settembre 2016)
